Conto corrente con la Posta

Supplemento ordinario alla " Gazzetta Ufficiale „ n. 94 del 19 aprile 1941-XIX

GAZZETTA UFFICIALE DEL REGNO D'ITALIA

PARTE PRIMA SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI — TELEFONI: 50-107 - 50-033 - 53-914

REGIO DECRETO 11 febbraio 1941-XIX, n. **229.**

Approvazione delle nuove tabelle delle classi di concorsi-esami di Stato per l'insegnamento negli Istituti dell'Ordine medio e dell'Ordine superiore classico e tecnico, dei titoli d'ammissione, delle cattedre alle quali dànno accesso e dei conseguenti diplomi di abilitazione.

REGIO DECRETO 11 febbraio 1941-XIX, n. 229.

Approvazione delle nuove tabelle delle classi di concorsi - esami di Stato per l'insegnamento negli Istituti dell'Ordine medio e dell'Ordine superiore classico e tecnico, dei titoli d'ammissione, delle cattedre alle quali dànno accesso e dei conseguenti diplomi di abilitazione.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA E DI ALBANIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Veduto l'art. 3 del R. decreto 5 luglio 1934-XII, n. 1185;
Veduto l'art. 4 del R. decreto 9 dicembre 1926-V, n. 2480;
Veduto il R. decreto 21 marzo 1935-XIII, n. 359;
Veduti i Regi decreti 30 settembre 1938-XVI, n. 1652, 16 gennaio 1933-XI, n. 1570, 7 maggio 1936-XIV, n. 882, 29 aprile 1937-XV, n. 792;
Veduta la Carta della Scuola;
Veduta la legge 1° luglio 1940-XVIII, n. 899;
Considerata la necessità di emanare nuove tabelle delle classi di concorsi-esami di Stato per l'insegnamento nei Regi istituti e nelle Regie scuole medie, dei titoli necessari per l'ammissione, delle cattedre alle quali danno accesso e dei diplomi di abilitazione che se ne conseguono:
Udito il parere del Consiglio nazionale delle scienze e delle arti;
Udito il parere del Consiglio di Stato;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'educazione nazionale;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Sono approvate le nuove tabelle delle classi di concorsi-esami di Stato per l'insegnamento nelle Scuole dell'Ordine medio e dell'Ordine superiore classico, dei titoli di ammissione, dalle cattedre alle quali dànno accesso e dei conseguenti diplomi di abilitazione, unite al presente decreto e firmate, d'ordine Nostro, dal Nostro Ministro proponente.

Art. 2.

È abrogato il Nostro decreto 21 marzo 1935, n. 359.

Art. 3.

Le tabelle *A, C, D, E, F, G, H, I, L, M, N, O* annesse al R. decreto 5 luglio 1934-XII, n. 1185, relative alle classi di concorso per le cattedre delle Scuole e degli Istituti di istruzione tecnica, sono sostituite rispettivamente dalle tabelle *A, B, C, D, E, F, G, H, I, L, M, N,* annesse al presente decreto e firmate, d'ordine Nostro, dal Nostro Ministro proponente.

La tabella *B* del citato R. decreto 5 luglio 1934-XII, n. 1185, è soppressa.

Il numero, la specie e le modalità particolari delle prove di esami per le classi: XII, XIII, XIV della tabella *D*, X, XI, XII, XX, della tabella *E*, III, VI della tabella *G*, III della tabella *L* saranno stabilite con successivo decreto Reale.

Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 11 febbraio 1941-XIX

VITTORIO EMANUELE

BOTTAI

Visto:
(ai sensi del R. decreto 20 febbraio 1941-XIX, n. 76)
MUSSOLINI

Registrato alla Corte dei conti, addì 18 aprile 1941-XIX
Atti del Governo, registro 432, *foglio* 24. — MANCINI

TABELLE DEI CONCORSI - ESAMI DI STATO per l'insegnamento negli Istituti dell'Ordine Medio

CONCORSI	CATTEDRE a cui il concorso dà accesso	TITOLI DI AMMISSIONE che hanno pieno valore di abilitazione per le materie messe a concorso Categoria *a*) (1)	TITOLI DI AMMISSIONE che non hanno pieno valore di abilitazione per le materie messe a concorso Categoria *b*)	DIPLOMI di abilitazione che si rilasciano ai concorrenti classificati idonei, ammessi al concorso in virtù di uno dei titoli di categoria *b*)	INSEGNAMENTI per i quali sono validi i diplomi di abilitazione indicati nella precedente colonna
* I. Italiano, latino, storia e geografia. **	*Istituto tecnico inferiore*: Lingua italiana e latina, storia, geografia e cultura fascista. *Ginnasio*: Lingua italiana e latina, storia e geografia. *Istituto magistrale*: (Corso Inf): Lingua italiana e latina, storia e geografia.	*a*) Diploma di abilitazione (rilasciato in base al regolamento 4 settembre 1924 n. 1553, o al regolamento 9 dicembre 1926, n. 2480) o d'italiano, latino, storia e geografia o di lettere, o diploma di abilitazione di italiano, latino, storia e geografia e cultura fascista rilasciato in base al regolamento 5 luglio 1934 n. 1185. *b*) Laurea in lettere conseguita entro il 31 dicembre 1924 o, nel caso previsto dall'art. 326 del T. unico approvato con R. decreto 31 agosto 1933 n. 1592 entro il 31 dicembre 1925. *c*) Diploma d'italiano, latino, storia e geografia degli istituti superiori di magistero conseguito entro il 31 dicembre 1924 o, nel caso previsto dall'art. 326 del T. unico approvato con R. decreto 31 agosto 1933 n. 1592, entro il 31 dicembre 1925.	*a*) Diploma di abilitazione (rilasciato in base al regolamento 4 settembre 1924 n. 1533, o al regolamento 9 dicembre 1926, n. 2480) di lettere classiche, o d'italiano, storia e geografia, o d'italiano (lettere italiane) e storia, o di italiano, latino (lettere italiane e latine) e storia o di lettere italiane o di storia e geografia o di lettere italiane storia e geografia. *b*) Laurea in lettere conseguita dopo il 31 dicembre 1924, salvo il caso previsto alla lettera *b*) della precedente colonna. *c*) Laurea in filosofia. *d*) Diploma d'italiano, latino, storia e geografia degli istituti superiori di magistero conseguito dopo il 31 dicembre 1924, salvo il caso previsto alla lettera *c*) della precedente colonna. *e*) Diploma di filosofia e pedagogia conseguito negli istituti superiori di magistero. *f*) Diploma di lingua e letteratura italiana o di storia e geografia o di materie letterarie o di pedagogia e morale conseguito negli istituti superiori di magistero femminile. *g*) Laurea in materie letterarie o in pedagogia.	Diploma di italiano, latino, storia, geografia.	Lingua e letteratura italiana e latina, storia e geografia in qualunque scuola media di 1° grado.
* II. Matematica. **	*Istituto tecnico inferiore*: Matematica.	*a*) Diploma di abilitazione di matematica e fisica rilasciato in base al regolamento 4 settembre 1924, n. 1533 o al regolamento 9 dicembre 1926, n. 2480, o al regolamento 5 luglio 1934, n. 1185.	*a*) Laurea in matematica conseguita dopo il 31 dicembre 1924, salvo il caso previsto alla lettera *e*) della precedente colonna o laurea in fisica, o in scienze fisiche e matematiche, o in ingegneria, o in discipline nautiche.	Diploma di primo grado in matematica.	Matematica, in tutte le scuole medie di primo grado.

(1) I professori di ruolo delle scuole medie regie e pareggiate si considerano pienamente abilitati anche se non posseggano un titolo di studio di categoria *a*), nel caso che siano assegnati ad Istituti di grado non inferiore ad ognuno degli Istituti per cui il concorso è valido, e occupino una cattedra che corrisponda ad ognuna delle cattedre a cui dà adito il concorso stesso.

* Le donne sono ammesse anche al fine dell'assunzione in ruolo.

** Dei 100 punti a disposizione della Commissione giudicatrice, 75 sono attribuiti alle prove di esame, 25 ai titoli.

CONCORSI	CATTEDRE a cui il concorso dà accesso	TITOLI DI AMMISSIONE		DIPLOMI di abilitazione che si rilasciano ai concorrenti classificati idonei, ammessi al concorso in virtù di uno dei titoli di categoria *b*)	INSEGNAMENTI per i quali sono validi i diplomi di abilitazione indicati nella precedente colonna
		che hanno pieno valore di abilitazione per le materie messe a concorso Categoria *a*) (1)	* che non hanno pieno valore di abilitazione per le materie messe a concorso Categoria *b*)		
		b) Diploma di abilitazione di matematica (anche di 1° grado) o di scienze, rilasciato in base al regolamento 4 settembre 1924, n. 1533. *c*) Diploma di abilitazione di matematica e scienze rilasciate in base al regolamento 9 dicembre 1926, n. 2480. *d*) Diploma di abilitazione di matematica rilasciato in base al R. decreto 26 aprile 1930, n. 485, o in base al regolamento 5 luglio 1934, n. 1185. *e*) laurea in matematica conseguita entro il 31 dicembre 1924 o, nel caso previsto dall'art. 326 del T. unico approvato con R. decreto 31 agosto 1933, n. 1592, entro il 31 dicembre 1925. *f*) Idoneità in concorsi a cattedre di matematica o di matematica e fisica nei Regi istituti industriali e commerciali o di matematica e disegno geometrico nei Regi istituti nautici, congiunta a laurea.	*b*) Diploma di scienze fisiche e naturali rilasciato dalle Regio Università di Roma e di Napoli e dall'Istituto di studi superiori di Firenze alle alunne delle soppresse sezioni di scienze degli Istituti superiori di magistero femminile (Regio decreto 25 novembre 1920, n. 1736). *c*) Laurea in ingegneria chimica, o in ingegneria aeronautica o in chimica industriale, o in scienze matematiche, o in matematica e fisica, o in scienze naturali o in scienze biologiche o in scienze geologiche.		

(1) I professori di ruolo delle scuole medie regie e pareggiate si considerano pienamente abilitati, anche se non posseggano un titolo di studio di categoria *a*), nel caso che siano assegnati ad Istituti di grado non inferiore ad ognuno degli Istituti per cui il concorso è valido, e occupino una cattedra che corrisponda ad ognuna delle cattedre a cui dà adito il concorso stesso.

* Le donne sono ammesse anche al fine dell'assunzione in ruolo.

** Dei 100 punti a disposizione della Commissione giudicatrice, 75 sono attribuiti alle prove di esame, 25 ai titoli.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re d'Italia e di Albania
Imperatore d'Etiopia

Il Ministro per l'educazione nazionale:
BOTTAI

Tabella delle classi dei concorsi-esami di Stato per l'insegnamento negli Istituti dell'ordine superiore classico, dei titoli di ammissione e dei diplomi di abilitazione

CONCORSI	CATTEDRE a cui il concorso dà accesso	TITOLI DI AMMISSIONE — che hanno pieno valore di abilitazione per le materie messe a concorso Categoria *a*) (1)	TITOLI DI AMMISSIONE — che non hanno pieno valore di abilitazione per le materie messe a concorso Categoria *b*)	DIPLOMI di abilitazione che si rilasciano ai concorrenti classificati idonei, ammessi al concorso in virtù di uno dei titoli di categoria *b*) di cui alla precedente colonna	INSEGNAMENTI per i quali sono validi i diplomi di abilitazione indicati nella precedente colonna
* I. Italiano, latino, greco, storia e geografia. ****	*Ginnasio*: Lingua italiana, latina e greca storia e geografia.	*a*) Diploma di abilitazione di lettere rilasciato in base al regolamento 4 settembre 1924, n. 1533, o al R. decreto 26 aprile 1930, n. 485 o al R. decreto 9 dicembre 1926 n. 2480 o 21 marzo 1935, n. 359. *b*) Laurea in lettere conseguita entro il 31 dicembre 1924, o, nel caso previsto dall'art. 6 del R. decreto 31 dicembre 1923, n. 2909 entro il 31 dicembre 1925.	*a*) Diploma di abilitazione di lettere classiche rilasciato in base al regolamento 4 settembre 1924, n. 1533, o al regolamento 9 dicembre 1926, n. 2480, o al R. decreto 26 aprile 1930, n. 485, o al R. decreto 21 marzo 1935, n. 359. *b*) Laurea in lettere conseguita dopo il 31 dicembre 1924, salvo il caso previsto nella lettera *b*) della precedente colonna. *c*) Laurea in filosofia.	Diploma di lettere.	Lingua e letteratura italiana, latina e greca, storia e geografia in qualunque scuola media.
II. Lettere classiche.	*Liceo*: Lettere greche e latine.	*a*) Diploma di abilitazione di lettere o di lettere classiche, rilasciato in base al regolamento 4 settembre 1924, n. 1533, o al regolamento 9 dicembre 1926, n. 2480, o al R. decreto 26 aprile 1930, n. 485, o 21 marzo 1935, n. 359. *b*) Laurea in lettere conseguita entro il 31 dicembre 1924 o, nel caso previsto dall'art. 6 del R. decreto 31 dicembre 1923, n. 2909, entro il 31 dicembre 1925.	*a*) Laurea in lettere conseguita dopo il 31 dicembre 1924, salvo il caso previsto nella lettera *b*) della precedente colonna. *b*) Laurea in filosofia.	Diploma di lettere classiche	Lingua e letteratura greca e latina in qualunque scuola media.
* III. Lettere italiane e storia.	*Istituto magistrale*: (corso superiore): Lingua e lettere italiane e storia.	*a*) Diploma di abilitazione (rilasciato in base al regolamento 4 settembre 1924, n. 1533, o al regolamento 9 dicembre 1926, n. 2480, o al R. decreto 26 aprile 1930, n. 485, o al R. decreto 21 marzo 1935-XIII, n. 359, o al regolamento 5 luglio 1934, n. 1185), di lettere, o di italiano, (lettere italiane) e storia, o d'italiano, latino (lettere italiane e latine) e storia o di lettere italiane, storia e geografia.	*a*) Diploma di abilitazione (rilasciato in base al regolamento 4 settembre 1924, n. 1533, o al regolamento 9 dicembre 1926, n. 2480. o al R. decreto 26 aprile 1930, n. 485, o al R. decreto 21 marzo 1935, n. 359, o al regolamento 5 luglio 1934, n. 1185), d'italiano, storia e geografia, o di italiano, latino, storia e geografia, o di italiano, latino, storia e geografia e cultura fascista o di lettere italiane o di storia e geografia, o di lettere classiche.	Diploma di lettere italiane e storia.	Lingua e letteratura italiana e storia, in qualunque scuola media.

(1) I professori di ruolo delle scuole medie regie e pareggiate si considerano egualmente abilitati anche se non posseggano un titolo di studio di categoria *a*), nel caso che siano assegnati ad Istituti di grado non inferiore ad ognuno degli istituti per cui il concorso è valido, e occupino una cattedra che corrisponda ad ognuna delle cattedre a cui dà adito il concorso stesso.

* Le donne sono ammesse anche al fine dell'assunzione in ruolo.

**** Dei 100 punti a disposizione della Commissione giudicatrice, 75 sono attribuiti alle prove di esame e 25 ai titoli.

CONCORSI	CATTEDRE a cui il concorso dà accesso	TITOLI DI AMMISSIONE che hanno pieno valore di abilitazione per le materie messe a concorso Categoria *a*) (1)	TITOLI DI AMMISSIONE che non hanno pieno valore di abilitazione per le materie messe a concorso Categoria *b*)	DIPLOMI di abilitazione che si rilasciano ai concorrenti classificati idonei, ammessi al concorso in virtù di uno dei titoli di categoria *b*) di cui alla precedente colonna	INSEGNAMENTI per i quali sono validi i diplomi di abilitazione indicati nella precedente colonna
		b) Laurea in lettere conseguita entro il 31 dicembre 1924 o nel caso previsto dall'art. 6 del R. decreto 31 dicembre 1923 n. 2909 entro il 31 dicembre 1925. *c*) Diploma di materie letterarie degli Istituti superiori di magistero femminile, conseguito entro il 31 dicembre 1924, o nel caso previsto dall'art. 6 del R. decreto 31 dicembre 1923, n. 2909, entro il 31 dicembre 1925.	*b*) Laurea in lettere conseguita dopo il 31 dicembre 1924, salvo il caso previsto nella lettera *b*) della precedente colonna. *c*) Laurea in filosofia. *d*) Diploma d'italiano, latino, storia e geografia o di filosofia e pedagogia degli Istituti superiori di Magistero. *e*) Diploma di lingua e letteratura italiana o di storia e geografia o di materie letterarie (salvo i casi previsti nella colonna precedente) o di pedagogia e morale degl'istituti superiori di magistero femminile. *f*) Laurea in materie letterarie o in pedagogia rilasciate dalle Facoltà di Magistero in base ai Regi decreti 7 maggio 1936-XIV, n. 882, e 30 settembre 1938 XVI, n. 1652.		
IV. Lettere italiane e latine e storia.	*Liceo:* Lettere italiane e latine. *Liceo scientifico:* Lettere italiane e latine. *Istituto magistrale:* (corso superiore) lingua e lettere latine e storia.	*a*) Diploma di abilitazione (rilasciato in base al regolamento 4 settembre 1924, n. 1533, o al regolamento 9 dicembre 1926, n. 2480, o al R. decreto 26 aprile 1930, n. 485 o al R. decreto 21 marzo 1935-XIII, n. 359) di lettere, o d'italiano, latino (lettere italiane e latine) e storia. *b*) Laurea in lettere conseguita entro il 31 dicembre 1924, o, nel caso previsto dall'art. 6 del R. decreto 31 dicembre 1923, n. 2909, entro il 31 dicembre 1925.	*a*) Diploma di abilitazione (rilasciato in base al regolamento 4 settembre 1924, n. 1533, o al regolamento 9 dicembre 1926, n. 2480, o al R. decreto 26 aprile 1930, b. 485, o al regolamento 5 luglio 1934, n. 1185), d'italiano, storia e geografia o d'italiano, latino storia e geografia, o d'italiano, latino, storia, geografia e cultura fascista, o di lettere classiche o di italiano (lettere italiane) e storia o di lettere italiane o di storia e geografia. *b*) Laurea in lettere conseguita dopo il 31 dicembre 1924, salvo il caso previsto nella lettera *b*) della precedente colonna. *c*) Laurea in filosofia. *d*) Diploma d'italiano, latino, storia e geografia o di filosofia e pedagogia degli Istituti superiori di magistero.	Diploma di lettere italiane latine e storia.	Lingua e letteratura italiana e latina e storia, in qualunque scuola media.

(1) I professori di ruolo delle scuole medie regie e pareggiate si considerano egualmente abilitati, anche se non posseggano un titolo di studio di categoria *a*), nel caso che siano assegnati ad istituti di grado non inferiore ad ognuno degli istituti per cui il concorso è valido, e occupino una cattedra che corrisponda ad ognuna delle cattedre a cui dà adito il concorso stesso.

CONCORSI	CATTEDRE a cui il concorso dà accesso	TITOLI DI AMMISSIONE che hanno pieno valore di abilitazione per le materie messe a concorso Categoria *a*) (1)	TITOLI DI AMMISSIONE che non hanno pieno valore di abilitazione per le materie messe a concorso Categoria *b*)	DIPLOMI di abilitazione che si rilasciano ai concorrenti classificati idonei, ammessi al concorso in virtù di uno dei titoli di categoria *b*) di cui alla precedente colonna	INSEGNAMENTI per i quali sono validi i diplomi di abilitazione indicati nella precedente colonna
			e) Laurea in materie letterarie o in pedagogia rilasciata in base ai Regi decreti 7 maggio 1936-XIV, n. 882 e 30 settembre 1938-XVI n. 1652.		
** V. Filosofia e storia.	*Liceo:* Filosofia, storia ed economia politica. *Liceo scientifico:* Storia, filosofia ed economia politica. *Istituto magistrale:* Filosofia e pedagogia.	*a*) Diploma di abilitazione di filosofia e storia rilasciato in base al regolamento 4 settembre 1924, n. 1533, o al regolamento 9 dicembre 1926, n. 2480, o al R. decreto 26 aprile 1930, n. 485, o al R. decreto 21 marzo 1935-XIII, n. 359.	*a*) Diploma di abilitazione (rilasciato in base al regolamento 4 settembre 1924 n. 1533, o al regolamento 9 dicembre 1926, n. 2480, o al R. decreto 26 aprile 1930, n. 485 o al R. decreto 21 marzo 1935-XII, n. 359), di lettere, o di lettere classiche. *b*) Laurea in filosofia, o in lettere, o in giurisprudenza o in scienze politiche, o in scienze politico-amministrative. *c*) Diploma di filosofia e pedagogia o di italiano, latino, storia e geografia, degli istituti superiori di magistero. *d*) Diploma di pedagogia e morale degli istituti superiori di magistero femminile. *e*) Laurea in materie letterarie o in pedagogia rilasciata in base ai Regi decreti 7 maggio 1936-XIV, n. 882 e 30 settembre 1938-XVI, n. 1652.	Diploma di filosofia e storia.	Filosofia, pedagogia e storia in qualunque scuola media: economia politica nei licei e nei licei scientifici.
* VI. Lingua e letteratura straniera (secondo la specificazione del bando) negli Istituti medi di 1° grado. ****	*Ginnasio:* Lingua straniera *Istituto magistrale* (corso inferiore): lingua straniera.	*a*) Diploma di abilitazione nella lingua straniera messa a concorso conseguito in base al regolamento 4 settembre 1924, n. 1533, o al regolamento 9 dicembre 1926, n. 2480, o al R. decreto 26 aprile 1930, n. 485, o al regolamento 5 luglio 1934 n. 1185, o al R. decreto 21 marzo 1935 n. 359. *b*) Diploma di abilitazione di 1° o di 2° grado conseguito nei corsi postuniversitari (R. decreto 18 dicembre 1919,	*a*) Diploma di abilitazione in una lingua straniera diversa da quella messa a concorso, conseguito in base al regolamento 4 settembre 1924, n. 1533, o al regolamento 9 dicembre 1926, n. 2480, o al R. decreto 26 aprile 1930, n. 485, o al R. decreto 21 marzo 1935, n. 359, o al regolamento 5 luglio 1934, n. 1185. *b*) Diploma di abilitazione di 1° e 2° grado oppure diploma conseguito nei corsi, postuniversitari (R. decreto 18 dicembre 1919, n. 2598), o nell'antica sezione di	Diploma di 1° grado nella lingua straniera messa a concorso.	Lingua e letteratura straniera, indicata nei diplomi, per tutte le scuole medie di 1° grado.

(1) I professori di ruolo delle scuole medie regie e pareggiate si considerano egualmente abilitati, anche se non posseggano un titolo di studio di categoria *a*), nel caso che siano assegnati ad Istituti di grado non inferiore ad ognuno degli istituti per cui il concorso è valido, e occupino una cattedra che corrisponda ad ognuna delle cattedre a cui dà adito il concorso stesso.

* Le donne sono ammesse anche al fine dell'assunzione in ruolo.

** Le donne sono ammesse anche al fine dell'assunzione in ruolo (fatta eccezione per le cattedre dei licei e licei scientifici).

**** Dei 100 punti a disposizione della Commissione giudicatrice 75 sono attribuiti alle prove di esame e 25 ai titoli.

CONCORSI	CATTEDRE a cui il concorso dà accesso	TITOLI DI AMMISSIONE: che hanno pieno valore di abilitazione per le materie messe a concorso Categoria *a*) (1)	TITOLI DI AMMISSIONE: che non hanno pieno valore di abilitazione per le materie messe a concorso Categoria *b*)	DIPLOMI di abilitazione che si rilasciano ai concorrenti classificati idonei, ammessi al concorso in virtù di uno dei titoli di categoria *b*) di cui alla precedente colonna	INSEGNAMENTI per i quali sono validi i diplomi di abilitazione indicati nella precedente colonna
		n. 2598), per l'insegnamento della lingua straniera messa a concorso. *c*) Diploma di 1° o di 2° grado per la lingua straniera messa a concorso, rilasciato sino a tutto il 31 dicembre 1924 (o sino a tutto il 31 dicembre 1925 nel caso previsto dall'art. 6 del R. decreto 31 dicembre 1923, n. 2909) agli alunni dell'antica sezione di lingue moderne della R. Accademia scientifico-letteraria di Milano, o alle alunne degli Istituti superiori di magistero femminile. *d*) Diploma nella lingua straniera messa a concorso conseguito presso il Regio istituto di scienze economiche e commerciali di Venezia prima del 2 febbraio 1924.	lingue moderne della Regia Accademia scientifico-letteraria di Milano, o negli Istituti superiori di magistero femminile per l'insegnamento di una lingua straniera diversa da quella messa a concorso. *c*) Diploma di 1° o di 2° grado per la lingua straniera messa a concorso rilasciato dopo il 31 dicembre 1924 (salvo il caso previsto nella lettera *c*) della precedente colonna) agli alunni dell'antica sezione di lingue moderne della R. Accademia scientifico-letteraria di Milano, o alle alunne degli Istituti superiori di magistero femminile. *d*) Diploma nella lingua straniera messa a concorso conseguito presso il R. istituto di scienze economiche e commerciali di Venezia dal 2 febbraio 1924 in poi. *e*) Diploma d'italiano, latino, storia e geografia degli istituti superiori di magistero. *f*) Diploma di filosofia e pedagogia conseguito negli istituti superiori di magistero. *g*) Diploma di lingua e letteratura italiana o di storia e geografia o di materie letterarie o di pedagogia e morale conseguito negli Istituti superiori di magistero femminile. *h*) Diploma per lingua straniera diversa da quella messa a concorso o laurea per qualunque lingua straniera conseguita presso il R. istituto superiore di scienze economiche e commerciali di Venezia. *i*) Diploma nella lingua straniera messa a concorso rilasciato dal R. istituto orientale di Napoli dopo il suo riordinamento disposto col R. decreto-legge 15 agosto 1925, n. 1603.		

(1) I professori di ruolo delle scuole medie regie e pareggiate si considerano pienamente abilitati, anche se non posseggano un titolo di studio di categoria *a*), nel caso che siano assegnati ad Istituti di grado non inferiore ad ognuno degli Istituti per cui il concorso è valido e occupino una cattedra che corrisponda ad ognuna delle cattedre a cui dà adito il concorso stesso.

CONCORSI	CATTEDRE a cui il concorso dà accesso	TITOLI DI AMMISSIONE che hanno pieno valore di abilitazione per le materie messe a concorso Categoria *a*) (1)	TITOLI DI AMMISSIONE che non hanno pieno valore di abilitazione per le materie messe a concorso Categoria *b*)	DIPLOMI di abilitazione che si rilasciano ai concorrenti classificati idonei, ammessi al concorso in virtù di uno dei titoli di categoria *b*) di cui alla precedente colonna	INSEGNAMENTI per i quali sono validi i diplomi di abilitazione indicati nella precedente colonna
			l) Laurea in lettere, o in filosofia, o in giurisprudenza, o in scienze politiche, o in scienze politico-amministrative, o in scienze economico-politiche, o in scienze sociali e sindacali, o in scienze politiche economiche e sociali, o in scienze politiche e sociali, o in scienze economico-sociali, o in scienze economiche, o in scienze sociali, o in scienze economiche e commerciali, o in scienze economico-marittime. *m*) Laurea in scienze politiche e coloniali rilasciata dal Regio istituto superiore di studi commerciali, coloniali ed attuariali di Roma (Regi decreti 12 marzo 1908, n. 104, e 28 settembre 1911, n. 1109). *n*) Laurea in lingue o letterature straniere o in materie letterarie o in pedagogia rilasciata dalle Facoltà di magistero in base ai Regi decreti 7 maggio 1936-Anno XIV, n. 882, e 30 settembre 1938-XVI, n. 1652. *o*) Laurea in lingue moderne rilasciata dal R. Istituto superiore di economia e commercio di Venezia in base al R. decreto 7 maggio 1936-XIV, n. 882. *p*) Laurea in lingue e letterature straniere rilasciata dal R. istituto superiore di economia e commercio di Venezia in base al R. decreto 30 settembre 1938-Anno XVI, n. 1652. *q*) Laurea in lingue, letterature e istituzioni orientali o in lingue, letterature e istituzioni europee o in scienze coloniali rilasciata dal R. istituto superiore orientale di Napoli in base al riordinamento didattico disposto con R. decreto 29 aprile 1937-XV, n. 792. *r*) Laurea in economia e commercio.		

(1) I professori di ruolo delle scuole medie regie o pareggiate si considerano pienamente abilitati, anche se non posseggano un titolo di studio di categoria *a*), nel caso che siano assegnati ad Istituti di grado non inferiore ad ognuno degli Istituti per cui il concorso è valido, e occupino una cattedra che corrisponda ad ognuna delle cattedre a cui dà adito il concorso stesso.

CONCORSI	CATTEDRE a cui il concorso dà accesso	TITOLI DI AMMISSIONE che hanno pieno valore di abilitazione per le materie messe a concorso Categoria *a)* (1)	TITOLI DI AMMISSIONE che non hanno pieno valore di abilitazione per le materie messe a concorso Categoria *b)*	DIPLOMI di abilitazione che si rilasciano ai concorrenti classificati idonei, ammessi al concorso in virtù di uno dei titoli di categoria *b)* di cui alla precedente colonna	INSEGNAMENTI per i quali sono validi i diplomi di abilitazione indicati nella precedente colonna
* VII. Lingua e letteratura straniera (secondo la specificazione del bando) negli istituti medi di 2° grado.	*Liceo scientifico*: Lingua e letteratura straniera.	*a)* Diploma di abilitazione nella lingua straniera messa a concorso conseguita in base al regolamento 4 settembre 1924, n. 1533. *b)* Diploma di abilitazione di 2° grado per la lingua straniera messa a concorso conseguito in base al regolamento 9 dicembre 1926, n, 2480, o al R. decreto 26 aprile 1930, n. 485, o al regolamento 5 luglio 1934, n. 1185, o alle disposizioni anteriori al regolamento 4 settembre 1924, n. 1533, o al R. decreto 21 marzo 1935, n. 359. *c)* Diploma conseguito nei corsi postuniversitari (R. decreto 18 dicembre 1919, numero 2598) per l'insegnamento della lingua straniera messa a concorso. *d)* Diploma di 2° grado, per la lingua straniera messa a concorso, rilasciato sino a tutto il 31 dicembre 1924 (o sino a tutto il 31 dicembre 1925 nel caso previsto dall'art. 6 del R. decreto 31 dicembre 1923, n. 2909) agli alunni dell'antica sezione di lingue moderne della Regia Accademia scientifico-letteraria di Milano e alle alunne degli Istituti superiori di magistero femminile. *e)* Diploma della lingua straniera messa a concorso rilasciato prima del 2 febbraio 1924 agli allievi iscritti al Regio istituto superiore di scienze economiche e commerciali di Venezia.	*a)* Diploma di abilitazione per lingua straniera diversa da quella messa a concorso conseguito in base al regolamento 4 settembre 1924, n. 1533. *b)* Diploma di abilitazione di 2° grado per lingua straniera diversa da quella messa a concorso conseguito in base al regolamento 9 dicembre 1926, n. 2480, o al R. decreto 26 aprile 1930, n. 485, o al regolamento 5 luglio 1934 n. 1185 o alle disposizioni anteriori al regolamento 4 settembre 1924 n. 1533, o al Regio decreto 21 aprile 1935, n. 359, nei corsi postuniversitari (R. decreto 18 novembre 1919, n. 2598) o nell'antica sezione di lingue moderne della R. Accademia scientifico-letteraria di Milano, o negli Istituti superiori di magistero femminile. *c)* Diploma di 2° grado per la lingua straniera messa a concorso rilasciato dopo il 31 dicembre 1924 (salvo il caso previsto nella lettera *d)* della precedente colonna) agli alunni dell'antica sezione di lingue moderne della R. Accademia scientifico-letteraria di Milano. *d)* Diploma nella lingua straniera messa a concorso rilasciato dal 2 febbraio 1924 in poi agli allievi iscritti al R. Istituto superiore di scienze economiche e commerciali di Venezia. *e)* Diploma d'italiano, latino, storia e geografia o di filosofia e pedagogia degli Istituti superiori di magistero. *f)* Diploma di grado superiore nella lingua straniera messa a concorso rilasciato dal R. istituto orientale di Napoli dopo il suo riordinamento disposto col R. decreto-legge 15 agosto 1925, n. 1603.	Diploma di 2° grado nella lingua straniera messa a concorso.	**Lingua e letteratura straniera indicata nel diploma per tutte le scuole medie.**

(1) I professori di ruolo delle scuole medie regie e pareggiate si considerano pienamente abilitati, anche se non posseggano un titolo di studio di categoria *a)*, nel caso che siano assegnati ad Istituti di grado non inferiore ad ognuno degli Istituti per cui il concorso è valido, e occupino una cattedra che corrisponda ad ognuna delle cattedre a cui dà adito il concorso stesso.

* Le donne sono ammesse anche al fine dell'assunzione in ruolo.

CONCORSI	CATTEDRE a cui il concorso dà accesso	TITOLI DI AMMISSIONE: che hanno pieno valore di abilitazione per le materie messe a concorso Categoria *a*) (1)	TITOLI DI AMMISSIONE: che non hanno pieno valore di abilitazione per le materie messe a concorso Categoria *b*)	DIPLOMI di abilitazione che si rilasciano ai concorrenti classificati idonei, ammessi al concorso in virtù di uno dei titoli di categoria *b*) di cui alla precedente colonna	INSEGNAMENTI per i quali sono validi i diplomi di abilitazione indicati nella precedente colonna
			g) Laurea in qualunque lingua straniera e diploma per lingua straniera diversa da quella messa a concorso rilasciato agli allievi iscritti al R. Istituto superiore di scienze economiche e commerciali di Venezia. *h*) Laurea in lettere, o in filosofia, o in giurisprudenza, o in scienze politiche, o in scienze politico-amministrative, o in scienze economico-politiche, o in scienze sociali e sindacali, o in scienze politiche economiche sociali, o in scienze politiche e sociali, o in scienze economico-sociali o in scienze economiche, o in scienze sociali, o in scienze economiche e commerciali, o in scienze economico-marittime. *i*) Laurea in scienze politiche coloniali rilasciata dal R. Istituto superiore di studi commerciali, coloniali ed attuariali di Roma (Regi decreti 12 marzo 1908 n. 104, e 28 settembre 1911 numero 1109). *l*) Laurea in lingue e letterature straniere o in materie letterarie o in pedagogia rilasciata dalle facoltà di magistero in base ai Regi decreti: 7 maggio 1936-Anno XIV, n. 882 e 30 settembre 1938 Anno XVI, n. 1652. *m*) Laurea in lingue moderne rilasciata dal R. istituto superiore di economia e commercio di Venezia in base al Regio decreto 7 maggio 1936-XIV, numero 882. *n*) Laurea in lingue e letterature straniere rilasciata dal R. istituto superiore di economia e commercio di Venezia in base al R. decreto 30 settembre 1938-Anno XVI, n. 1652.		

(1) I professori di ruolo delle scuole medie regie e pareggiate si considerano egualmente abilitati, anche se non posseggano un titolo di studio di categoria *a*), nel caso che siano assegnati ad istituti di grado non inferiore ad ognuno degli istituti per cui il concorso è valido, e occupino una cattedra che corrisponda ad ognuna delle cattedre a cui dà adito il concorso stesso.

CONCORSI	CATTEDRE a cui il concorso dà accesso	TITOLI DI AMMISSIONE che hanno pieno valore di abilitazione per le materie messe a concorso Categoria *a)* (1)	TITOLI DI AMMISSIONE che non hanno pieno valore di abilitazione per le materie messe a concorso Categoria *b)*	DIPLOMI di abilitazione che si rilasciano ai concorrenti classificati idonei, ammessi al concorso in virtù di uno dei titoli di categoria *b)* di cui alla precedente colonna	INSEGNAMENTI per i quali sono validi i diplomi di abilitazione indicati nella precedente colonna
			o) Laurea in lingue, letterature e istituzioni orientali o in lingue, letterature e istituzioni europee o in scienze coloniali rilasciate dal R. Istituto superiore orientale di Napoli in base al riordinamento didattico disposto con il Regio decreto 29 aprile 1937-XV, n. 792. *p)* Laurea in economia e commercio.		
* VIII. Matematica.	*Ginnasio isolato:* Matematica.	*a)* Diploma di abilitazione di matematica e fisica. *b)* Diploma di abilitazione di matematica (anche di primo grado) o di scienze rilasciate in base al regolamento 4 settembre 1924, n. 1533. *c)* Diploma di abilitazione di matematica e scienze rilasciato in base al regolamento 9 dicembre 1926, n. 2480. *d)* Diploma di abilitazione di matematica rilasciato in base al R. decreto 26 aprile 1930, n. 485, o al regolamento 5 luglio 1934, n. 1185, o al R. decreto 21 marzo 1935 n. 359. *e)* Laurea in matematica o laurea in scienze fisiche e matematiche conseguita entro il 31 dicembre 1924, o nel caso previsto dall'art. 6 del R. decreto 31 dicembre 1923, n. 2909, entro il 31 dicembre 1925.	*a)* Laurea in matematica o laurea in scienze fisiche e matematiche conseguita dopo il 31 dicembre 1924, salvo il caso previsto nella lettera *e)* della precedente colonna, o laurea in fisica, o in scienze, o in chimica, o in scienze fisiche e naturali, o in ingegneria (civile, industriale, navale, mineraria), o in matematica applicata, o in fisica applicata, o in matematica e fisica applicata, o in fisica e geofisica, o in scienze naturali e geografia, o in chimica tecnica, o in ingegneria industriale meccanica, chimica ed elettrotecnica, o in ingegneria navale e meccanica, o in discipline nautiche, o laurea in ingegneria chimica, ingegneria aeronautica in chimica industriale, scienze matematiche, in matematica e fisica, scienze naturali, scienze biologiche, in scienze geologiche, o in scienze naturali e chimiche. *b)* Diploma di scienze fisiche o naturali rilasciato dalle RR. Università di Roma e di Napoli e dall'Istituto di studi superiori di Firenze alle alunne delle soppresse sezioni di scienze degli istituti superiori di magistero femminile (R. decreto 25 novembre 1920, n. 1736).	Diploma di matematica.	Matematica in tutte le scuole medie di 1° grado.

(1) I professori di ruolo delle scuole medie regie e pareggiate si considerano pienamente abilitati anche se non posseggano un titolo di studio di categoria *a)*, nel caso che siano assegnati ad Istituti di grado non inferiore ad ognuno degli Istituti per cui il concorso è valido, o occupino una cattedra che corrisponda ad ognuna delle cattedre a cui dà adito il concorso stesso.

* Le donne sono ammesse anche al fine dell'assunzione in ruolo.

CONCORSI	CATTEDRE a cui il concorso dà accesso	TITOLI DI AMMISSIONE		DIPLOMI di abilitazione che si rilasciano ai concorrenti classificati idonei, ammessi al concorso in virtù di uno dei titoli di categoria *b)* di cui alla precedente colonna	INSEGNAMENTI per i quali sono validi i diplomi di abilitazione indicati nella precedente colonna
		che hanno pieno valore di abilitazione per le materie messe a concorso Categoria *a)* (1)	che non hanno pieno valore di abilitazione per le materie messe a concorso Categoria *b)*		
			c) Licenza fisico-matematica conseguita prima del 1° gennaio 1906.		
* IX. Matematica e fisica.	*Liceo:* Matematica e fisica. *Liceo scientifico:* Matematica e fisica. *Istituto magistrale:* Matematica e fisica.	*a)* Diploma di abilitazione di matematica e fisica rilasciato in base al regolamento 4 settembre 1924, n. 1533, o al regolamento 9 dicembre 1926, n. 2480, o al Regio decreto 26 aprile 1930, n. 485, o al regolamento 5 luglio 1934, n. 1185, o al R. decreto 31 marzo 1935-XVIII, n. 359. *b)* Laurea in scienze fisiche e matematiche conseguita entro il 31 dicembre 1924, o nel caso previsto dall'art. 6 del R. decreto 31 dicembre 1923, n. 2909, entro il 31 dicembre 1925.	*a)* Diploma di abilitazione di matematica rilasciato in base al regolamento 4 settembre 1924, n. 1533. *b)* Laurea in scienze fisiche e matematiche conseguita dopo il 31 dicembre 1924, salvo il caso previsto dalla lettera *b)* della precedente colonna. *c)* Laurea in matematica, o in fisica, o in ingegneria (civile, industriale, navale, mineraria), o in matematica applicata, o in fisica applicata, o in matematica e fisica applicata, o in fisica e geofisica, o in ingegneria industriale meccanica, chimica od elettrotecnica, o in ingegneria navale e meccanica, o in discipline nautiche o in ingegneria chimica o in ingegneria aeronautica, o in chimica industriale, o in scienze matematiche, o in matematica e fisica. *d)* Diploma di scienze fisiche e naturali rilasciato dalle RR. Università di Roma e di Napoli e dall'Istituto di studi superiori di Firenze agli alunni delle soppresse sezioni di scienze degli istituti superiori di magistero femminile (R. decreto 25 novembre 1920, n. 1736).	Diploma di matematica e fisica.	Matematica e fisica in qualunque scuola media.
* X. Scienze naturali, chimica e geografia.	*Liceo:* Scienze naturali, chimica e geografia. *Liceo scientifico:* Scienze naturali, chimica e geografia	*a)* Diploma di abilitazione di scienze e chimica rilasciato in base al regolamento 4 settembre 1924, n. 1533, o al regolamento 9 dicembre 1926, n. 2480, o al R. decreto 26 aprile 1930 n. 485, o al R. decreto 21 marzo 1935, n. 359. *b)* Diploma di abilitazione di scienze naturali e geografia generale ed economica rilasciato in base al regolamento 5 luglio 1934, n. 1185.	*a)* Diploma di abilitazione di scienze o di chimica, o di chimica e merceologia o di geografia generale ed economica, rilasciato in base al regolamento 4 settembre 1924, n. 1533, o al regolamento 9 dicembre 1926, n. 2480, o al R. decreto 26 aprile 1930, n. 485, o al regolamento 5 luglio 1934, n. 1185. *b)* Laurea in scienze, o in chimica, o in chimica e farmacia, o in chimica industriale, o in scienze naturali e fisiche o in scienze	Diploma di scienze e chimica.	Scienze naturali, chimica, geografia ed igiene in qualunque scuola media.

(1) I professori di ruolo delle scuole medie regie e pareggiate si considerano egualmente abili Istituti di grado non inferiore ad ognuno degli istituti per cui il concorso è valido, e occupino tutti, anche se non posseggano un titolo di studio di categoria *a)*, nel caso che siano assegnati ad una cattedra che corrisponda ad ognuna delle cattedre a cui dà adito il concorso stesso.

* Le donne sono ammesse anche al fine dell'assunzione in ruolo.

CONCORSI	CATTEDRE a cui il concorso dà accesso	TITOLI DI AMMISSIONE che hanno pieno valore di abilitazione per le materie messe a concorso Categoria a) (1)	TITOLI DI AMMISSIONE che non hanno pieno valore di abilitazione per le materie messe a concorso Categoria b)	DIPLOMI di abilitazione che si rilasciano ai concorrenti classificati idonei, ammessi al concorso in virtù di uno dei titoli di categoria b) di cui alla precedente colonna	INSEGNAMENTI per i quali sono validi i diplomi di abilitazione indicati nella precedente colonna
	Istituto magistrale: Scienze naturali, geografia ed igiene.		naturali e chimiche, o in scienze naturali e geografia o in chimica tecnica, o in geografia, o in scienze naturali, o in scienze biologiche, o in scienze geologiche. c) Diploma di scienze fisiche e naturali rilasciato dalle RR. Università di Roma e di Napoli e dall'Istituto di studi superiori di Firenze alle alunne delle soppresse sezioni di scienze degli istituti superiori di magistero femminile (R. decreto 25 novembre 1920 n. 1736). d) Laurea in scienze agrarie o in scienze forestali.		
* XI. Disegno.	*Liceo scientifico:* Disegno. *Istituto magistrale:* Disegno.	a) Diploma di abilitazione all'insegnamento del disegno conseguito in base alle disposizioni anteriori al regolamento 4 settembre 1924, n. 1533 o al regolamento 9 dicembre 1926, n. 2480 o al R. decreto 26 aprile 1930, n. 485, o al regolamento 5 luglio 1934, n. 1185, o al R. decreto 21 marzo 1935, n. 359. b) Diploma di architetto civile, o laurea dalle scuole superiori di architettura, o dalle antiche sezioni di architettura delle scuole di applicazione e dei politecnici (se conseguiti entro il 31 dicembre 1924, o, nel caso previsto dall'art. 6 del R. decreto 31 dicembre 1923, n. 2909, entro il 31 dicembre 1925. c) Diploma di professore di disegno architettonico conseguito prima del 2 febbraio 1924. d) Diploma di abilitazione della scuola superiore d'ornato presso il R. Politecnico di Torino rilasciato sino a tutto l'anno 1923.	a) Diploma di maturità propria del liceo artistico; licenza da istituto d'arte; licenza da liceo femminile. b) Diploma o laurea di cui alla lettera b) della precedente colonna (se conseguiti dopo il 31 dicembre 1924, salvo il caso nella detta lettera previsto). c) Diploma di professore di disegno architettonico conseguito da 2 febbraio 1924 in poi. d) Diploma o certificato rilasciato negli anni 1924 e 1925 agli alunni iscritti negli anni precedenti all'antica scuola superiore di ornato presso il R. Politecnico di Torino. e) Diploma di licenza dal corso medio, o dai corsi speciali, rilasciato dalle accademie o istituti di Belle arti sino a tutta la sessione autunnale dell'anno 1924.	Diploma di disegno.	Disegno in tutti gli istituti medi (fatta eccezione delle scuole professionali femminili).

(1) I professori di ruolo delle scuole medie regie e pareggiate si considerano pienamente abilitati, anche se non posseggano un titolo di studio di categoria a), nel caso che siano assegnati ad Istituti di grado non inferiore ad ognuno degli istituti per cui il concorso è valido, e occupino una cattedra che corrisponda ad ognuna delle cattedre a cui dà adito il concorso stesso.

* Le donne sono ammesse anche al fine dell'assunzione in ruolo.

CONCORSI	CATTEDRE a cui il concorso dà accesso	TITOLI DI AMMISSIONE che hanno pieno valore di abilitazione per le materie messe a concorso Categoria a) (1)	TITOLI DI AMMISSIONE che non hanno pieno valore di abilitazione per le materie messe a concorso Categoria b)	DIPLOMI di abilitazione che si rilasciano ai concorrenti classificati idonei, ammessi al concorso in virtù di uno dei titoli di categoria b) di cui alla precedente colonna	INSEGNAMENTI per i quali sono validi i diplomi di abilitazione indicati nella precedente colonna
* XII. Musica e canto.	*Istituti magistrali:* Musica e canto.	a) Diploma di abilitazione di musica e canto rilasciato in base al regolamento 4 settembre 1924, n. 1533, o al regolamento 9 dicembre 1926 n. 2480, o al R. decreto 26 aprile 1930, n. 485, o al R. decreto 21 marzo 1935-XVIII n. 359.	a) Diploma di composizione o d'organo o di pianoforte o di violino o di strumentazione per banda rilasciato da un Conservatorio di musica o diploma superiore in canto (ramo didattico), o diploma di musica e canto parimenti rilasciato da un Conservatorio di musica dopo un numero di anni di studio uguale a quello necessario per il conseguimento degli altri diplomi sopra menzionati.	Diploma di musica e canto.	Musica e canto in qualunque scuola media.
* * * XIII. Maestra giardiniera.	*Istituto magistrale:* Maestra giardiniera.	a) Diploma di maestra giardiniera per le scuole normali rilasciato in base alle disposizioni vigenti anteriormente al regolamento 4 settembre 1924 n. 1533. b) Diploma di maestra giardiniera rilasciato in base al regolamento 4 settembre 1924, n. 1533, o al regolamento 9 dicembre 1926, n. 2480, o al R. decreto 26 aprile 1930, n. 485.	a) Diploma di abilitazione all'insegnamento elementare. b) Diploma di perfezionamento conseguito dalle licenziate da scuole normali in base ai Regi decreti 1° febbraio 1906, n. 30, 29 novembre 1906, n. 726, e al decreto-legge 5 novembre 1916, n. 1553.	Diploma di maestra giardiniera.	Maestra giardiniera negli istituti magistrali.
XIV. Storia dell'Arte.			a) Laurea in lettere conseguita dopo il 31 dicembre 1924, e (nel caso previsto dall'art. 6 del R. decreto 31 dicembre 1923, n. 2909) dopo il 31 dicembre 1925. b) Laurea in filosofia. c) Qualunque altra laurea speciale rilasciata dalla Facoltà di lettere e filosofia.	Diploma di storia dell'arte.	Storia dell'arte in qualunque scuola media.

(1) I professori di ruolo delle scuole medie regie e pareggiate si considerano egualmente abili tati, anche se non posseggano un titolo di studio di categoria a) nel caso che siano assegnati ad istituti di grado non inferiore ad ognuno degli istituti per cui il concorso è valido, e occupino una cattedra che corrisponda ad ognuna delle cattedre a cui dà adito il concorso stesso.

* Le donne sono ammesse anche al fine dell'assunzione in ruolo.

* * * Tale concorso esame di Stato è riservato esclusivamente alle donne.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re d'Italia e di Albania
Imperatore d'Etiopia

Il Ministro per l'educazione nazionale:
BOTTAI

TABELLE DELLE CLASSI DEI CONCORSI - ESAMI DI STATO PER L'INSEGNAMENTO NEGLI ISTITUTI DELL'ORDINE SUPERIORE TECNICO, DEI TITOLI DI AMMISSIONE E DEI DIPLOMI DI ABILITAZIONE.

TABELLA A.

Classi di concorsi-esami di Stato comuni a due o più tipi di Scuola o di Istituto

CONCORSI	CATTEDRE a cui il concorso dà accesso	TITOLI DI AMMISSIONE che hanno pieno valore di abilitazione per le materie messe a concorso Categoria *a*) (1)	TITOLI DI AMMISSIONE che non hanno pieno valore di abilitazione per le materie messe a concorso Categoria *b*)	DIPLOMI di abilitazione che si rilasciano ai concorrenti classificati idonei, ammessi al concorso in virtù di uno dei titoli di categoria *b*)	INSEGNAMENTI per i quali sono validi i diplomi di abilitazione indicati nella precedente colonna
* I. Italiano, storia, geografia e cultura fascista. **	*Scuola tecnica:* Cultura generale (italiano, storia, geografia, cultura fascista). *Scuola professionale femminile:* Cultura generale (italiano, storia, geografia, cultura fascista).	*a*) Diploma di abilitazione (rilasciato in base al regolamento 4 settembre 1924, n. 1533, o al regolamento 9 dicembre 1926, n. 2480), d'italiano, storia e geografia, o d'italiano, latino, storia e geografia, o di lettere, o diploma di italiano, storia, geografia e cultura fascista rilasciato in base al R. decreto 5 luglio 1934, n. 1185. *b*) Laurea in lettere conseguita entro il 31 dicembre 1924 o, nel caso previsto dall'art. 326 del testo unico approvato con R. decreto 31 agosto 1933, n. 1592, entro il 31 dicembre 1925. *c*) Diploma di materie letterarie degli Istituti superiori di magistero femminile (Regi decreti 9 ottobre 1919, n. 1968, e 25 novembre 1920, n. 1736) o di italiano, latino, storia e geografia degli Istituti superiori di Magistero conseguito entro il 31 dicembre 1924 o, nel caso previsto dall'art. 326 del testo unico approvato con R. decreto 31 agosto 1933, numero 1592, entro il 31 dicembre 1925. *d*) Idoneità in concorsi a cattedre di Regie Scuole agrarie, industriali e commerciali e professionali femminili equiparate, a norma del R. decreto 31 agosto 1933, n. 1162, ad una delle cattedre di cui alla presente classe di concorso, congiunta a laurea o ad uno dei diplomi di studio di cui alla colonna seguente. *e*) Diploma di abilitazione di italiano, storia e geografia e cultura fascista rilasciato in base al R. decreto 27 gennaio 1933, nu-	*a*) Diploma d'abilitazione (rilasciato in base al regolamento 4 settembre 1924, numero 1533, o al regolamento 9 dicembre 1926, n. 2480), di lettere classiche, o di italiano (lettere italiane) e storia, o di italiano, latino (lettere italiane e latino) e storia *b*) Laurea in lettere conseguita dopo il 31 dicembre 1924, salvo il caso previsto alla lettera *b*) della precedente colonna. *c*) Laurea in filosofia. *d*) Diploma di materie letterarie degli Istituti superiori di magistero femminile, o d'italiano, latino, storia e geografia degli Istituti superiori di magistero, conseguito dopo il 31 dicembre 1924, salvo il caso previsto alla lettera *c*) della precedente colonna. *e*) Diploma di lingua e letteratura italiana, o di storia e geografia, o di pedagogia e morale degli istituti superiori di magistero femminile. *f*) Diploma di filosofia e pedagogia conseguito negli Istituti superiori di Magistero. *g*) Diploma ministeriale di abilitazione all'insegnamento medio letterario conseguito prima del 1° gennaio 1906. *h*) Laurea in materie letterarie o in pedagogia rilasciata dalle Facoltà di Magistero in base ai Regi decreti 7 maggio 1936, n. 882 e 30 settembre 1938-XVI, n. 1652,	Diploma di italiano, storia, geografia e cultura fascista.	Lingua e letteratura italiana, storia, geografia e cultura fascista nelle scuole tecniche, nelle scuole professionali femminili e nelle scuole secondarie di avviamento professionale.

(1) I professori di ruolo delle scuole ed istituti di istruzione media tecnica regi o pareggiati di qualunque ordine o grado, che occupino una cattedra equiparata a quella cui dà adito il concorso si considerano pienamente abilitati sempre che posseggano uno dei prescritti titoli di categoria *b*).

* Dei 100 punti a disposizione della commissione giudicatrice, 75 sono attribuiti alle prove di esame e 25 ai titoli.

** Le donne sono ammesse anche al fine dell'assunzione in ruolo (fatta eccezione per le cattedre delle scuole tecniche agrarie).

CONCORSI	CATTEDRE a cui il concorso dà accesso	TITOLI DI AMMISSIONE che hanno pieno valore di abilitazione per le materie messe a concorso Categoria *a)* (1)	TITOLI DI AMMISSIONE che non hanno pieno valore di abilitazione per le materie messe a concorso Categoria *b)*	DIPLOMI di abilitazione che si rilasciano ai concorrenti classificati idonei, ammessi al concorso in virtù di uno dei titoli di categoria *b)*	INSEGNAMENTI per i quali sono validi i diplomi di abilitazione indicati nella precedente colonna
		mero 153, congiunto ad una delle lauree o diplomi rilasciati da Università e da Istituti Superiori che siano però comprese fra i titoli di studio di categoria *b*.			
II. Lettere italiane e storia.	*Istituto tecnico agrario, industriale commerciale e per geometri* (corso superiore): Lettere italiane e storia.	*a)* Diploma di abilitazione (rilasciato in base al regolamento 4 settembre 1924, n. 1533 o al regolamento 9 dicembre 1926, n. 2480 o al R. decreto 26 aprile 1930, n. 485 o al R. decreto 5 luglio 1934, n. 1185), di lettere o di italiano (lettere italiane) e storia, o d'italiano, latino (lettere italiane e latine) e storia, o di lettere italiane, storia e geografia. *b)* Laurea in lettere conseguita entro il 31 dicembre 1924 o, nel caso previsto dall'art. 326 del testo unico approvato con R. decreto 31 agosto 1933, n. 1592, entro il 31 dicembre 1925. *c)* Idoneità in concorsi a cattedre di Regie Scuole agrarie medie di Regie Scuole minerarie, di Regi Istituti industriali, commerciali e nautici, equiparate, a norma del R. decreto 31 agosto 1933, n. 1162, alla cattedra di cui alla presente classe di concorso, congiunta a laurea o ad uno dei diplomi di studio di cui alla colonna seguente.	*a)* Diploma di abilitazione (rilasciato in base al regolamento 4 settembre 1924, n. 1533, o al regolamento 9 dicembre 1926, n. 2480) d'italiano, storia e geografia, o d'italiano, latino, storia e geografia, o di lettere classiche, o diploma d'italiano, storia, geografia e cultura fascista, o di italiano, latino, storia, geografia e cultura fascista, rilasciati in base al R. decreto 5 luglio 1934, n. 1185. *b)* Laurea in lettere conseguita dopo il 31 dicembre 1924, salvo il caso previsto alla lettera *b)* della precedente colonna, o in materie letterarie. *c)* Laurea in filosofia o in pedagogia. *d)* Diploma d'italiano, latino, storia e geografia o di filosofia e pedagogia degli istituti superiori di magistero. *e)* Diploma di lingua e letteratura italiana o di storia e geografia o di materie letterarie (che non abbiano già pieno valore di abilitazione) o di pedagogia e morale degli istituti superiori di magistero femminile	Diploma di lettere italiane e storia.	Lingua e letteratura italiana e storia in qualunque scuola media
III. Lettere italiane.	*Istituto tecnico nautico* (corso superiore): *Istituto tecnico commerciale:* (Corso superiore) Lettere italiane).	*a)* Diploma di abilitazione rilasciato in base al regolamento 4 settembre 1924 n. 1533, o al regolamento 9 dicembre 1926 n. 2480, di lettere o di italiano (lettere italiane) storia o di italiano, latino (lettere italiane e latine) e storia. *b)* Diploma di abilitazione di lettere italiane o di lettere italiane e storia o di lettere italiane e storia e geografia rilasciato in base al regolamento 5 luglio 1934-XII, n. 1185.	*a)* Diploma di abilitazione (rilasciato in base al regolamento 4 settembre 1924, n. 1533, o al regolamento 9 dicembre 1926 n. 2480) di italiano, storia e geografia. *b)* Diploma di abilitazione di italiano, storia, geografia e cultura fascista o di italiano, latino, storia, geografia e cultura fascista, rilasciato in base al regolamento 5 luglio 1934-XII n. 1185.	Diploma di lettere italiane.	Lettere italiane in qualunque scuola.

(1) I professori di ruolo delle scuole ed istituti di istruzione media tecnica regi o pareggiati di qualunque ordine e grado, che occupino una cattedra equiparata a quella cui dà adito il concorso, si considerano pienamente abilitati sempre che posseggano uno dei prescritti titoli di categoria *b)*.

CONCORSI	CATTEDRE a cui il concorso dà accesso	TITOLI DI AMMISSIONE — che hanno pieno valore di abilitazione per le materie messe a concorso Categoria *a*) (1)	TITOLI DI AMMISSIONE — che non hanno pieno valore di abilitazione per le materie messe a concorso Categoria *b*)	DIPLOMI di abilitazione che si rilasciano ai concorrenti classificati idonei, ammessi al concorso in virtù di uno dei titoli di categoria *b*)	INSEGNAMENTI per i quali sono validi i diplomi di abilitazione indicati nella precedente colonna
		c) Laurea in lettere conseguita entro il 31 dicembre 1924 o nel caso previsto dall'art. 326 del testo unico approvato con R. decreto 31 agosto 1933, n. 1592 entro il 31 dicembre 1925. *d*) Idoneità in concorso a cattedre di lettere italiane nei Regi istituti nautici, congiunta a laurea o ad uno dei diplomi di studio di cui alla colonna seguente.	*c*) Laurea in lettere conseguita dopo il 31 dicembre 1924 salvo il caso previsto alla lettera *c*) della precedente colonna; o laurea in materie letterarie. *d*) Laurea in filosofia o in pedagogia. *e*) Diploma di italiano, latino, storia e geografia, o di filosofia e pedagogia degli Istituti superiori di magistero. *f*) Diploma di lingua e letteratura italiana, o di storia e geografia, o di materie letterarie (che non abbiano già pieno valore di abilitazione), o di pedagogia e morale degli Istituti superiori di magistero femminile.		
* IV. Lingua e letteratura straniera (secondo la specificazione del bando) per cattedre di ruolo B. ***	*Scuola tecnica commerciale:* Lingua straniera	*a*) Diploma di abilitazione nella lingua straniera messa a concorso conseguito in base al regolamento 4 settembre 1924, n. 1533, o al regolamento 9 dicembre 1926, n. 2480 o al R. decreto 5 luglio 1934, n. 1185. *b*) Diploma di abilitazione di 1° o di 2° grado conseguito nei corsi post-universitari (R. decreto 18 dicembre 1919, numero 2598) per l'insegnamento della lingua straniera messa a concorso. *c*) Diploma di 1° o di 2° grado per la lingua straniera messa a concorso, rilasciato sino a tutto il 31 dicembre 1924 o sino a tutto il 31 dicembre 1925, nel caso previsto dall'art. 326 del testo unico approvato con Regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592 agli alunni dell'antica sezione di lingue moderne della Regia Accademia scientifico-letteraria di Milano, o alle alunne degli Istituti superiori di Magistero femminile.	*a*) Diploma di abilitazione in una lingua straniera diversa da quella messa a concorso, conseguito in base al regolamento 4 settembre 1924, n. 1533, o al regolamento 9 dicembre 1926, n. 2480. *b*) Diploma di abilitazione di 1° o 2° grado oppure diploma conseguito nei corsi post-universitari (R. decreto 18 dicembre 1919, n. 2598), o nell'antica sezione di lingue moderne della R. Accademia scientifico-letteraria di Milano o negli istituti superiori di magistero femminile per l'insegnamento di una lingua straniera diversa da quella messa a concorso. *c*) Diploma di 1° o di 2° grado per la lingua straniera messa a concorso rilasciato dopo il 31 dicembre 1924 (salvo il caso previsto alla lettera c) della precedente colonna agli alunni dell'antica sezione di lingue moderne della R. accademia scientifico-letteraria di Milano, o alle alunne degli istituti superiori di magistero femminile.	Diploma di 1° grado nella lingua straniera messa a concorso.	Lingua e letteratura straniera, indicata nel diploma nelle scuole tecniche, nelle scuole professionali femminili, nelle scuole secondarie d'avviamento professionale e in tutte le scuole medie di 1° grado.

(1) I professori di ruolo delle scuole ed istituti di istruzione media tecnica regi o pareggiati di qualunque ordine e grado che occupino una cattedra equiparata a quella cui dà adito il concorso, si considerano pienamente abilitati sempre che posseggano uno dei prescritti titoli di categoria *b*).

* Dei 100 punti a disposizione della commissione giudicatrice 75 sono attribuiti alle prove di esame, 25 ai titoli.

*** Le donne sono ammesse anche al fine dell'assunzione in ruolo.

CONCORSI	CATTEDRE a cui il concorso dà accesso	TITOLI DI AMMISSIONE		DIPLOMI di abilitazione che si rilasciano ai concorrenti classificati idonei, ammessi al concorso in virtù di uno dei titoli di categoria *b*)	INSEGNAMENTI per i quali sono validi i diplomi di abilitazione indicati nella precedente colonna
		che hanno pieno valore di abilitazione per le materie messe a concorso Categoria *a*) (1)	che non hanno pieno valore di abilitazione per le materie messe a concorso Categoria *b*)		
		d) Diploma nella lingua straniera messa a concorso conseguito presso il Regio istituto di scienze economiche e commerciali di Venezia prima del 2 febbraio 1924. *e*) Idoneità in concorso a cattedre di lingua francese, tedesca od inglese (a seconda della cattedra messa a concorso) in Regie scuole commerciali o di tirocinio femminili o professionali femminili, o in Regi istituti industriali, commerciali e nautici, congiunta a laurea o ad uno dei diplomi di studio di cui alla colonna seguente.	*d*) Diploma nella lingua straniera messa a concorso conseguito presso il R. istituto di scienze economiche e commerciali di Venezia dal 2 febbraio 1924 in poi. *e*) Diploma di italiano, latino, storia e geografia degli istituti superiori di magistero. *f*) Laurea in materie letterarie o in pedagogia rilasciata dalla facoltà di magistero in base ai Regi decreti 7 maggio 1936-XIV, n. 882 e 30 settembre 1938-XVI, n. 1652. *g*) Diploma di filosofia e pedagogia conseguito negli istituti superiori di magistero. *h*) Diploma di lingua e letteratura italiana o di storia e geografia o di materie letterarie o di pedagogia e morale conseguito negli istituti superiori di magistero femminile. *i*) Diploma per la lingua straniera diversa da quella messa a concorso o laurea per qualunque lingua straniera conseguita presso il R. istituto superiore di scienze economiche e commerciali di Venezia. *l*) Diploma nella lingua straniera messa a concorso rilasciato dal R. istituto orientale di Napoli dopo il suo riordinamento disposto col R. decreto 15 agosto 1925, n. 1603. *m*) Laurea in lettere o filosofia, o in giurisprudenza, o in scienze politiche, o in scienze economiche e commerciali, o in scienze economiche marittime, o in economia e commercio, o in scienze coloniali. *n*) Laurea in scienze politiche e coloniali rilasciata dal Regio istituto superiore di studi commerciali, coloniali ed attuariali di Roma (Regi decreti 12 marzo 1908, n. 104 e 28 settembre 1911, n. 1109).		

(1) I professori di ruolo delle scuole e istituti di istruzione media tecnica regi o pareggiati di qualunque ordine e grado, che occupino una cattedra equiparata a quella cui dà adito il concorso, si considerano pienamente abilitati sempre che posseggano uno dei prescritti titoli di categoria *b*)

CONCORSI	CATTEDRE a cui il concorso dà accesso	TITOLI DI AMMISSIONE che hanno pieno valore di abilitazione per le materie messe a concorso Categoria *a)* (1)	che non hanno pieno valore di abilitazione per le materie messe a concorso Categoria *b)*	DIPLOMI di abilitazione che si rilasciano ai concorrenti classificati idonei, ammessi al concorso in virtù di uno dei titoli di categoria *b)*	INSEGNAMENTI per i quali sono validi i diplomi di abilitazione indicati nella precedente colonna
			o) Laurea in lingue e letterature straniere rilasciata dalle facoltà di magistero. *p)* Laurea in lingue moderne rilasciata dal R. istituto superiore di economia e commercio di Venezia. *q)* Laurea in lingue e letterature straniere rilasciata dal Regio istituto superiore di economia e commercio di Venezia. *r)* Laurea in lingue, letterature e istituzioni orientali o in lingue, letterature e istituzioni europee, rilasciata dal Regio istituto superiore orientale di Napoli.		
***. V. Lingua e letteratura straniera (secondo la specificazione del bando) per cattedre di ruolo A.	*Istituto tecnico industriale, commerciale e nautico* (corso superiore): Lingua straniera.	*a)* Diploma di abilitazione nella lingua straniera messa a concorso conseguito in base al regolamento 4 settembre 1924, n. 1533. *b)* Diploma di abilitazione di 2° grado per la lingua straniera messa a concorso conseguito in base al regolamento 9 dicembre 1926, n. 2480 o alle disposizioni anteriori al regolamento 4 settembre 1924, n. 1533, o al R. decreto 5 luglio 1934, n. 1185. *c)* Diploma conseguito nei corsi post-universitari (R. decreto 18 dicembre 1919, n. 2598) per l'insegnamento della lingua straniera messa a concorso. *d)* Diploma di 2° grado, per la lingua straniera messa a concorso, rilasciato sino a tutto il 31 dicembre 1924 (o sino a tutto il 31 dicembre 1925, nel caso previsto dall'art. 326 del testo unico approvato con R. decreto 31 agosto 1933, n. 1592) agli alunni dell'antica sezione di lingue moderne della Regia accademia scientifico-letteraria di Milano o alle alunne degli istituti superiori di magistero femminili.	*a)* Diploma di abilitazione per la lingua straniera diversa da quella messa a concorso conseguito in base al regolamento 4 settembre 1924, n. 1533. *b)* Diploma di abilitazione di 2° grado per lingua straniera diversa da quella messa a concorso conseguito in base al regolamento 9 dicembre 1926 n. 2480, o alle disposizioni anteriori al regolamento 4 settembre 1924, n. 1533, o nei corsi post-universitari (R. decreto 18 dicembre 1919, n. 2598) o nell'antica sezione di lingue moderne della Regia accademia scientifico-letteraria di Milano, o negli Istituti superiori di magistero femminile. *c)* Diploma di 2° grado per la lingua straniera messa a concorso rilasciato dopo il 31 dicembre 1924 (salvo il caso previsto alla lettera *d)* della precedente colonna) agli alunni dell'antica sezione di lingue moderne della R. accademia scientifico-letteraria di Milano, o alle alunne degli istituti superiori di magistero femminile.	Diploma di 2° grado nella lingua straniera messa a concorso.	Lingua e letteratura straniera indicata nel diploma per tutte le scuole medie e per le scuole secondarie d'avviamento professionale.

(1) I professori di ruolo delle scuole ed istituti di istruzione media tecnica regi o pareggiati di qualunque ordine e grado, che occupino una cattedra equiparata a quella cui dà adito il concorso, si considerano pienamente abilitati sempre che posseggano uno dei prescritti titoli di categoria *b)*.

* * * Le donne sono ammesse anche al fine dell'assunzione in ruolo.

CONCORSI	CATTEDRE a cui il concorso dà accesso	TITOLI DI AMMISSIONE che hanno pieno valore di abilitazione per le materie messe a concorso Categoria a) (1)	TITOLI DI AMMISSIONE che non hanno pieno valore di abilitazione per le materie messe a concorso Categoria b)	DIPLOMI di abilitazione che si rilasciano ai concorrenti classificati idonei, ammessi al concorso in virtù di uno dei titoli di categoria b)	INSEGNAMENTI per i quali sono validi i diplomi di abilitazione indicati nella precedente colonna
		e) Diploma nella lingua straniera messa a concorso rilasciato prima del 2 febbraio 1924 agli allievi iscritti al R. Istituto superiore di scienze economiche e commerciali di Venezia. f) Idoneità in concorso a cattedre di francese, inglese o tedesco (a seconda della cattedra messa a concorso) in Regi istituti commerciali industriali e nautici, congiunta a laurea o a uno dei diplomi di studio di cui alla colonna seguente.	d) Diploma nella lingua straniera messa a concorso rilasciato dal 2 febbraio 1924 in poi agli allievi inscritti al Regio istituto superiore di scienze economiche e commerciali di Venezia. e) Diploma d'italiano, latino, storia e geografia degli Istituti superiori di Magistero. f) Diploma di filosofia e pedagogia conseguito negli istituti superiori di magistero. g) Diploma di grado superiore nella lingua straniera messa a concorso rilasciato dal R. istituto orientale di Napoli dopo il suo riordinamento disposto col Regio decreto-legge 15 agosto 1925, n. 1603. h) Laurea per qualunque lingua straniera e diploma per lingua straniera diversa da quella messa a concorso rilasciato agli allievi inscritti al Regio istituto superiore di scienze economiche e commerciali di Venezia. i) Laurea in lettere, o in filosofia, o in giurisprudenza, o in scienze politiche, o in scienze economiche e commerciali, o in scienze economico-marittime, o in economia e commercio e in scienze coloniali. l) Laurea in scienze politiche e coloniali rilasciata dal Regio Istituto superiore di studi commerciali, coloniali ed attuariali di Roma (Regi decreti 12 marzo 1908 e 28 settembre 1911, n. 1109). m) Laurea in materie letterarie o in pedagogia rilasciata dalle facoltà di magistero. n) Laurea in lingue e letterature straniere rilasciata dalla Facoltà di magistero. o) Laurea in lingue moderne, rilasciata dal Regio istituto superiore di economia e commercio di Venezia.		

(1) I professori di ruolo delle scuole ed istituti di istruzione media tecnica regi o pareggiati di qualunque ordine e grado, che occupino una cattedra equiparata a quella cui dà adito il concorso si considerano pienamente abilitati sempre che posseggano uno dei prescritti titoli di categoria b).

CONCORSI	CATTEDRE a cui il concorso dà accesso	TITOLI DI AMMISSIONE che hanno pieno valore di abilitazione per le materie messe a concorso Categoria *a*) (1)	che non hanno pieno valore di abilitazione per le materie messe a concorso Categoria *b*)	DIPLOMI di abilitazione che si rilasciano ai concorrenti classificati idonei, ammessi al concorso in virtù di uno dei titoli di categoria *b*)	INSEGNAMENTI per i quali sono validi i diplomi di abilitazione indicati nella precedente colonna
			p) Laurea in lingue e letterature straniere rilasciata dal Regio istituto superiore di economia e commercio di Venezia. *q*) Laurea in lingue, letterature e istituzioni orientali, o in lingue, letterature e istituzioni europee rilasciata dal Regio istituto superiore orientale di Napoli.		
VI. Matematica.	*Istituto tecnico industriale:* Matematica. *Istituto tecnico nautico* (corso superiore): Matematica e disegno geometrico. *Istituto tecnico commerciale* (corso superiore): Matematica.	*a*) Diploma di abilitazione di matematica e fisica rilasciato in base al regolamento 4 settembre 1924, n. 1533, o al regolamento 9 dicembre 1926, n. 2480. *b*) Diploma di abilitazione di matematica (2° grado) o di matematica e fisica, rilasciato in base al R. decreto 5 luglio 1934, n. 1185. *c*) Laurea in matematica o in scienze fisiche e matematiche conseguita entro il 31 dicembre 1924 o, nel caso previsto dall'articolo 326 del testo unico approvato con R. decreto 31 agosto 1933, n. 1592, entro il 31 dicembre 1925. *d*) Idoneità in concorso a cattedre di matematica o di matematica e fisica in Regi istituti industriali e commerciali o di matematica e disegno geometrico in Regi istituti nautici, congiunta a laurea o ad uno dei diplomi di studio di cui alla colonna seguente.	*a*) Diploma di abilitazione di matematica rilasciato in base al regolamento 4 settembre 1924, n. 1533. *b*) Diploma di abilitazione di fisica rilasciato in base al R. decreto 5 luglio 1934 n. 1185. *c*) Laurea in matematica o in scienze fisiche e matematiche conseguita dopo il 31 dicembre 1924, o, nel caso previsto alla lettera *c*) della precedente colonna, entro il 31 dicembre 1925 o in scienze matematiche o in matematica e fisica. *d*) Laurea in fisica o in ingegneria o in discipline nautiche.	Diploma di 2° grado in matematica.	Matematica negli istituti tecnici industriali. Matematica e disegno geometrico negli istituti tecnici nautici.
* * * * VII. Matematica e fisica.	*Istituto tecnico industriale commerciale e per geometri* (corso superiore): Matematica e fisica.	*a*) Diploma di abilitazione di matematica e fisica rilasciato in base al regolamento 4 settembre 1924 n. 1533, o al regolamento 9 dicembre 1926 n. 2480 o al R. decreto 5 luglio 1934 n. 1185. *b*) Laurea in scienze fisiche e matematiche conseguita entro il 31 dicembre 1924, o, nel caso previsto dall'art. 326 del testo unico approvato con R. decreto 31 agosto 1933, n. 1592, entro il 31 dicembre 1925.	*a*) Diploma di abilitazione di matematica rilasciato in base al regolamento 4 settembre 1924, n. 1533. *b*) Laurea in scienze fisiche e matematiche conseguito dopo il 31 dicembre 1924, salvo il caso previsto alla lettera *b*) della precedente colonna. *c*) Laurea in matematica o in fisica o in ingegneria o in discipline nautiche.	Diploma di matematica e fisica.	Matematica e fisica in qualunque scuola media.

(1) I professori di ruolo delle scuole ed istituti di istruzione media tecnica regi o pareggiati di qualunque ordine e grado che occupino una cattedra equiparata a quella cui dà adito il concorso, si considerano pienamente abilitati sempre che posseggano uno dei prescritti titoli di categoria *b*).

* * * * Le donne sono ammesse anche al fine dell'assunzione in ruolo (fatta eccezione per le cattedre degli istituti tecnici industriali).

CONCORSI	CATTEDRE a cui il concorso dà accesso	TITOLI DI AMMISSIONE che hanno pieno valore di abilitazione per le materie messe a concorso Categoria *a)* (1)	TITOLI DI AMMISSIONE che non hanno pieno valore di abilitazione per le materie messe a concorso Categoria *b)*	DIPLOMI di abilitazione che si rilasciano ai concorrenti classificati idonei, ammessi al concorso in virtù di uno dei titoli di categoria *b)*	INSEGNAMENTI per i quali sono validi i diplomi di abilitazione indicati nella precedente colonna
		c) Idoneità in concorso di matematica o in concorso di fisica o di matematica e fisica, o di fisica ed elementi di chimica nei Regi istituti industriali, commerciali e nautici congiunta a laurea o ad uno dei diplomi di studio di cui alla colonna seguente.	*d)* Diploma di scienze fisiche e naturali rilasciato dalle Regie università di Roma e di Napoli e dall'Istituto di studi superiori di Firenze alle alunne delle soppresse sezioni di scienze degli istituti superiori di magistero (R. decreto 25 novembre 1920 n. 1736). *e)* Laurea in scienze matematiche o in matematica e fisica. *f)* Laurea in scienze geologiche.		
* * * * VIII. Chimica e merceologia.	*Istituto tecnico industriale e per geometri* (corso superiore): Chimica. *Istituto tecnico commerciale:* Chimica e merceologia. Chimica, merceologia generale, mineralogia, tecnica ed esercitazioni.	*a)* Diploma di abilitazione di chimica rilasciato in base al regolamento 4 settembre 1924, n. 1533, o al regolamento 9 dicembre 1926, n. 2480. *b)* Diploma di abilitazione di chimica e merceologia rilasciato in base al R. decreto 5 luglio 1934 n. 1185. *c)* Laurea in chimica o in chimica e farmacia o in chimica industriale conseguita entro il 31 dicembre 1924, o nel caso previsto dall'art. 326 del testo unico approvato con R. decreto 31 agosto 1933, n. 1592, entro il 31 dicembre 1925. *d)* Idoneità in concorsi di chimica in Regie scuole agrarie medie, in Regie scuole medie minerarie ed in Regi istituti industriali, e di scienze e merceologia nei Regi istituti commerciali congiunta a laurea o ad uno dei diplomi di studio di cui nella colonna seguente.	*a)* Diploma di abilitazione di scienze e chimica rilasciato in base al regolamento 4 settembre 1924 n. 1533, o al regolamento 9 dicembre 1926 n. 2480. *b)* Diploma di abilitazione di scienze, geografia, chimica e merceologia, rilasciato in base al R. decreto 5 luglio 1934 n. 1185. *c)* Laurea in chimica o in chimica e farmacia o in chimica industriale conseguita dopo il 31 dicembre 1924, salvo il caso previsto alla lettera *c)* della precedente colonna. *d)* Laurea in chimica tecnica o in ingegneria chimica.	Diploma di chimica e merceologia.	Chimica e merceologia in qualunque scuola media.
* IX. Scienze e merceologia. * * *	*Scuola tecnica commerciale:* Scienze naturali e fisica, merceologia.	*a)* Idoneità conseguita in un concorso a cattedre di scienze e merceologia in regia scuola o in Regio istituto commerciale o in Regia scuola professionale femminile, congiunta a laurea o ad uno dei diplomi di studio di cui alla colonna seguente.	*a)* Diploma di abilitazione di scienze o di chimica rilasciato in base al regolamento 4 settembre 1924, n. 1533, o al regolamento 9 dicembre 1926, n. 2480. *b)* Laurea in chimica, o in chimica e farmacia o in chimica industriale, o in scienze	Diploma di scienze e merceologia.	Scienze naturali e merceologia nelle scuole tecniche commerciali e nelle scuole professionali femminili.

(1) I professori di ruolo delle scuole ed istituti di istruzione media tecnica regi o pareggiati di qualunque ordine e grado, che occupino una cattedra equiparata a quella cui dà adito il concorso si considerano pienamente abilitati sempre che posseggano uno dei prescritti titoli di categoria *b)*.

* * * * Le donne sono ammesse anche al fine dell'assunzione in ruolo (fatta eccezione per le cattedre degli istituti tecnici industriali).

* Dei 100 punti a disposizione della Commissione giudicatrice, 75 sono attribuiti alle prove di esame e 25 ai titoli.

* * * Le donne sono ammesse anche al fine dell'assunzione in ruolo.

CONCORSI	CATTEDRE a cui il concorso dà accesso	TITOLI DI AMMISSIONE — che hanno pieno valore di abilitazione per le materie messe a concorso Categoria *a*) (1)	TITOLI DI AMMISSIONE — che non hanno pieno valore di abilitazione per le materie messe a concorso Categoria *b*)	DIPLOMI di abilitazione che si rilasciano ai concorrenti classificati idonei, ammessi al concorso in virtù di uno dei titoli di categoria *b*)	INSEGNAMENTI per i quali sono validi i diplomi di abilitazione indicati nella precedente colonna
	Scuola professionale femminile: Scienze naturali e merceologia.	*b*) Diploma di abilitazione di scienze e chimica rilasciato in base al Regio decreto 4 settembre 1924, n. 1533, o al regolamento 9 dicembre 1926 n. 2480. *c*) Diploma di abilitazione in scienze e merceologia conseguito in base al R. decreto 5 luglio 1934, n. 1185. *d*) Diploma di abilitazione di matematica, scienze fisiche e naturali, igiene e merceologia rilasciato in base al regolamento 27 gennaio 1933, n. 153. *e*) Diploma di abilitazione in scienze, geografia, chimica e merceologia rilasciato in base al R. decreto 5 luglio 1934, n. 1185.	naturali, o in scienze naturali e fisiche o in fisica, o in chimica tecnica o in ingegneria chimica o in scienze biologiche o in scienze geologiche. *c*) Laurea in scienze agrarie o in scienze forestali. *d*) Diploma di scienze fisiche e naturali rilasciato dalle Regie università di Roma e di Napoli e dall'istituto di studi superiori di Firenze alle alunne delle soppresse sezioni di scienze degli istituti superiori di magistero femminile (Regio decreto 25 novembre 1920, n. 1737).		
*** X. Disegno.	*Istituto tecnico per geometri.* Disegno e disegno architettonico ed ornamentale.	*a*) Diploma di abilitazione all'insegnameto del disegno conseguito in base alle disposizioni anteriori al regolamento 4 settembre 1924, n. 1533 o ai regolamenti 4 settembre 1924, n. 1533 o 9 dicembre 1926 n. 2480 o al R. decreto 5 luglio 1934 n. 1185. *b*) Diploma di architetto civile, o laurea delle scuole superiori di architettura o delle antiche sezioni di architettura delle scuole di applicazione o dei politecnici conseguiti entro il 31 dicembre 1924 o, nel caso previsto dall'art. 326 del testo unico approvato con R. decreto 31 agosto 1933, n. 1592, entro il 31 dicembre 1925. *c*) Diploma di professore di disegno architettonico conseguito prima del 2 febbraio 1924. *d*) Diploma di abilitazione della scuola superiore di ornato presso il regio politecnico di Torino, rilasciato sino a tutto l'anno 1923.	*a*) Diploma di maturità propria del liceo artistico, licenza da istituto d'arte; licenza da liceo femminile (articolo 68 Regio decreto 31 dicembre 1923, n. 3123), in base al regolamento 4 settembre 1924, n. 1533, o al regolamento 9 dicembre 1926, n. 2480. *b*) Diploma di architetto civile, o laurea delle scuole superiori di architettura o delle antiche sezioni di architettura delle scuole di applicazione e dei politecnici, (se conseguiti dopo il 31 dicembre 1924) salvo il caso previsto alla lettera *b*) dalla precedente colonna). *c*) Diploma di professore di disegno architettonico conseguito dal 2 febbraio 1924 in poi. *d*) Diploma o certificato rilasciato negli anni 1924 e 1925 agli alunni inscritti negli anni precedenti all'antica scuola superiore di ornato presso il Regio politecnico di Torino.	Diploma di disegno.	Disegno in tutte le scuole ed istituti di istruzione media (fatta eccezione delle scuole professionali femminili, delle scuole di magistero professionale per la donna e delle scuole ed istituti tecnici industriali).

(1) I professori di ruolo delle scuole ed istituti di istruzione media tecnica regi o pareggiati di qualunque ordine e grado, che occupino una cattedra equiparata a quella cui dà adito il concorso si considerano pienamente abilitati sempre che posseggano uno dei prescritti titoli di categoria *b*).

*** Le donne sono ammesse anche al fine dell'assunzione in ruolo.

CONCORSI	CATTEDRE a cui il concorso dà accesso	TITOLI DI AMMISSIONE che hanno pieno valore di abilitazione per le materie messe a concorso Categoria *a*) (1)	TITOLI DI AMMISSIONE che non hanno pieno valore di abilitazione per le materie messe a concorso Categoria *b*)	DIPLOMI di abilitazione che si rilasciano ai concorrenti classificati idonei, ammessi al concorso in virtù di uno dei titoli di categoria *b*)	INSEGNAMENTI per i quali sono validi i diplomi di abilitazione indicati nella precedente colonna
		e) Patente di abilitazione all'insegnamento artistico nelle scuole già dipendenti dal Ministero di Agricoltura, industria e commercio e dal Ministero dell'economia nazionale conseguita in base al regolamento 9 marzo 1905 e successive modificazioni. *f*) Idoneità in concorso a cattedre di disegno equiparate, a norma del R. decreto 31 agosto 1933, n. 1162, alla cattedra di cui alla presente classe di concorso, congiunta a laurea o ad uno dei diplomi di studio di cui nella colonna seguente.	*e*) Diploma di licenza dal corso medio o dai corsi speciali, rilasciato dalle accademie o istituti di Belle arti sino a tutta la sessione autunnale dell'anno 1924.		
XI. Costruzioni e disegno di costruzioni.	*Istituto tecnico industriale:* Costruzioni edili stradali e idrauliche, disegno di costruzioni. *Istituto tecnico per geometri* (corso superiore): Costruzioni e disegno di costruzioni.	*a*) Diploma di abilitazione di costruzioni e topografia rilasciato in base al regolamento 4 settembre 1924, n. 1533 o al regolamento 9 dicembre 1926, n. 2480. *b*) Diploma di abilitazione di costruzioni e di disegno di costruzioni, o di tecnologia delle costruzioni, impianto del cantiere ed estimo rilasciato in base al R. decreto 5 luglio 1934, n. 1185. *c*) Laurea in ingegneria o in architettura conseguita entro il 31 dicembre 1924 o, nel caso previsto dall'art. 326 del testo unico approvato con R. decreto 31 agosto 1933, n. 1592 entro il 31 dicembre 1925. *d*) Idoneità in concorso a cattedre di Regi istituti industriali equiparate a norma del R. decreto 31 agosto 1933, n. 1162, alla prima cattedra di cui alla presente classe di concorso, congiunta a laurea o ad uno dei diplomi di studio di cui nella colonna seguente.	*a*) Laurea in ingegneria o in architettura conseguita dopo il 31 dicembre 1924 salvo il caso previsto alla lettera *c*) della precedente colonna.	Diploma di costruzioni e disegno di costruzioni.	Costruzioni e disegno di costruzioni nei RR. Istituti tecnici industriali e per geometri. Resistenza dei materiali nei Regi Istituti tecnici industriali. Geometria descrittiva e disegno relativo nei Regi Istituti tecnici industriali per minerari.

(1) I professori di ruolo delle scuole ed istituti di istruzione media tecnica regi o pareggiati di qualunque ordine e grado, che occupino una cattedra equiparata a quella cui dà adito il concorso, si considerano pienamente abilitati sempre che posseggano uno dei prescritti titoli di categoria *b*).

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re d'Italia e di Albania
Imperatore d'Etiopia
Il Ministro per l'educazione nazionale:
BOTTAI

TABELLA B.

Scuola tecnica agraria

CONCORSI	CATTEDRE a cui il concorso dà accesso	TITOLI DI AMMISSIONE che hanno pieno valore di abilitazione per le materie messe a concorso Categoria a) (1)	TITOLI DI AMMISSIONE che non hanno pieno valore di abilitazione per le materie messe a concorso Categoria b)	DIPLOMI di abilitazione che si rilasciano ai concorrenti classificati idonei, ammessi al concorso in virtù di uno dei titoli di categoria b)	INSEGNAMENTI per i quali sono validi i diplomi di abilitazione indicati nella precedente colonna
* I. Scienze fisiche e naturali e industrie agrarie.	*Scuola tecnica* a indirizzo agrario: Elementi di fisica scienze naturali, patologia vegetale, elementi di chimica, industrie agrarie. Elementi di fisica scienze naturali, patologia vegetale, elementi di chimica e industrie agrarie, caseificio.	a) Diploma di abilitazione di scienze fisiche e naturali e industrie agrarie rilasciato in base al R. decreto 5 luglio 1934 n. 1185. b) Laurea in scienze agrarie conseguita anteriormente al 2 febbraio 1924.	a) Laurea in scienze agrarie conseguita dal 2 febbraio 1924 in poi. b) Laurea in fisica o in scienze o in scienze naturali e fisiche o in scienze forestali o in scienze naturali o in scienze biologiche.	Diploma di scienze fisiche e naturali e industrie agrarie.	Elementi di fisica, scienze naturali, patologia vegetale, elementi di chimica e industrie agrarie nelle scuole tecniche a indirizzo agrario.
II. Agraria, computisteria rurale, legislazione rurale agrimensura.	*Scuola tecnica* a indirizzo agrario: Agraria ed economia rurale, computisteria rurale, legislazione rurale agrimensura e disegno relativo.	a) Diploma di abilitazione di agraria rilasciato in base al regolamento 4 settembre 1924 n. 1533, o al regolamento 9 dicembre 1926 n. 2480. b) Diploma di abilitazione di agraria, computisteria rurale, legislazione rurale, agrimensura, rilasciato in base al R. decreto 5 luglio 1934 n. 1185. c) Diploma di abilitazione di agricoltura rilasciato in base al R. decreto 5 luglio 1934 n. 1185. d) Laurea in scienze agrarie conseguita anteriormente al 2 febbraio 1924.	a) Laurea in scienze agrarie conseguita dal 2 febbraio 1924 in poi o laurea in scienze forestali.	Diploma di agraria, computisteria rurale, legislazione rurale e agrimensura.	Agraria ed economia rurale, computisteria rurale, legislazione rurale, agrimensura e disegno relativo nelle scuole tecniche a indirizzo agrario e nelle scuole secondarie di avviamento professionale di tipo grario.
III. Agraria e materie tecniche inerenti al l'orticoltura.	*Scuola tecnica* a indirizzo agrario specializzata per l'orticoltura: Agraria, economia rurale ed orticola, frutticoltura, orticoltura,	a) Diploma di abilitazione di agraria in base al regolamento 4 settembre 1924 n. 1533, o al regolamento 9 dicembre 1926 n. 2480. b) Diploma di abilitazione di agraria e di materie tecniche inerenti all'orticoltura rilasciato in base al R. decreto 5 luglio 1934 n. 1185.	a) Laurea in scienze agrarie conseguita dal 2 febbraio 1924 in poi o laurea in scienze forestali.	Diploma di agraria e di materie tecniche inerenti all'orticoltura.	Agraria, economia rurale ed orticola, frutticoltura, orticoltura, giardinaggio, industrie orticole nelle scuole tecniche a indirizzo agrario.

(1) I professori di ruolo delle scuole ed istituti di istruzione media tecnica regi o pareggiati di qualunque ordine e grado, che occupino una cattedra equiparata a quella cui dà adito il concorso si considerano pienamente abilitati sempre che posseggano uno dei prescritti titoli di categoria b).

* Dei 100 punti a disposizione della Commissione giudicatrice, 75 sono attribuiti alle prove di esame e 25 ai titoli.

CONCORSI	CATTEDRE a cui il concorso dà accesso	TITOLI DI AMMISSIONE: che hanno pieno valore di abilitazione per le materie messe a concorso Categoria *a*) (1)	TITOLI DI AMMISSIONE: che non hanno pieno valore di abilitazione per le materie messe a concorso Categoria *b*)	DIPLOMI di abilitazione che si rilasciano ai concorrenti classificati idonei, ammessi al concorso in virtù di uno dei titoli di categoria *b*)	INSEGNAMENTI per i quali sono validi i diplomi di abilitazione indicati nella precedente colonna
	giardinaggio, industrie orticole.	*c*) Diploma di abilitazione di orticoltura rilasciato in base al R. decreto 5 luglio 1934, n. 1185. *d*) Laurea in scienze agrarie conseguita anteriormente al 2 febbraio 1924.			
IV. Agraria e materie tecniche viticolo-enologiche.	*Scuola tecnica* a indirizzo agrario specializzata per la viticoltura e l'enologia: Agraria, economia rurale e viticolo-enologica, viticoltura, enologia, computisteria rurale e viticolo enologica.	*a*) Diploma di abilitazione di agraria rilasciato in base al regolamento 4 settembre 1924 n. 1533, o al regolamento 9 dicembre 1926 n. 2480. *b*) Diploma di abilitazione di agraria e di materie tecniche viticolo-enologiche rilasciato in base al R. decreto 5 luglio 1934, n. 1185. *c*) Diploma di abilitazione di viticoltura e di enologia rilasciato in base al R. decreto 5 luglio 1934, n. 1185. *d*) Laurea in scienze agrarie conseguita anteriormente al 2 febbraio 1924.	*a*) Laurea in scienze agrarie conseguita dal 2 febbraio 1924 in poi o laurea in scienze forestali.	Diploma di agraria e di materie tecniche viticolo-enologiche.	Agraria, economia rurale e viticolo-enologica, viticoltura, enologia, computisteria rurale e viticolo-enologica nelle Scuole tecniche a indirizzo agrario.
V. Agraria e materie tecniche olivicolo-olearie.	*Scuola tecnica* a indirizzo agrario specializzata per l'olivicoltura e lo oleificio. Agraria, economia rurale e olivicolo olearia, olivicoltura e oleificio, computisteria rurale e olivicolo-olearia.	*a*) Diploma di abilitazione di agraria rilasciato in base al regolamento 4 settembre 1924 n. 1533, o al regolamento 9 dicembre 1926, n. 2480. *b*) Diploma di abilitazione di agraria e di materie tecniche olivicolo-olearie rilasciato in base al R. decreto 5 luglio 1934 n. 1185. *c*) Diploma di abilitazione di olivicoltura e oleificio rilasciato in base al R. decreto 5 luglio 1934, n. 1185. *d*) Laurea in scienze agrarie conseguita anteriormente al 2 febbraio 1924.	*a*) Laurea in scienze agrarie conseguita dal 2 febbraio 1924 in poi o laurea in scienze forestali.	Diploma di agraria e materie tecniche olivicolo-olearie.	Agraria economia rurale e olivicolo-olearia, olivicoltura e oleificio, computisteria rurale e olivicolo-olearia nelle scuole tecniche a indirizzo agrario.

(1) I professori di ruolo delle scuole od istituti d'istruzione media tecnica regi o pareggiati di qualunque ordine e grado che occupino una cattedra equiparata a quella cui dà adito il concorso, si considerano pienamente abilitati sempre che posseggano uno dei prescritti titoli di categoria *b*).

CONCORSI	CATTEDRE a cui il concorso dà accesso	TITOLI DI AMMISSIONE		DIPLOMI di abilitazione che si rilasciano ai concorrenti classificati idonei, ammessi al concorso in virtù di uno dei titoli di categoria *b*)	INSEGNAMENTI per i quali sono validi i diplomi di abilitazione indicati nella precedente colonna
		che hanno pieno valore di abilitazione per le materie messe a concorso Categoria *a*) (1)	che non hanno pieno valore di abilitazione per le materie messe a concorso Categoria *b*)		
VI. Agraria e zootecnia.	*Scuola tecnica* a indirizzo agrario specializzata per la zootecnia e il caseificio. **Agraria economia rurale e zootecnico - casearia, zootecnica, computisteria rurale e zootecnico - casearia.**	*a*) Diploma di abilitazione di agraria rilasciato in base al regolamento 4 settembre 1924, n. 1533, o al regolamento 9 dicembre 1926, n. 2480. *b*) Diploma di abilitazione di agraria e zootecnia, rilasciato in base al R. decreto 5 luglio 1934, n. 1185. *c*) Diploma di abilitazione di zootecnia, rilasciato in base al R. decreto 5 luglio 1934 n. 1185, purchè congiunto a laurea in scienze agrarie. *d*) Laurea in scienze agrarie conseguita anteriormente al 2 febbraio 1924.	*a*) **Laurea in scienze agrarie conseguita dal 2 febbraio 1924 in poi, o laurea in scienze forestali.**	Diploma di agraria e zootecnia.	**Agraria, economia rurale e zootecnico-casearia, zootecnia, computisteria rurale e zootecnico-casearia nelle scuole tecniche a indirizzo agrario.**

(1) I professori di ruolo delle scuole ed istituti di istruzione media tecnica regi o pareggiati di qualunque ordine e grado che occupino una cattedra equiparata a quella cui dà adito il concorso, si considerano pienamente abilitati sempre che posseggano uno dei prescritti titoli di categoria *b*).

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re d'Italia e di Albania
Imperatore d'Etiopia

Il Ministro per l'educazione nazionale
BOTTAI

TABELLA C₄

Istituto tecnico agrario

CONCORSI	CATTEDRE a cui il concorso dà accesso	TITOLI DI AMMISSIONE: che hanno pieno valore di abilitazione per le materie messe a concorso Categoria a) (1)	TITOLI DI AMMISSIONE: che non hanno pieno valore di abilitazione per le materie messe a concorso Categoria b)	DIPLOMI di abilitazione che si rilasciano ai concorrenti classificati idonei, ammessi al concorso in virtù di uno dei titoli di categoria b)	INSEGNAMENTI per i quali sono validi i diplomi di abilitazione indicati nella precedente colonna
I. Scienze naturali geografia e patologia vegetale.	*Istituto tecnico agrario:* Scienze naturali, geografia e patologia vegetale. Scienze naturali, geografia e patologia vegetale, patologia viticolo-enologica, zimotecnia. Scienze naturali, geografia, patologia vegetale, patologia ed entomologia orticole. Scienze naturali, patologia vegetale, patologia dell'olivo. Scienze naturali, patologia vegetale, botanica e patologia del tabacco.	*a)* Diploma di abilitazione di scienze e chimica rilasciato in base al regolamento 4 settembre 1924, n. 1533, o al regolamento 9 dicembre 1926, n. 2480. *b)* Diploma di abilitazione di scienze naturali, geografia e patologia vegetale rilasciato in base al R. decreto 5 luglio 1934 n. 1185. *c)* Laurea in scienze naturali conseguita entro il 31 dicembre 1924 o, nel caso previsto dall'art. 326 del testo unico approvato con R. decreto 31 agosto 1933, n. 1592, entro il 31 dicembre 1925. *d)* Idoneità in concorso a cattedre di scienze fisiche e naturali e patologia vegetale di Scuole agrarie medie, congiunta a laurea.	*a)* Laurea in scienze naturali conseguita dopo il 31 dicembre 1924, salvo il caso previsto alla lettera *c)* della precedente colonna. *b)* Laurea in scienze naturali e fisiche o in scienze agrarie. *c)* Laurea in geografia o in scienze biologiche o in scienze geologiche.	Diploma di scienze naturali, geografia e patologia vegetale.	Scienze naturali, geografia, patologia vegetale, zimotecnia negli istituti tecnico agrari.
II. Chimica e industrie agrarie.	*Istituto tecnico agrario:* Chimica generale inorganica e organica, chimica agraria, industrie agrarie. Chimica generale inorganica e organica, chimica agraria, industrie agrarie, chimica viticolo-enologica. Chimica generale inorganica e organica, chimica	*a)* Diploma di abilitazione di chimica rilasciato in base al regolamento 4 settembre 1924 n. 1533, o al regolamento 9 dicembre 1926, n. 2480. *b)* Diploma di abilitazione di chimica ed industrie agrarie rilasciato in base al R. decreto 5 luglio 1934, n. 1185. *c)* Diploma di abilitazione di caseificio e chimica rilasciato in base al R. decreto 5 luglio 1934, n. 1185. *d)* Idoneità in concorso a cattedre di chimica generale, agraria e tecnologica ed industrie agrarie di Scuole agrarie medie, congiunta a laurea.	*a)* Laurea in chimica o in chimica e farmacia o chimica industriale o in scienze agrarie. *b)* Laurea in chimica tecnica o in ingegneria chimica.	Diploma di chimica e industrie agrarie.	Chimica generale inorganica e organica, chimica agraria industrie agrarie negli istituti tecnici agrari.

(1) I professori di ruolo delle scuole ed istituti di istruzione media tecnica regi o pareggiati di qualunque ordine e grado, che occupino una cattedra equiparata a quella cui dà adito il concorso si considerano pienamente abilitati, sempre che posseggano uno dei prescritti titoli di categoria *b)*.

CONCORSI	CATTEDRE a cui il concorso dà accesso	TITOLI DI AMMISSIONE che hanno pieno valore di abilitazione per le materie messe a concorso Categoria *a*) (1)	TITOLI DI AMMISSIONE che non hanno pieno valore di abilitazione per le materie messe a concorso Categoria *b*)	DIPLOMI di abilitazione che si rilasciano ai concorrenti classificati idonei, ammessi al concorso in virtù di uno dei titoli di categoria *b*)	INSEGNAMENTI per i quali sono validi i diplomi di abilitazione indicati nella precedente colonna
	agraria, industrie agrarie, chimica e tecnologia olearia. Chimica generale inorganica e organica, chimica agraria, industrie agrarie, industria lattiera e casearia.				
III. Chimica e caseificio.	*Istituto tecnico agrario*: Caseificio con esercitazioni di chimica casearia batteriologia, chimica generale inorganica e organica, chimica agraria, industrie agrarie.	*a*) Diploma di abilitazione di chimica rilasciato in base al regolamento 4 settembre 1924, n. 1533, o al regolamento 9 dicembre 1926 n. 2480. *b*) Diploma di abilitazione di caseificio e chimica rilasciatò in base al R. decreto 5 luglio 1934, n. 1185. *c*) Diploma di abilitazione di chimica e industrie agrarie rilasciato in base al R. decreto 5 luglio 1934, n. 1185.	*a*) Laurea in chimica o in chimica e farmacia o chimica industriale o in scienze agrarie o in scienze forestali o in ingegneria chimica o in chimica tecnica.	Diploma di chimica e caseificio.	Caseificio con esercitazioni di chimica casearia, batteriologia, chimica generale inorganica e organica, chimica agraria, industrie agrarie negli Istituti tecnici agrari.
IV. Agricoltura.	*Istituto tecnico agrario*: Agricoltura. Agricoltura, economia ed estimo rurale. Agricoltura, economia ed estimo rurale, contabilità agraria. Agricoltura, economia ed estimo rurale, contabilità agraria, contabilità zootecnico – casearia. Agricoltura, colture irrigue.	*a*) Diploma di abilitazione di agraria rilasciato in base al regolamento 4 settembre 1924, n. 1533, o al regolamento 9 dicembre 1926, n. 2480. *b*) Diploma di abilitazione di agricoltura di economia ed estimo rurale o di agronomia ed estimo rilasciato in base al R. decreto 5 luglio 1934, n. 1185. *c*) Laurea in scienze agrarie conseguita anteriormente al 2 febbraio 1924. *d*) Idoneità in concorso a cattedre di agraria, economia rurale con nozioni di estimo e di legislazione rurale e contabilità agraria delle Scuole agrarie medie, congiunta a laurea.	*a*) Laurea in scienze agrarie conseguita posteriormente al 2 febbraio 1924.	Diploma di agricoltura.	Agricoltura, economia ed estimo rurale, contabilità agraria, contabilità zootecnico–casearia, colture irrigue, negli Istituti tecnici agrari.

(1) I professori di ruolo delle scuole od istituti di istruzione media tecnica regi o pareggiati si considerano pienamente abilitati sempre che posseggano uno dei prescritti titoli di categoria *b*), di qualunque ordine e grado, che occupino una cattedra equiparata a quella cui dà adito il concorso.

CONCORSI	CATTEDRE a cui il concorso dà accesso	TITOLI DI AMMISSIONE che hanno pieno valore di abilitazione per le materie messe a concorso Categoria *a*) (1)	TITOLI DI AMMISSIONE che non hanno pieno valore di abilitazione per le materie messe a concorso Categoria *b*)	DIPLOMI di abilitazione che si rilasciano ai concorrenti classificati idonei, ammessi al concorso in virtù di uno dei titoli di categoria *b*)	INSEGNAMENTI per i quali sono validi i diplomi di abilitazione indicati nella precedente colonna
V. Economia ed estimo rurale.	*Istituto tecnico agrario:* Economia ed estimo rurale, contabilità agraria, elementi di diritto agrario. Economia ed estimo rurale, contabilità agraria, elementi di diritto agrario, economia montana. Economia ed estimo rurale, contabilità agraria, elementi di diritto agrario, produzione, economia e commercio del tabacco, estimo legislazione contabilità in rapporto al tabacco.	*a*) Diploma di abilitazione di agraria rilasciato in base al regolamento 4 settembre 1924, n. 1533, o al regolamento 9 dicembre 1926, n. 2480. *b*) Diploma di abilitazione di economia ed estimo rurale o di agricoltura o di agronomia ed estimo rilasciato in base al Regio decreto 5 luglio 1934, n. 1185. *c*) Laurea in scienze agrarie conseguita anteriormente al 2 febbraio 1924. *d*) Idoneità in concorso a cattedre di agraria, economia rurale, con nozioni di estimo o legislazione rurale e contabilità agraria delle Scuole agrarie medie, congiunta a laurea.	*a*) Laurea in scienze agrarie conseguita posteriormente al 2 febbraio 1924.	Diploma di economia ed estimo rurale.	Economia ed estimo rurale contabilità agraria, elementi di diritto agrario, economia montana, produzione economica e commercio del tabacco, estimo legislazione e contabilità in rapporto al tabacco negli Istituti tecnici agrari.
VI. Olivicoltura e oleificio.	*Istituto tecnico agrario:* Olivicoltura, oleificio, economia estimo contabilità e legislazione in rapporto all'olivicoltura e all'oleificio, meccanica e costruzioni olearie.	*a*) Diploma di abilitazione di olivicoltura ed oleificio rilasciato in base al R. decreto 5 luglio 1934, n. 1185. *b*) Diploma di abilitazione di agricoltura rilasciato in base al R. decreto 5 luglio 1934, n. 1185. *c*) Laurea in scienze agrarie conseguita anteriormente al 2 febbraio 1924.	*a*) Laurea in scienze agrarie conseguita posteriormente al 2 febbraio 1924.	Diploma di olivicoltura e oleificio.	Olivicoltura e oleificio, economia estimo contabilità e legislazione in rapporto all'olivicoltura e all'oleificio, meccanica e costruzioni olearie negli Istituti tecnici agrari.
VII. Tabacchicoltura e tabacchificio.	*Istituto tecnico agrario:* Agricoltura, coltivazione e tecnologia del tabacco.	*a*) Diploma di abilitazione di agraria rilasciato in base al regolamento 4 settembre 1924, n. 1533, o al regolamento 9 dicembre 1926, n. 2480.	*a*) Laurea in scienze agrarie conseguita posteriormente al 2 febbraio 1924.	Diploma di tabacchicoltura e tabacchificio.	Agricoltura, coltivazione e tecnologia del tabacco negli Istituti tecnici agrari.

(1) I professori di ruolo delle scuole ed istituti di istruzione media tecnica regi o pareggiati di qualunque ordine e grado, che occupino una cattedra equiparata a quella cui dà adito il concorso si considerano pienamente abilitati, sempre che posseggano uno dei prescritti titoli di categoria *b*).

CONCORSI	CATTEDRE a cui il concorso dà accesso	TITOLI DI AMMISSIONE che hanno pieno valore di abilitazione per le materie messe a concorso Categoria *a*) (1)	TITOLI DI AMMISSIONE che non hanno pieno valore di abilitazione per le materie messe a concorso Categoria *b*)	DIPLOMI di abilitazione che si rilasciano ai concorrenti classificati idonei, ammessi al concorso in virtù di uno dei titoli di categoria *b*)	INSEGNAMENTI per i quali sono validi i diplomi di abilitazione indicati nella precedente colonna
		b) Diploma di abilitazione di tabacchificio e tabacchicoltura rilasciato in base al R. decreto 5 luglio 1934, n. 1185. *c*) Diploma di abilitazione di agricoltura rilasciato in base al R. decreto 5 luglio 1934, n. 1185. *d*) Laurea in scienze agrarie conseguita anteriormente al 2 febbraio 1924.			
VIII. Viticoltura ed enologia.	*Istituto tecnico agrario:* Viticoltura ed enologia, economia viticolo-enologica, legislazione enotecnica e commercio viticolo enologico.	*a*) Diploma di abilitazione di agraria rilasciato in base al regolamento 4 settembre 1924 n. 1533, o al regolamento 9 dicembre 1926, n. 2480. *b*) Diploma di abilitazione di viticoltura e di enologia rilasciato in base al R. decreto 5 luglio 1934, n. 1185. *c*) Diploma di abilitazione di agricoltura in base al R. decreto 5 luglio 1934, n. 1185. *d*) Laurea in scienze agrarie conseguita anteriormente al 2 febbraio 1924.	*a*) Laurea in scienze agrarie conseguita posteriormente al 2 febbraio 1924.	Diploma di viticoltura e di enologia.	Viticoltura ed enologia, economia viticolo-enologica, legislazione enotecnica e commercio viticolo-enologico negli Istituti tecnici agrari.
IX. Orticoltura ed economia orticola.	*Istituto tecnico agrario:* Orticoltura economia ed estimo rurale, contabilità agraria, economia orticola.	*a*) Diploma di abilitazione di agraria rilasciato in base al regolamento 4 settembre 1924, n. 1533, o al regolamento 9 dicembre 1926, n. 2480. *b*) Diploma di abilitazione di orticoltura rilasciato in base al R. decreto 5 luglio 1934, n. 1185. *c*) Diploma di abilitazione di agricoltura rilasciato in base al R. decreto 5 luglio 1934, n. 1185. *d*) Laurea in scienze agrarie conseguita anteriormente al 2 febbraio 1924.	*a*) Laurea in scienze agrarie conseguita posteriormente al 2 febbraio 1924.	Diploma di orticoltura.	Orticoltura, economia ed estimo rurale, contabilità agraria, economia orticola negli Istituti tecnici agrari.
X. Frutticoltura.	*Istituto tecnico agrario:* Frutticoltura, agricoltura.	*a*) Diploma di abilitazione di agraria rilasciato in base al regolamento 4 settembre 1924, n. 1533, o al regolamento 9 dicembre 1926, n. 2480.	*a*) Laurea in scienze agrarie conseguita posteriormente al 2 febbraio 1924.	Diploma di frutticoltura.	Frutticoltura e agricoltura negli Istituti tecnici agrari.

(1) I professori di ruolo delle scuole ed istituti di istruzione media tecnica regi o pareggiati di qualunque ordine e grado, che occupino una cattedra equiparata a quella cui dà adito il concorso, si considerano pienamente abilitati, sempre che posseggano uno dei prescritti titoli di categoria *b*).

CONCORSI	CATTEDRE a cui il concorso dà accesso	TITOLI DI AMMISSIONE che hanno pieno valore di abilitazione per le materie messe a concorso Categoria *a*) (1)	che non hanno pieno valore di abilitazione per le materie messe a concorso Categoria *b*)	DIPLOMI di abilitazione che si rilasciano ai concorrenti classificati idonei, ammessi al concorso in virtù di uno dei titoli di categoria *b*)	INSEGNAMENTI per i quali sono validi i diplomi di abilitazione indicati nella precedente colonna
		b) Diploma di abilitazione di frutticoltura rilasciato in base al R. decreto 5 luglio 1934, n. 1185. *c*) Diploma di abilitazione di agricoltura rilasciato in base al R. decreto 5 luglio 1934, n. 1185. *d*) Laurea in scienze agrarie conseguita anteriormente al 2 febbraio 1924.			
XI. Giardinaggio.	*Istituto tecnico agrario*: Giardinaggio, architettura impianto e governo dei giardini e parchi, tecnologia orticola, allevamento degli animali da cortile e da uccelliera.	*a*) Diploma di abilitazione di agraria rilasciato in base al regolamento 4 settembre 1924 n. 1533, o al regolamento 9 dicembre 1926, n. 2480. *b*) Diploma di abilitazione di giardinaggio rilasciato in base al R. decreto 5 luglio 1934 n. 1185. *c*) Diploma di abilitazione di agricoltura rilasciato in base al R. decreto 5 luglio 1934 n. 1185. *d*) Laurea in scienze agrarie conseguita anteriormente al 2 febbraio 1924	*a*) Laurea in scienze agrarie conseguita posteriormente al 2 febbraio 1924.	Diploma di giardinaggio	Giardinaggio, architettura impianto e governo dei giardini e parchi, tecnologia orticola, allevamento degli animali da cortile e da uccelliera negli istituti tecnici agrari.
XII. Agricoltura ed economia rurale coloniale.	*Istituto tecnico agrario*: Agricoltura coloniale, economia rurale coloniale.	*a*) Diploma di abilitazione di agraria rilasciato in base al regolamento 4 settembre 1924, n. 1533, o al regolamento 9 dicembre 1926, n. 2480. *b*) Diploma di abilitazione di agricoltura ed economia rurale, coloniale rilasciato in base al R. decreto 5 luglio 1934 n. 1185. *c*) Diploma di abilitazione di agricoltura rilasciato in base al R. decreto 5 luglio 1934 n. 1185. *d*) Laurea in scienze agrarie conseguita anteriormente al 2 febbraio 1924.	*a*) Laurea in scienze agrarie conseguita posteriormente al 2 febbraio 1924.	Diploma di agricoltura ed economia rurale coloniale.	Agricoltura coloniale economia rurale coloniale negli istituti tecnici agrari.

(1) I professori di ruolo delle scuole ed istituti di istruzione media tecnica regi o pareggiati di qualunque ordine e grado, che occupino una cattedra equiparata a quella cui dà adito il concorso, si considerano pienamente abilitati, sempre che posseggano uno dei prescritti titoli di categoria *b*).

CONCORSI	CATTEDRE a cui il concorso dà accesso	TITOLI DI AMMISSIONE che hanno pieno valore di abilitazione per le materie messe a concorso Categoria *a*) (1)	TITOLI DI AMMISSIONE che non hanno pieno valore di abilitazione per le materie messe a concorso Categoria *b*)	DIPLOMI di abilitazione che si rilasciano ai concorrenti classificati idonei, ammessi al concorso in virtù di uno dei titoli di categoria *b*)	INSEGNAMENTI per i quali sono validi i diplomi di abilitazione indicati nella precedente colonna
XIII. Zootecnia.	*Istituto tecnico agrario*: Zootecnia, anatomia, fisiologia ed igiene degli animali domestici, ezoognosia, legislazione zootecnica e casearia.	*a*) Diploma di abilitazione di zootecnia rilasciato in base al R. decreto 5 luglio 1934 n. 1185.	*a*) Laurea in scienze agrarie o in zooiatria o in medicina veterinaria.	Diploma di zootecnia.	Zootecnia, anatomia fisiologia ed igiene degli animali domestici e zoognosia, legislazione zootecnica e casearia negli istituti tecnici agrari.
XIV. Topografia, costruzioni rurali e meccanica agraria.	*Istituto tecnico agrario*: Elementi di costruzioni rurali e disegno relativo, elementi di topografia e disegno relativo, meccanica agraria. Elementi di costruzioni rurali e disegno relativo, elementi di topografia e disegno relativo costruzioni enologiche, meccanica, agraria, meccanica viticolo-enologica. Elementi di costruzioni rurali e disegno relativo, elementi di topografia e disegno relativo, meccanica agraria, costruzioni orticole. Elementi di costruzioni rurali e disegno relativo, e-	*a*) Diploma di abilitazione di costruzioni e di topografia rilasciato in base al regolamento 4 settembre 1924, n. 1533, o al regolamento 9 dicembre 1926, n. 2480, o in base al R. decreto 5 luglio 1934 n. 1185. *b*) Diploma di abilitazione di topografia costruzioni rurali e meccanica agraria rilasciato in base al R. decreto 5 luglio 1934, n. 1185. *c*) Diploma di abilitazione di topografia congiunto a diploma di abilitazione di costruzioni e disegno di costruzioni rilasciati in base al R. decreto 5 luglio 1934, n. 1185. *d*) Laurea di ingegnere conseguita entro il 31 dicembre 1924 o, nel caso previsto dall'art. 326 del Testo unico approvato con R. decreto 31 agosto 1933, n. 1592, entro il 31 dicembre 1925.	*a*) Laurea d'ingegnere conseguita dopo il 31 dicembre 1924, salvo il caso previsto alla lettera *d*) della precedente colonna.	Diploma di topografia costruzioni rurali e meccanica agraria.	Costruzioni rurali e disegno relativo, topografia e disegno relativo, meccanica agraria nozioni sulle bonifiche negli istituti tecnici agrari.

(1) I professori di ruolo delle scuole ed istituti di istruzione media tecnica regi o pareggiati di qualunque ordine e grado, che occupino una cattedra equiparata a quella cui dà adito il concorso, si considerano pienamente abilitati sempre che posseggano uno dei prescritti titoli di categoria *b*).

CONCORSI	CATTEDRE a cui il concorso dà accesso	TITOLI DI AMMISSIONE che hanno pieno valore di abilitazione per le materie messe a concorso Categoria *a)* (1)	TITOLI DI AMMISSIONE che non hanno pieno valore di abilitazione per le materie messe a concorso Categoria *b)*	DIPLOMI di abilitazione che si rilasciano ai concorrenti classificati idonei, ammessi al concorso in virtù di uno dei titoli di categoria *b)*	INSEGNAMENTI per i quali sono validi i diplomi di abilitazione indicati nella precedente colonna
	lementi di topografia e disegno relativo, meccanica agraria, complementi di costruzioni e nozioni sulle bonifiche. Elementi di costruzioni rurali e disegno relativo, elementi di topografia e disegno relativo, meccanica agraria, meccanica e costruzioni zootecniche e casearie.				

(1) I professori di ruolo delle scuole ed istituti di istruzione media tecnica regi o pareggiati di qualunque ordine e grado, che occupino una cattedra equiparata a quella cui dà adito il concorso, si considerano pienamente abilitati sempre che posseggano uno dei prescritti titoli di categoria *b)*.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re d'Italia e d'Albania
Imperatore d'Etiopia

Il Ministro per l'educazione nazionale
BOTTAI

TABELLA D_3

Scuola tecnica industriale

CONCORSI	CATTEDRE a cui il concorso dà accesso	TITOLI DI AMMISSIONE — che hanno pieno valore di abilitazione per le materie messe a concorso Categoria *a*) (1)	TITOLI DI AMMISSIONE — che non hanno pieno valore di abilitazione per le materie messe a concorso Categoria *b*)	DIPLOMI di abilitazione che si rilasciano ai concorrenti classificati idonei, ammessi al concorso in virtù di uno dei titoli di categoria *b*)	INSEGNAMENTI per i quali sono validi i diplomi di abilitazione indicati nella precedente colonna
* I. Matematica, fisica e chimica. * *	*Scuola tecnica ad indirizzo industriale:* Matematica - Elementi di fisica e di chimica.	*a*) Diploma di abilitazione di matematica e fisica rilasciato in base al regolamento 4 settembre 1924, n. 1533, o al regolamento 9 dicembre 1926, n. 2480, o al R. decreto 5 luglio 1934 n. 1185. *b*) Diploma di abilitazione di matematica o di fisica o di matematica e fisica o di matematica, fisica e chimica, rilasciato in base al R. decreto 5 luglio 1934 n. 1185. *c*) Laurea in scienze fisiche e matematiche conseguita entro il 31 dicembre 1924 o, nel caso previsto dall'art. 326 del testo unico approvato con R. decreto 31 agosto 1933 n. 1592, entro il 31 dicembre 1925. *d*) Idoneità in concorso per matematica e fisica in Regie scuole e istituti d'istruzione tecnico-professionale congiunta a laurea in matematica o in fisica o in ingegneria, o a laurea in scienze fisiche e matematiche.	*a*) Laurea in matematica, o in fisica, o in chimica, o in ingegneria, o in discipline nautiche. *b*) Laurea in scienze fisiche e matematiche conseguita dopo il 31 dicembre 1924, salvo il caso previsto alla lettera *c*) della precedente colonna. *c*) Laurea in chimica industriale o in chimica tecnica o in scienze matematiche o in matematica e fisica.	Diploma di matematica, fisica e chimica.	Matematica, fisica, chimica nelle scuole tecniche ad indirizzo industriale.
* II. Elettrotecnica.	*Scuola tecnica ad indirizzo industriale per meccanici, con specializzazione per elettricisti:* Elementi di elettrotecnica - Elettrotecnica ed impianti elettrici, apparecchi elettrici, misure elettriche ed esercitazioni - Disegno di schemi - Tecnologia delle costruzioni elettromeccaniche.	*a*) Diploma di abilitazione di elettrotecnica o di elettrotecnica e radiotecnica o di fisica ed elettrotecnica o di elettrotecnica e laboratorio o di radiotecnica e laboratorio, rilasciato in base al R. decreto 5 luglio 1934, n. 1185. *b*) Diploma di abilitazione all'insegnamento di elettrotecnica nelle Regie scuole industriali di 2° e 3° grado rilasciato dalla Regia Scuola di magistero, coordinata, giusta il decreto-legge 6 giugno 1918, n. 1223, al Regio istituto nazionale di istruzione professionale in Roma, congiunto a laurea in ingegneria. *c*) Idoneità in concorso a cattedre di Regie scuole industriali, o di tirocinio, equiparate alla cattedra di cui alla presente qualunque ordine e grado, che occupino una cattedra equiparata a quella cui dà adito il concorso.	*a*) Laurea in ingegneria o in fisica.	Diploma di elettrotecnica.	Elettrotecnica ed impianti elettrici - Apparecchi elettrici, misure elettriche ed esercitazioni - Disegno di schemi - Tecnologia delle costruzioni elettromeccaniche, nelle scuole tecniche ad indirizzo industriale.

(1) I professori di ruolo delle scuole ed istituti di istruzione media tecnica regi o pareggiati di qualunque ordine e grado, che occupino una cattedra equiparata a quella cui dà adito il concorso, si considerano pienamente abilitati sempre che posseggano uno dei prescritti titoli di categoria *b*).

* Dei 100 punti a disposizione della Commissione giudicatrice, 75 sono attribuiti alle prove di esame e 25 ai titoli.

* * Le donne sono ammesse anche al fine dell'assunzione in ruolo.

CONCORSI	CATTEDRE a cui il concorso dà accesso	TITOLI DI AMMISSIONE che hanno pieno valore di abilitazione per le materie messe a concorso Categoria *a*) (1)	TITOLI DI AMMISSIONE che non hanno pieno valore di abilitazione per le materie messe a concorso Categoria *b*)	DIPLOMI di abilitazione che si rilasciano ai concorrenti classificati idonei, ammessi al concorso in virtù di uno dei titoli di categoria *b*)	INSEGNAMENTI per i quali sono validi i diplomi di abilitazione indicati nella precedente colonna
		classe di concorso, a norma del R. decreto 31 agosto 1933, n. 1162 congiunta a laurea. *d*) Idoneità in concorso a cattedre di Regi istituti industriali equiparate a quelle di fisica ed elettrotecnica o di elettrotecnica e laboratorio di elettrotecnica a norma del R. decreto 31 agosto 1933, n. 1162 congiunta a laurea.			
* III. Elettrotecnica e radiotecnica.	*Scuola tecnica ad indirizzo industriale per meccanici con specializzazione per radioelettricisti:* Elementi di elettrotecnica - Elettrotecnica, esercitazioni e misure elettriche - Radiotecnica, esercitazioni e misure radioelettriche - Disegno professionale *Scuola tecnica ad indirizzo industriale per radioapparecchiatori.* Elettrotecnica, esercitazioni e misure elettriche - Radiotecnica, esercitazioni e misure radioelettriche - Disegno professionale.	*a*) Diploma di abilitazione di elettrotecnica e radiotecnica o di elettrotecnica o di fisica ed elettrotecnica o di elettrotecnica e laboratorio o di radiotecnica e laboratorio, rilasciato in base al R. decreto 5 luglio 1934 n. 1185. *b*) Idoneità in concorso a cattedre di Regie scuole industriali di tirocinio, equiparate alla cattedra di cui alla precedente classe di concorso, a norma del R. decreto 31 agosto 1933 n. 1162, congiunta a laurea. *c*) Idoneità in concorso a cattedre di Regi istituti industriali, equiparate a quelle di fisica ed elettrotecnica, o di elettrotecnica e laboratorio di elettrotecnica a norma del R. decreto 31 agosto 1933, n. 1162, congiunta a laurea.	*a*) Laurea in ingegneria industriale, o in fisica.	Diploma di elettrotecnica e radiotecnica.	Elettrotecnica, esercitazioni e misure elettriche - radiotecnica, esercitazioni e misure radioelettriche - Disegno professionale di elettrotecnica e radiotecnica nelle scuole tecniche ad indirizzo industriale.

(1) I professori di ruolo delle scuole ed istituti di istruzione media tecnica regi o pareggiati di qualunque ordine e grado, che occupino una cattedra equiparata a quella cui dà adito il concorso, si considerano pienamente abilitati sempre che posseggano uno dei prescritti titoli di categoria *b*).

* Dei 100 punti a disposizione della Commissione giudicatrice, 75 sono attribuiti alle prove di esame e 25 ai titoli.

CONCORSI	CATTEDRE a cui il concorso dà accesso	TITOLI DI AMMISSIONE che hanno pieno valore di abilitazione per le materie messe a concorso Categoria *a*) (1)	TITOLI DI AMMISSIONE che non hanno pieno valore di abilitazione per le materie messe a concorso Categoria *b*)	DIPLOMI di abilitazione che si rilasciano ai concorrenti classificati idonei, ammessi al concorso in virtù di uno dei titoli di categoria *b*)	INSEGNAMENTI per i quali sono validi i diplomi di abilitazione indicati nella precedente colonna
* IV. Meccanica e disegno professionale.	*Scuola tecnica ad indirizzo industriale per meccanici tessili, minatori:* Meccanica e macchine - Disegno professionale. Disegno professionale.	*a*) Diploma di abilitazione di meccanica e disegno professionale, o di motori e macchine agricole, o di macchine di trasporto e motori, o di tecnica degli impianti termici, o di meccanica, macchine e disegno relativo, o di disegno tecnico, o di macchine marine e disegno, rilasciato in base al R. decreto 5 luglio 1934 n. 1185. *b*) Laurea in ingegneria conseguita entro il 31 dicembre 1924 o, nel caso previsto dall'art. 326 del testo unico approvato con R. decreto 31 agosto 1933, n. 1592, entro il 31 dicembre 1925. *c*) Diploma di abilitazione all'insegnamento di meccanica e macchine nelle Regie scuole industriali di 2° e 3° grado rilasciato dalla Scuola di Magistero, coordinata, giusta il decreto-legge 6 giugno 1913, n. 1223, al R. Istituto nazionale d'istruzione professionale in Roma, congiunto a laurea in ingegneria. *d*) Idoneità in concorso a cattedre di Regie scuole industriali o di tirocinio o di Regi laboratori-scuola, equiparate alle cattedre di cui alla presente classe di concorso, a norma del R. decreto 31 agosto 1933, n. 1162, congiunta a laurea. *e*) Idoneità in concorso a cattedre di Regi Istituti industriali, equiparate a quelle di meccanica, o di meccanica e disegno, o di macchine e laboratorio di macchine, o di macchine, laboratorio di macchine e disegno, o di meccanica, macchine e laboratorio di macchine, o di meccanica, macchine e disegno o di disegno a norma del R. decreto 31 agosto 1933, n. 1162, congiunta a laurea.	*a*) Laurea in ingegneria conseguita dopo il 31 dicembre 1924, salvo il caso previsto alla lettera *b*) della precedente colonna.	Diploma di meccanica e disegno professionale.	Meccanica e macchine, macchine motrici termiche nelle scuole tecniche ad indirizzo industriale. Disegno professionale nelle specializzazioni per meccanici, tessili, minatori.

(1) I professori di ruolo delle scuole ed istituti di istruzione media tecnica, regi o pareggiati di qualunque ordine e grado, che occupino una cattedra equiparata a quella cui dà adito il concorso, si considerano pienamente abilitati sempre che posseggano uno dei prescritti titoli di categoria *b*).

* Dei 100 punti a disposizione della Commissione giudicatrice, 75 sono attribuiti alle prove di esame e 25 ai titoli.

CONCORSI	CATTEDRE a cui il concorso dà accesso	TITOLI DI AMMISSIONE che hanno pieno valore di abilitazione per le materie messe a concorso Categoria *a)* (1)	TITOLI DI AMMISSIONE che non hanno pieno valore di abilitazione per le materie messe a concorso Categoria *b)*	DIPLOMI di abilitazione che si rilasciano ai concorrenti classificati idonei, ammessi al concorso in virtù di uno dei titoli di categoria *b)*	INSEGNAMENTI per i quali sono validi i diplomi di abilitazione indicati nella precedente colonna
* V. Motori e macchine agricole.	*Scuola tecnica industriale per meccanici, specializzazione per meccanici agrari:* Motori e macchine agricole - Macchine per bonifica e irrigazione. Disegno professionale.	*a)* Diploma di abilitazione di motori e macchine agricole, rilasciato in base al R. decreto 5 luglio 1934 n. 1185. *b)* Idoneità in concorso alla cattedra di meccanica agraria, disegno ed esercitazioni relative, di Regie scuole industriali di tirocinio, congiunta a laurea.	*a)* Laurea in ingegneria industriale.	Diploma di motori e macchine agricole.	Motori e macchine agricole - Macchine per bonifica e irrigazione. Disegno professionale nelle scuole tecniche ad indirizzo industriale per meccanici.
* VI. Macchine di trasporto e motori.	*Scuola tecnica industriale per meccanici, specializzazione per montatori-motoristi:* Macchine di sollevamento e trasporto - Combustibili e lubrificanti - Motori - Disegno professionale.	*a)* Diploma di abilitazione di macchine di trasporto e motori, rilasciato in base al R. decreto 5 luglio 1934 n. 1185.	*a)* Laurea in ingegneria industriale o navale e meccanica.	Diploma di macchine di trasporto e motori.	Macchine di sollevamento e trasporto - Combustibili e lubrificanti - Motori - Disegno professionale nelle scuole tecniche ad indirizzo industriale per meccanici.
* VII. Tecnica degli impianti termici.	*Scuola tecnica industriale per meccanici, specializzazione per conduttori termici:* Tecnologia del calore - Macchine motrici termiche - Generatori di vapore, forni e gassogeni - Disegno professionale.	*a)* Diploma di abilitazione di tecnica degli impianti termici rilasciato in base al R. decreto 5 luglio 1934 n. 1185.	*a)* Laurea in ingegneria.	Diploma di tecnica degli impianti termici.	Tecnologia del calore - Macchine motrici termiche - Generatori di vapore, forni e gassogeni - Disegno professionale nelle scuole tecniche ad indirizzo industriale per meccanici.

(1) I professori di ruolo delle scuole ed istituti di istruzione media tecnica regi o pareggiati di qualunque ordine e grado, che occupino una cattedra equiparata a quella cui dà adito il concorso, si considerano pienamente abilitati sempre che posseggano uno dei prescritti titoli di categoria *b)*.

* Dei 100 punti a disposizione della commissione giudicatrice, 75 sono attribuiti alle prove di esame e 25 ai titoli.

CONCORSI	CATTEDRE a cui il concorso dà accesso	TITOLI DI AMMISSIONE che hanno pieno valore di abilitazione per le materie messe a concorso Categoria *a*) (1)	TITOLI DI AMMISSIONE che non hanno pieno valore di abilitazione per le materie messe a concorso Categoria *b*)	DIPLOMI di abilitazione che si rilasciano ai concorrenti classificati idonei, ammessi al concorso in virtù di uno dei titoli di categoria *b*)	INSEGNAMENTI per i quali sono validi i diplomi di abilitazione indicati nella precedente colonna
* VIII. Tecnologia e disegno professionale.	*Scuola tecnica ad indirizzo industriale per meccanici e per falegnami ebanisti:* Tecnologia - Laboratorio tecnologico. Tecnologia - Laboratorio tecnologico - Disegno professionale. Disegno professionale.	*a*) Diploma di abilitazione di tecnologia e disegno professionale o di tecnologia meccanica e laboratorio, rilasciati in base al R. decreto 5 luglio 1934 n. 1185. *b*) Diploma di abilitazione all'insegnamento di tecnologia nelle Regie scuole industriali di 2° e 3° grado rilasciato dalla Scuola di magistero, coordinata, giusta il decreto legge 6 giugno 1918 n. 1223 al R. Istituto nazionale di istruzione professionale in Roma, congiunto a laurea in ingegneria. *c*) Idoneità in concorso a cattedre di Regie scuole industriali o di tirocinio, equiparate alle cattedre di cui alla presente classe di concorso, a norma del R. decreto 31 agosto 1933, n. 1162, congiunta a laurea in ingegneria. *d*) Idoneità in concorso a cattedre di Regi istituti industriali, equiparate alla cattedra di tecnologia meccanica e laboratorio tecnologico, a norma del R. decreto 31 agosto 1933, n. 1162, congiunto a laurea in ingegneria.	*a*) Laurea in ingegneria.	Diploma di tecnologia e disegno professionale.	Tecnologia - Laboratorio tecnologico - Disegno professionale nelle scuole tecniche ad indirizzo industriale per falegnami ebanisti e per meccanici. Elementi di chimica e tecnologia nelle scuole tecniche ad indirizzo industriale per radioapparecchiatori.
* IX. Disegno professionale e tecnologia del legno.	*Scuola tecnica ad indirizzo industriale per falegnami-ebanisti:* Disegno professionale. Tecnologia - Disegno professionale.	*a*) Diploma di abilitazione di disegno professionale e tecnologia del legno di tecnologia e disegno professionale o di tecnologia meccanica e laboratorio, rilasciato in base al R. decreto 5 luglio 1934 n. 1185. *b*) Idoneità in concorso a cattedre di Regie scuole industriali o di tirocinio, o di Regi laboratori-scuola, equiparate a quella di cui alla presente classe di concorso a norma del R. decreto 31 agosto 1933 n. 1162, congiunta a laurea in ingegneria.	*a*) Laurea in ingegneria o in architettura e diploma di architetto civile.	Diploma di disegno professionale e tecnologia del legno.	Disegno professionale, e tecnologia nelle scuole tecniche ad indirizzo industriale per falegnami ebanisti.

(1) I professori di ruolo delle scuole od istituti di istruzione media tecnica regi o pareggiati di qualunque ordine e grado, che occupino una cattedra equiparata a quella cui dà adito il concorso, si considerano pienamente abilitati sempre che posseggano uno dei prescritti titoli di categoria *b*).

* Dei 100 punti a disposizione della Commissione giudicatrice, 75 sono attribuiti alle prove di esame e 25 ai titoli.

CONCORSI	CATTEDRE a cui il concorso dà accesso	TITOLI DI AMMISSIONE: che hanno pieno valore di abilitazione per le materie messe a concorso Categoria *a*) (1)	TITOLI DI AMMISSIONE: che non hanno pieno valore di abilitazione per le materie messe a concorso Categoria *b*)	DIPLOMI di abilitazione che si rilasciano ai concorrenti classificati idonei, ammessi al concorso in virtù di uno dei titoli di categoria *b*)	INSEGNAMENTI per i quali sono validi i diplomi di abilitazione indicati nella precedente colonna
* X. Tecnologia elementi di costruzioni, disegno professionale.	*Scuola tecnica ad indirizzo industriale per edili:* Tecnologia - Elementi di costruzioni. Tecnologia - Elementi di costruzioni - Disegno professionale. Disegno professionale.	*a*) Diploma di abilitazione di costruzioni o di topografia rilasciato in base al regolamento 4 settembre 1924, n. 1533 o al regolamento 9 dicembre 1926 n. 2480. *b*) Diploma di abilitazione di tecnologia elementi di costruzioni, disegno professionale, o di costruzioni e disegno di costruzioni, o di topografia e costruzioni, o di tecnologia delle costruzioni, impianto del cantiere, ed estimo, rilasciato in base al R. decreto 5 luglio 1934 numero 1185. *c*) Idoneità in concorso a cattedre di Regie scuole industriali o di tirocinio equiparate a quelle di cui alla presente classe di concorso, a norma del R. decreto 31 agosto 1933, n. 1162, congiunta a laurea in ingegneria o in architettura. *d*) Idoneità in concorso a cattedre di Regi istituti industriali equiparate a quelle di topografia ed esercitazioni, costruzioni, disegno, o di costruzioni edili, stradali ed idrauliche e disegno di costruzioni o di impianto ed organizzazione del cantiere e tecnologia delle costruzioni, laboratorio tecnologico edile, resistenza dei materiali, estimo, a norma del R. decreto 31 agosto 1933, n. 1162, congiunta a laurea in ingegneria o in architettura.	*a*) Laurea in ingegneria civile o in architettura.	Diploma di tecnologia elementi di costruzioni, disegno professionale.	Tecnologia - Elementi di costruzioni - Disegno professionale nelle scuole tecniche ad indirizzo industriale per edili.
* XI. Tecnica dei molini, pastifici e panifici.	*Scuola tecnica ad indirizzo industriale per meccanici, specializzaione per meccanici per*	*a*) Diploma di tecnica dei molini, pastifici e panifici, rilasciato in base al R. decreto 5 luglio 1934 n. 1185.	*a*) Laurea in ingegneria.	Diploma di tecnica dei molini pastifici e panifici.	Molini da grano - Pastifici e panifici. Disegno professionale nelle scuole tecniche

(1) I professori di ruolo delle scuole ed istituti di istruzione media tecnica regi o pareggiati di qualunque ordine e grado, che occupino una cattedra equiparata a quella cui dà adito il concorso, si considerano pienamente abilitati sempre che posseggano uno dei prescritti titoli di categoria *b*).

*. Dei 100 punti a disposizione della Commissione giudicatrice, 75 sono attribuiti alle prove di esame e 25 ai titoli.

CONCORSI	CATTEDRE a cui il concorso dà accesso	TITOLI DI AMMISSIONE che hanno pieno valore di abilitazione per le materie messe a concorso Categoria *a*) (1)	TITOLI DI AMMISSIONE che non hanno pieno valore di abilitazione per le materie messe a concorso Categoria *b*)	DIPLOMI di abilitazione che si rilasciano ai concorrenti classificati idonei, ammessi al concorso in virtù di uno dei titoli di categoria *b*)	INSEGNAMENTI per i quali sono validi i diplomi di abilitazione indicati nella precedente colonna
	industrie alimentari. Molini da grano - Pastifici e panifici - Disegno professionale.				ad indirizzo industriale per meccanici.
* **XII.** Tessitura e disegno tessile.	*Scuola tecnica ad indirizzo industriale per tessili:* Tecnologia, tessitura e disegno tessile.	*a*) Diploma di abilitazione di tessitura e disegno tessile rilasciato in base al regolamento 5 luglio 1934-XII n. 1185.	*a*) Laurea in ingegneria industriale.	Diplona di tessitura e disegno tessile.	Tecnologia, tessitura e disegno tessile nelle scuole tecniche industriali.
* **XIII.** Topografia e disegno relativo.	*Scuola tecnica ad indirizzo industriale per minatori:* Topografia e disegno relativo.	*a*) Diploma di abilitazione di costruzione e di topografia, rilasciato in base al regolamento 4 settembre 1924-XII, n. 1533, o 9 dicembre 1926 n. 2480. *b*) Diploma di abilitazione di topografia o disegno relativo o di topografia e costruzioni rilasciato in base al regolamento 5 luglio 1934-XII, n. 1185. *c*) Laurea in ingegneria conseguita entro il 31 dicembre 1924 o, nel caso previsto dall'art. 326 del testo unico approvato con R. decreto 31 agosto 1933, n. 1592, entro il 31 dicembre 1925. *d*) Idoneità in concorso a cattedre di Regi istituti industriali o di Regie scuole minerarie equiparate alla cattedra di cui alla presente classe di concorso, a norma del R. decreto 31 agosto 1933-XI n. 1162 congiunta a laurea.	*a*) Laurea in ingegneria conseguita dopo il 31 dicembre 1924, salvo il caso previsto alla lettera *c*) della precedente colonna.	Diploma di topografia e disegno relativo	Topografia e disegno relativo nelle scuole tecniche ad indirizzo industriale.

(1) I professori di ruolo delle scuole ed istituti di istruzione media tecnica regi o pareggiati di qualunque ordine e grado, che occupino una cattedra equiparata a quella cui dà adito il concorso, si considerano pienamente abilitati sempre che posseggano uno dei prescritti titoli di categoria *b*).

* Dei 100 punti a disposizione della Commissione giudicatrice 75 sono attribuiti alle prove di esame e 25 ai titoli.

CONCORSI	CATTEDRE a cui il concorso dà accesso	TITOLI DI AMMISSIONE che hanno pieno valore di abilitazione per le materie messe a concorso Categoria *a)* (1)	che non hanno pieno valore di abilitazione per le materie messe a concorso Categoria *b)*	DIPLOMI di abilitazione che si rilasciano ai concorrenti classificati idonei, ammessi al concorso in virtù di uno dei titoli di categoria *b)*	INSEGNAMENTI per i quali sono validi i diplomi di abilitazione indicati nella precedente colonna
* **XIV. Tecnologia e arte mineraria.**	*Scuola tecnica ad indirizzo industriale per minatori:* Tecnologia e arte mineraria - Disegno professionale meccanica e macchine.	*a)* Diploma di abilitazione di tecnologia e arte mineraria rilasciato in base al regolamento 5 luglio 1934-XII n. 1185. *b)* Diploma di abilitazione di arte mineraria e preparazione meccanica dei minerali rilasciato in base al regolamento 5 luglio 1934-XII, n. 1185. *c)* Laurea in ingegneria, per coloro che abbiano appartenuto per un periodo di almeno cinque anni al personale tecnico di gruppo A del Corpo Reale delle Miniere o che da almeno cinque anni vi appartengano.	*a)* Laurea in ingegneria mineraria o in ingegneria navale e meccanica.	Diploma di tecnologia e arte mineraria.	Tecnologia e arte mineraria. Disegno professionale meccanica e macchine nelle scuole tecniche industriali.

(1) I professori di ruolo delle scuole ed istituti di istruzione media tecnica regi o pareggiati di qualunque ordine e grado che occupino una cattedra equiparata a quella cui dà adito il concorso, si considerano pienamente abilitati sempre che posseggano uno dei prescritti titoli di categoria *b)*.

* Dei 100 punti a disposizione della Commissione giudicatrice, 75 sono attribuiti alle prove esame e 25 ai titoli.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re d'Italia e di Albania
Imperatore d'Etiopia

Il Ministro per l'educazione nazionale:
BOTTAI

TABELLA E.

Istituto tecnico industriale.

CONCORSI	CATTEDRE a cui il concorso dà accesso	TITOLI DI AMMISSIONE che hanno pieno valore di abilitazione per le materie messe a concorso Categoria *a*) (1)	TITOLI DI AMMISSIONE che non hanno pieno valore di abilitazione per le materie messe a concorso Categoria *b*)	DIPLOMI di abilitazione che si rilasciano ai concorrenti classificati idonei, ammessi al concorso in virtù di uno dei titoli di categoria *b*)	INSEGNAMENTI per i quali sono validi i diplomi di abilitazione indicati nella precedente colonna
I. - Fisica.	*Istituto tecnico industriale*: Fisica.	*a*) Diploma di abilitazione di matematica fisica, rilasciato in base al regolamento 4 settembre 1924, n. 1533, o al regolamento 9 dicembre 1926, n. 2480. *b*) Diploma di abilitazione di fisica o di matematica e fisica, rilasciato in base al R. decreto 5 luglio 1934 n. 1185. *c*) Laurea in fisica o in scienze fisiche e matematiche conseguita entro il 31 dicembre 1924 o, nel caso previsto dall'art. 326 del testo unico approvato con R. decreto 31 agosto 1933 n. 1592, entro il 31 dicembre 1925. *d*) Diploma di abilitazione all'insegnamento di fisica nelle RR. Scuole industriali di 2° e 3° grado, rilasciato dalla R. Scuola di Magistero coordinata, giusta il decreto legge 6 giugno 1918, n. 1223, al R. Istituto nazionale d'istruzione professionale in Roma, congiunto a laurea in fisica o in ingegneria. *e*) Idoneità in concorso a cattedre di fisica o di matematica e fisica in R. istituti industriali, congiunta a laurea e ad uno dei diplomi di studio di cui alla colonna seguente.	*a*) Diploma di abilitazione di matematica rilasciato in base al regolamento 3 settembre 1924, n. 1533. *b*) Diploma di abilitazione di matematica rilasciato in base al R. decreto 5 luglio 1924 n. 1185. *c*) Laurea in fisica o in scienze fisiche e matematiche conseguita dopo il 31 dicembre 1924, salvo il caso previsto alla lettera *c*) della precedente colonna. *d*) Laurea in matematica o in ingegneria o in matematica e fisica o in scienze matematiche.	Diploma di fisica.	Fisica negli istituti tecnici industriali.
II. Fisica ed elettrotecnica.	*Istituto tecnico industriale*: Fisica-Elettrotecnica.	*a*) Diploma di abilitazione di fisica ed elettrotecnica, rilasciato in base al R. decreto 5 luglio 1934 n. 1185. *b*) Diploma di abilitazione all'insegnamento di fisica o di elettrotecnica delle RR. scuole industriali di 2° e 3° grado, rilasciato dalla R. Scuola di magistero coordinata, giusta il decreto-legge 6 giugno 1918,	*a*) Laurea in fisica o in ingegneria o in matematica e fisica.	Diploma di fisica ed elettrotecnica.	Fisica elettrotecnica negli istituti tecnici industriali.

(1) I professori di ruolo delle scuole ed istituti di istruzione media tecnica regi o pareggiati di qualunque ordine e grado, che occupino una cattedra equiparata a quella cui dà adito il concorso, si considerano pienamente abilitati sempre che posseggano uno dei prescritti titoli di categoria *b*).

CONCORSI	CATTEDRE a cui il concorso dà accesso	TITOLI DI AMMISSIONE che hanno pieno valore di abilitazione per le materie messe a concorso Categoria *a*) (1)	che non hanno pieno valore di abilitazione per le materie messe a concorso Categoria *b*)	DIPLOMI di abilitazione che si rilasciano ai concorrenti classificati idonei, ammessi al concorso in virtù di uno dei titoli di categoria *b*)	INSEGNAMENTI per i quali sono validi i diplomi di abilitazione indicati nella precedente colonna
		n. 1223, al R. istituto nazionale di istruzione professionale in Roma, congiunto a laurea in fisica o in ingegneria. *c*) Idoneità in concorso a cattedre di fisica ed elettrotecnica in RR. Istituti industriali, congiunta a laurea.			
III. Elettrotecnica o laboratorio.	*Istituto tecnico industriale:* Elettrotecnica – Laboratorio di elettrotecnica.	*a*) Diploma di abilitazione di elettrotecnica e laboratorio o di radiotecnica e laboratorio, rilasciato in base al R. decreto 5 luglio 1934 n. 1185. *b*) Diploma di abilitazione all'insegnamento di elettrotecnica nelle RR. Scuole industriali di 2° e 3° grado, rilasciato dalla R. Scuola di magistero, coordinata, giusta il decreto legge 6 giugno 1918, n. 1223 al R. istituto nazionale d'istruzione professionale in Roma, congiunto a laurea in fisica o in ingegneria. *c*) Idoneità in concorso a cattedre di RR. Istituti industriali equiparate alla cattedra di cui alla presente classe di concorso, a norma del R. decreto 31 agosto 1933, n. 1162, congiunta a laurea.	*a*) Laurea in ingegneria industriale.	Diploma di elettrotecnica e laboratorio.	Elettrotecnica, laboratorio e disegno di elettrotecnica, negli istituti tecnici industriali.
IV. Radiotecnica o laboratorio.	*Istituto tecnico industriale per radiotecnici:* Radiotecnica generale – Strumenti, misure elettriche e radioelettriche. Laboratorio di misure elettriche e radioelettriche. Radiotecnica generale – Costruzioni radioelettriche – Tecnologie relative. – La-	*a*) Diploma di abilitazione di radiotecnica é laboratorio o di fisica ed elettrotecnica o di elettrotecnica o laboratorio, rilasciato in base al R. decreto 5 luglio 1934 n. 1185. *b*) Idoneità in concorso a cattedre di Regi Istituti industriali, equiparate alla cattedra di elettrotecnica e laboratorio di elettrotecnica di Regi Istituti tecnici industriali, a norma del R. decreto 31 agosto 1933, n. 1162, congiunta a laurea.	*a*) Laurea in ingegneria industriale o in fisica.	Diploma di radiotecnica e laboratorio.	Radiotecnica generale, strumenti, misure elettriche e radioelettriche, laboratorio di misure elettriche e radioelettriche, disegno di radiotecnica negli istituti tecnici industriali.

(1) I professori di ruolo delle scuole ed istituti di istruzione media tecnica regi o pareggiati di qualunque ordine e grado, che occupino una cattedra equiparata a quella cui dà adito il concorso si considerano pienamente abilitati sempre che posseggano uno dei prescritti titoli di categoria *b*).

CONCORSI	CATTEDRE a cui il concorso dà accesso	TITOLI DI AMMISSIONE che hanno pieno valore di abilitazione per le materie messe a concorso Categoria a) (1)	che non hanno pieno valore di abilitazione per le materie messe a concorso Categoria b)	DIPLOMI di abilitazione che si rilasciano ai concorrenti classificati idonei, ammessi al concorso in virtù di uno dei titoli di categoria b)	INSEGNAMENTI per i quali sono validi i diplomi di abilitazione indicati nella precedente colonna
	boratorio di misure elettriche e radio elettriche.				
V. Meccanica, macchine disegno relativo.	*Istituto tecnico industriale:* Meccanica. Meccanica e disegno. Macchine - Laboratorio di macchine e disegno. Macchine - Laboratorio di macchine. Meccanica - Macchine - Disegno. Meccanica - Macchine termiche e disegno. Meccanica - Macchine. Laboratorio di macchine.	a) Diploma di abilitazione di meccanica, macchine, disegno relativo, o di macchine marine e disegno, rilasciato in base al R. decreto 5 luglio 1934 n. 1185. b) Diploma di abilitazione all'insegnamento di meccanica e macchine nelle RR. Scuole industriali di 2° e 3° grado rilasciato dalla Regia scuola di magistero, coordinata, giusta il decreto legge 6 giugno 1918 n. 1223, al R. istituto nazionale di istruzione professionale in Roma, congiunto a laurea in ingegneria. c) Idoneità in concorso a cattedre di R. istituti industriali, equiparate a quelle di cui alla presente classe di concorso, a norma del R. decreto 31 agosto 1933, n. 1162, congiunta a laurea.	a) Laurea in ingegneria industriale o navale e meccanica.	Diploma di meccanica, macchine, disegno relativo.	Meccanica, macchine, laboratorio di macchine, disegno relativo negli Istituti tecnici industriali.
VI. Disegno tecnico.	*Istituto tecnico industriale per meccanici elettricisti: Disegno.*	a) Diploma di disegno tecnico rilasciato in base al R. decreto 5 luglio 1934 n. 1185. b) Idoneità in concorso a cattedre di Regi Istituti industriali, equiparate a quella di cui alla presente classe di concorso, a norma del R. decreto 31 agosto 1933 n. 1162, congiunta a laurea.	a) Laurea in ingegneria industriale	Diploma di disegno tecnico.	Disegno negli Istituti tecnici industriali per meccanici elettricisti.
VII. Aerotecnica.	*Istituto tecnico industriale:* Aerotecnica - Costruzioni aeronautiche - Disegno di costruzioni aeronautiche.	a) Diploma di abilitazione di aerotecnica, rilasciato in base al R. decreto 5 luglio 1934 n. 1185. b) Idoneità in concorso alla cattedra di aeronautica generale e costruzioni aeronautiche di Regi istituti industriali, equiparata alla cattedra di cui alla presente classe di concorso, a norma del R. decreto 28 settembre 1933, n. 1418, congiunta a laurea.	a) Laurea in ingegneria aeronautica.	Diploma di aerotecnica.	Aerotecnica, costruzioni aeronautiche, disegno di costruzioni aeronautiche negli istituti tecnici industriali.

(1) I professori di ruolo delle scuole od istituti di istruzione media tecnica regi o pareggiati di qualunque ordine e grado, che occupino una cattedra equiparata a quella cui dà adito il concorso, si considerano pienamente abilitati sempre che posseggano uno dei prescritti titoli di categoria b).

CONCORSI	CATTEDRE a cui il concorso dà accesso	TITOLI DI AMMISSIONE che hanno pieno valore di abilitazione per le materie messe a concorso Categoria *a*) (1)	TITOLI DI AMMISSIONE che non hanno pieno valore di abilitazione per le materie messe a concorso Categoria *b*)	DIPLOMI di abilitazione che si rilasciano ai concorrenti classificati idonei, ammessi al concorso in virtù di uno dei titoli di categoria *b*)	INSEGNAMENTI per i quali sono validi i diplomi di abilitazione indicati nella precedente colonna
VIII. Chimica e laboratorio.	*Istituto tecnico, industriale*: Chimica. Chimica e laboratorio di chimica. Chimica - Chimica analitica. Chimica - Analisi chimica generale - Elettrochimica Chimica generale ed inorganica - Analisi chimica generale. Laboratorio chimico - Esercitazioni di analisi chimica. Analisi chimica generale e laboratorio chimico.	*a*) Diploma di abilitazione di chimica rilasciato in base al regolamento 4 settembre 1924, n. 1533 o al regolamento 9 dicembre 1926, n. 2480. *b*) Diploma di abilitazione di chimica e laboratorio o di chimica industriale e tintoria e laboratorio, o di chimica e merceologia, rilasciato in base al Regio decreto 5 luglio 1934, n. 1185. *c*) Laurea in chimica, o in chimica e farmacia o in chimica industriale conseguita entro il 31 dicembre 1924, o, nel caso previsto dall'art. 326 del testo unico, approvato con R. decreto 31 agosto 1933, n. 1592, entro il 31 dicembre 1925. *d*) Idoneità in concorso a cattedre di Regi istituti industriali, equiparate a quelle di cui alla presente classe di concorso a norma del R. decreto 31 agosto 1933, n. 1162, congiunta a laurea.	*a*) Laurea in chimica, o in chimica e farmacia, o in chimica industriale, conseguita dopo il 31 dicembre 1924, salvo il caso previsto alla lettera *c*) della precedente colonna, o in chimica tecnica o in ingegneria chimica.	Diploma di chimica e laboratorio.	Chimica, chimica generale, chimica analitica, fisicochimica, elettrochimica, analisi chimica generale, analisi tecniche, laboratorio chimico laboratorio di analisi e di elettrochimica, negli istituti tecnici industriali. Chimica, elementi di chimica e tecnologia nelle scuole tecniche ad indirizzo industriale.
IX. Chimica industriale e tintoria e laboratorio.	*Istituto tecnico industriale*: Chimica - Chimica tintoria. Chimica industriale e tintoria - Analisi tecniche - Impianti chimici e disegno relativo.	*a*) Diploma di abilitazione di chimica rilasciato in base al regolamento 4 settembre 1924, n. 1533, o al regolamento 9 dicembre 1926, n. 2480. *b*) Diploma di abilitazione di chimica industriale e tintoria e laboratorio o di chimica e laboratorio o di chimica e merceologia, rilasciato in base al R. decreto 5 luglio 1934 n. 1185. *c*) Laurea, in chimica, o in chimica e farmacia, o in chimica industriale conseguita entro il 31 dicembre 1924 o nel caso previsto dall'art. 326 del testo unico approvato con R. decreto 31 agosto 1933, n. 1592, entro il 31 dicembre 1925.	*a*) Laurea in chimica, o in chimica e farmacia, o in chimica industriale, conseguita dopo il 31 dicembre 1924, salvo il caso previsto alla lettera *c*) della precedente colonna, o in chimica tecnica o in ingegneria chimica.	Diploma di chimica industriale e tintoria e laboratorio.	Chimica tecnologica, chimica tessile, chimica tintoria, apprettatura, analisi tecniche, chimica industriale e tintoria impianti chimici e disegno relativo, laboratorio di chimica tintoria e tecnologica negli istituti tecnici industriali. Chimica, elementi di chimica e tecnologia, chimica.

(1) I professori di ruolo delle scuole od istituti d'istruzione media tecnica regi o pareggiati di qualunque ordine e grado che occupino una cattedra equiparata a quella cui dà adito il concorso, si considerano pienamente abilitati sempre che posseggano uno dei prescritti titoli di categoria *b*).

CONCORSI	CATTEDRE a cui il concorso dà accesso	TITOLI DI AMMISSIONE che hanno pieno valore di abilitazione per le materie messe a concorso Categoria *a*) (1)	TITOLI DI AMMISSIONE che non hanno pieno valore di abilitazione per le materie messe a concorso Categoria *b*)	DIPLOMI di abilitazione che si rilasciano ai concorrenti classificati idonei, ammessi al concorso in virtù di uno dei titoli di categoria *b*)	INSEGNAMENTI per i quali sono validi i diplomi di abilitazione indicati nella precedente colonna
		d) Idoneità in concorso a cattedre di Regi Istituti industriali, equiparate a quelle di cui alla presente classe di concorso a norma del Regio decreto 31 agosto 1933, n. 1162, congiunta a laurea.			generale e industriale, nozioni sugli impianti chimici, disegno professionale nelle Scuole tecniche ad indirizzo industriale.
X. Chimica e laboratorio chimico per l'indirizzo specializzato per l'industria agricola.	*Istituto tecnico industriale specializzato per chimici tecnici della industria agricola:* Chimica industriale. Analisi tecniche e Laboratorio chimico.	*a*) Diploma di abilitazione di chimica e laboratorio chimico per l'indirizzo specializzato per l'industria agricola rilasciato in base al R. decreto 5 luglio 1934 numero 1185.	*a*) Laurea in chimica industriale o in ingegneria chimica o in chimica.	Diploma di chimica e laboratorio chimico per l'indirizzo specializzato per l'industria agricola.	Chimica - Chimica generale, chimica analitica, fisico chimica, elettro chimica, analisi chimica generale, analisi chimiche laboratorio chimico, laboratorio di analisi e di elettrochimica negli Istituti tecnici industriali. Chimica elementi di chimica o tecnologia nelle Scuole tecniche ad indirizzo industriale.
XI. Chimica industriale - Microscopia e microbiologia conciaria. Scienze naturali.	*Istituto tecnico, industriale:* Chimica industriale Microscopia e microbiologia conciaria ed esercitazioni relative. Scienze naturali.	*a*) Diploma di abilitazione di chimica industriale, microscopia e microbiologia conciaria e scienze naturali, rilasciato in base al R. decreto 5 luglio 1934 n. 1185.	*a*) Laurea in chimica o in chimica e farmacia o in chimica industriale.	Diploma di chimica industriale, microscopica e microbiologia conciaria e scienze naturali.	Chimica industriale microscopia e microbiologia conciaria ed esercitazioni relative, scienze naturali negli Istituti tecnici industriali. Chimica, elementi di chimica e tecnologia. chimi-

(1) I professori di ruolo delle scuole ed istituti di istruzione media tecnica, regi o pareggiati di qualunque ordine e grado, che occupino una cattedra equiparata a quella cui dà adito il concorso, si considerano pienamente abilitati sempre che posseggano uno dei prescritti titoli di categoria *b*).

CONCORSI	CATTEDRE a cui il concorso dà accesso	TITOLI DI AMMISSIONE che hanno pieno valore di abilitazione per le materie messe a concorso Categoria *a)* (1)	TITOLI DI AMMISSIONE che non hanno pieno valore di abilitazione per le materie messe a concorso Categoria *b)*	DIPLOMI di abilitazione che si rilasciano ai concorrenti classificati idonei, ammessi al concorso in virtù di uno dei titoli di categoria *b)*	INSEGNAMENTI per i quali sono validi i diplomi di abilitazione indicati nella precedente colonna
					ca generale e industriale nelle scuole tecniche industriali.
XII. Chimica organica e tecnologia della concia e della tintura delle pelli.	*Istituto tecnico, industriale.* Chimica organica, analisi tecniche e relative esercitazioni - Tecnologia della concia e della tintura delle pelli.	*a)* Diploma di abilitazione di chimica organica e tecnologia della concia e della tintura delle pelli rilasciato in base al R. decreto 5 luglio 1934 n. 1185.	*a)* Laurea in chimica o in chimica e farmacia o in chimica industriale o in ingegneria chimica.	Diploma di chimica organica e tecnologia della concia e della tintura delle pelli.	Chimica organica–Analisi tecniche e relative esercitazioni. Tecnologia, della concia e della tintura delle pelli negli Istituti tecnici industriali. Chimica, elementi di chimica e tecnologia, chimica generale e industriale nelle, scuole tecniche industriali.
XIII. Tecnologia meccanica e laboratorio.	*Istituto tecnico industriale*: Tecnologia meccanica - Laboratorio tecnologico.	*a)* Diploma di abilitazione di tecnologia meccanica e laboratorio rilasciato in base al R. decreto 5 luglio 1934 n. 1185. *b)* Diploma di abilitazione all'insegnamento della tecnologia nelle Regie Scuole industriali di 2° e 3° grado, rilasciato dalla Regia scuola di magistero, coordinata, giusta il decreto-legge 6 giugno 1918, n. 1223, al R. Istituto d'istruzione professionale in Roma, congiunto a laurea in ingegneria. *c)* Idoneità in concorso a cattedre di Regi Istituti industriali, equiparate a quella di cui alla presente classe di concorso a norma del R. decreto 31 agosto 1933, n. 1162, congiunta a laurea.	*a)* Laurea in ingegneria industriale.	Diploma di tecnologia meccanica e laboratorio.	Tecnologia meccanica e laboratorio tecnologico negli Istituti tecnici industriali.

(1) I professori di ruolo delle scuole ed istituti di istruzione media tecnica regi o pareggiati di qualunque ordine e grado che occupino una cattedra equiparata a quella cui dà adito il concorso, si considerano pienamente abilitati sempre che posseggano uno dei prescritti titoli di categoria *b)*.

CONCORSI	CATTEDRE a cui il concorso dà accesso	TITOLI DI AMMISSIONE che hanno pieno valore di abilitazione per le materie messe a concorso Categoria *a)* (1)	TITOLI DI AMMISSIONE che non hanno pieno valore di abilitazione per le materie messe a concorso Categoria *b)*	DIPLOMI di abilitazione che si rilasciano ai concorrenti classificati idonei, ammessi al concorso in virtù di uno dei titoli di categoria *b)*	INSEGNAMENTI per i quali sono validi i diplomi di abilitazione indicati nella precedente colonna
XIV. Topografia e costruzioni.	*Istituto tecnico-industriale per minerari:* Topografia ed esercitazioni - Costruzioni - Disegno.	*a)* Diploma di abilitazione di costruzioni e di topografia rilasciato in base al regolamento 4 settembre 1924, n. 1533, o 9 dicembre 1926, n. 2480. *b)* Diploma di abilitazione di topografia e costruzioni, o di costruzioni, disegno di costruzioni, o di tecnologia delle costruzioni impianto del cantiere ed estimo, rilasciato in base al R. decreto 5 luglio 1934, n. 1185. *c)* Laurea in ingegneria conseguita entro il 31 dicembre 1924, o, nel caso previsto dall'art. 326 del testo unico approvato con R. decreto 31 agosto 1933, n. 1592, entro il 31 dicembre 1925. *d)* Idoneità in concorso a cattedre di Regi Istituti industriali, o di RR. Scuole minerarie, equiparate alla cattedra di cui alla presente classe di concorso ed a quella di costruzioni edili, stradali ed idrauliche e disegno di costruzioni, a norma del Regio decreto 31 agosto 1933, n. 1162, congiunta a laurea.	*a)* Laurea in ingegneria conseguita dopo il 31 dicembre 1924, salvo il caso previsto alla lettera *c)* della precedente colonna.	Diploma di topografia e costruzioni.	Topografia ed esercitazioni, costruzioni, disegno relativo, negli Istituti tecnici industriali per minerari. Topografia e disegno relativo nelle scuole tecniche ad indirizzo industriale.
XV. Tecnologia delle costruzioni, impianto del cantiere ed estimo.	*Istituto tecnico industriale per edili* Impianto e organizzazione del cantiere e tecnologia delle costruzioni - Laboratorio tecnologico edile - Resistenza dei materiali - Estimo.	*a)* Diploma di abilitazione di tecnologia delle costruzioni, impianto del cantiere ed estimo o di costruzioni e disegno di costruzioni, rilasciato in base al R. decreto 5 luglio 1934, n. 1185. *b)* Idoneità in concorso a cattedre di RR. Istituti industriali, equiparate a quella di cui alla presente classe di concorso a norma del R. decreto 31 agosto 1933, n. 1162, congiunta a laurea.	*a)* Laurea in ingegneria civile o in architettura.	Diploma di tecnologia delle costruzioni, impianto del cantiere ed estimo.	Impianto ed organizzazione del cantiere tecnologia delle costruzioni, resistenza dei materiali estimo, negli Istituti tecnici industriali.
XVI. Disegno di proiezioni e forme architettoniche.	*Istituto tecnico, industriale per edili:* Disegno di proiezioni e forme architettoniche.	*a)* Diploma di abilitazione di disegno di proiezioni e forme architettoniche rilasciato in base al R. decreto 5 luglio 1934 n. 1185. *b)* Diploma di architetto civile o laurea delle scuole superiori di architettura o	*a)* Diploma di architetto civile o laurea delle Scuole superiori di architettura conseguita dopo il 31 dicembre 1924, salvo il caso previsto alla lettera *b)* della precedente colonna.	Diploma di disegno di proiezioni e forme architettoniche.	Disegno di proiezioni e forme architettoniche negli Istituti tecnici industriali.

(1) I professori di ruolo delle scuole ed istituti di istruzione media tecnica regi o pareggiati di qualunque ordine o grado, che occupino una cattedra equiparata a quella cui dà adito il concorso, si considerano pienamente abilitati, sempre che posseggano uno dei prescritti titoli di categoria *b)*.

CONCORSI	CATTEDRE a cui il concorso dà accesso	TITOLI DI AMMISSIONE — che hanno pieno valore di abilitazione per le materie messe a concorso Categoria *a*) (1)	TITOLI DI AMMISSIONE — che non hanno pieno valore di abilitazione per le materie messe a concorso Categoria *b*)	DIPLOMI di abilitazione che si rilasciano ai concorrenti classificati idonei, ammessi al concorso in virtù di uno dei titoli di categoria *b*)	INSEGNAMENTI per i quali sono validi i diplomi di abilitazione indicati nella precedente colonna
		delle antiche sezioni di architettura delle scuole di applicazione e dei politecnici, se conseguito entro il 31 dicembre 1924 o, nel caso previsto dall'art. 326 del testo unico approvato con R. decreto 31 agosto 1933, n. 1592, entro il 31 dicembre 1925. *c*) Idoneità in concorso a cattedre di RR. Istituti industriali equiparate a quella di cui alla presente classe di concorso, a norma del R. decreto 31 agosto 1933, n. 1162, congiunta a laurea.	*b*) Laurea in ingegneria civile o in architettura.		Disegno architettonico ed ornamentale negli Istituti tecnici per geometri, disegno nel corso preparatorio degli istituti tecnici industriali.
XVII. Disegno ornamentale tessile.	*Istituto tecnico, industriale per tessili e tintori:* Disegno ornamentale tessile.	*a*) Diploma di abilitazione di disegno ornamentale tessile rilasciato in base al R. decreto 5 luglio 1934 n. 1185. *b*) Idoneità in concorso a cattedre di Regi Istituti industriali, equiparate a quella di cui alla presente classe di concorso a norma del R. decreto 31 agosto 1933, n. 1162, congiunta a laurea.	*a*) Laurea in ingegneria o in architettura.	Diploma di disegno ornamentale tessile.	Disegno ornamentale tessile negli Istituti tecnici industriali.
XVIII. Composizione, analisi, disegno e fabbricazione dei tessuti.	*Istituto tecnico industriale per tessili e tintori:* Composizione, analisi, disegno e fabbricazione dei tessuti.	*a*) Diploma di abilitazione di composizione analisi, disegno di fabbricazione dei tessuti, rilasciato in base al R. decreto 5 luglio 1934, n. 1185. *b*) Idoneità in concorso a cattedre di Regi Istituti industriali, equiparato a quella di cui alla presente classe di concorso, a norma del R. decreto 31 agosto 1933, n. 1162, congiunta a laurea.	*a*) Laurea in ingegneria industriale.	Diploma di composizione, analisi, disegno e fabbricazione dei tessuti.	Composizione, analisi, disegno e fabbricazione dei tessuti negli Istituti tecnici industriali.
XIX. Tecnologia della filatura e della tessitura.	*Istituto tecnico industriale per tessili e tintori* Filatura – Tecnologia del telaio meccanico e delle macchine di preparazione.	*a*) Diploma di abilitazione di tecnologia della filatura e della tessitura rilasciato in base al R. decreto 5 luglio 1934 n. 1185. *b*) Idoneità in concorso a cattedre di Regi Istituti industriali, equiparate a quella di cui alla presente classe di concorso, a norma del R. decreto 31 agosto 1933, n. 1162, congiunta a laurea.	*a*) Laurea in ingegneria industriale.	Diploma di tecnologia della filatura e della tessitura.	Filatura, tecnologia del telaio meccanico e delle macchine di preparazione negli Istituti tecnici industriali. Tecnologia, tessitura e disegno

(1) I professori di ruolo delle scuole ed istituti di istruzione media tecnica regi o pareggiati di qualunque ordine o grado, che occupino una cattedra equiparata a quella cui dà adito il concorso, si considerano pienamente abilitati sempre che posseggano uno dei prescritti titoli di categoria *b*).

CONCORSI	CATTEDRE a cui il concorso dà accesso	TITOLI DI AMMISSIONE che hanno pieno valore di abilitazione per le materie messe a concorso Categoria *a*) (1)	che non hanno pieno valore di abilitazione per le materie messe a concorso Categoria *b*)	DIPLOMI di abilitazione che si rilasciano ai concorrenti classificati idonei, ammessi al concorso in virtù di uno dei titoli di categoria *b*)	INSEGNAMENTI per i quali sono validi i diplomi di abilitazione indicati nella precedente colonna
					tessile, filatura, disegno professionale nelle Scuole tecniche ad indirizzo industriale per tessili.
XX. Arte mineraria e preparazione meccanica dei minerali.	*Istituti tecnici, industriali.* Arte mineraria, preparazione meccanica dei minerali.	**a) Diploma di abilitazione di arte mineraria e preparazione meccanica dei minerali rilaciato in base al R. decreto 5 luglio 1934 n. 1185.** **b) Laurea in ingegneria per coloro che abbiano appartenuto per un periodo di al meno cinque anni al personale tecnico di gruppo *A* del Corpo Reale delle Miniere o che da aleno cinque anni vi appartengano.**	**a) Laurea in ingegneria mineraria o chimica o industriale.**	Diploma di arte mineraria e preparazione meccanica dei minerali.	Arte mineraria e preparazione meccanica dei minerali negli istituti tecnici industriali. Tecnologia ed arte mineraria – Disegno professionale – Meccanica e macchine nelle scuole tecniche industriali.

(1) I professori di ruolo delle scuole od istituti d'istruzione media tecnica regi o pareggiati di qualunque ordine e grado che occupino una cattedra equiparata a quella cui dà adito il concorso, si considerano pienamente abilitati sempre che posseggano uno dei prescritti titoli di categoria *b*).

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re d'Italia e di Albania
Imperatore d'Etiopia

Il Ministro per l'educazione nazionale:
BOTTAI

TABELLA F.

Scuola tecnica commerciale

CONCORSI	CATTEDRE a cui il concorso dà accesso	TITOLI DI AMMISSIONE che hanno pieno valore di abilitazione per le materie messe a concorso Categoria *a*) (1)	TITOLI DI AMMISSIONE che non hanno pieno valore di abilitazione per le materie messe a concorso Categoria *b*)	DIPLOMI di abilitazione che si rilasciano ai concorrenti classificati idonei, ammessi al concorso in virtù di uno dei titoli di categoria *b*)	INSEGNAMENTI per i quali sono validi i diplomi di abilitazione indicati nella precedente colonna
* I. Computisteria e pratica commerciale. **	*Scuola tecnica commerciale:* Matematica, computisteria, calcolo mercantile, ragioneria, istituzioni di commercio e pratica commerciale.	*a*) Diploma di abilitazione di ragioneria rilasciato in base al regolamento 4 settembre 1924, n. 1533, o al regolamento 9 dicembre 1926, n. 2480. *b*) Diploma di abilitazione di computisteria e pratica commerciale, o di ragioneria e tecnica commerciale rilasciato in base al R. decreto 5 luglio 1934, n. 1185. *c*) Diploma rilasciato dalla sezione magistrale di computisteria e ragioneria del R. Istituto superiore di scienze economiche e commerciali di Venezia anteriormente al 2 febbraio 1924. *d*) Idoneità conseguita in concorso a cattedre di R. istituto commerciale, equiparato a norma del Regio decreto 31 agosto 1933, n. 1162, alla cattedra di computisteria, ragioneria, tecnica commerciale, dogane e trasporti dei Regi istituti tecnici commerciali, o idoneità in concorso a cattedre di R. scuola commerciale equiparate, a norma del R. decreto suddetto, alla cattedra di cui alla presente classe di concorso, congiunte, tanto l'una che l'altra idoneità, a laurea o al diploma di studio di cui alla colonna seguente.	*a*) Diploma rilasciato dalla sezione magistrale di computisteria e ragioneria del Regio istituto superiore di scienze economiche e commerciali di Venezia, dal 2 febbraio 1924 in poi, o laurea in economia e commercio o in scienze statistiche ed attuariali. *b*) Laurea in ragioneria del Regio istituto superiore di scienze economiche e commerciali di Venezia, o laurea in scienze economiche e commerciali. *c*) Laurea in matematica finanziaria ed attuariale rilasciata dal Regio istituto di studi commerciali, coloniali ed attuariali di Roma (Regi. decreti 5 novembre 1906, n. 591 e 12 marzo 1908, n. 104). *d*) Laurea in scienze economico-marittime, rilasciata dal Regio istituto superiore navale di Napoli (sezione armamento). *e*) Diploma di magistero in economia e diritto o diploma di magistero in economia aziendale o laurea in scienze applicate al commercio rilasciati dalle Regie scuole superiori di commercio.	Diploma di computisteria e pratica commerciale.	Matematica, computisteria, calcolo mercantile, ragioneria istituzioni di commercio e pratica commerciale nelle scuole tecniche commerciali.

(1) I professori di ruolo delle scuole ed istituti di istruzione media tecnica regi o pareggiati di qualunque ordine e grado che occupino una cattedra equiparata a quella cui dà adito il concorso, si considerando pienamente abilitati sempre che posseggano uno dei prescritti titoli di categoria *b*).

* Dei 100 punti a disposizione della commissione giudicatrice, 75 sono attribuiti alle prove di esame e 25 ai titoli.

** Le donne sono ammesse anche al fine dell'assunzione in ruolo.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re d'Italia e di Albania
Imperatore d'Etiopia

Il Ministro per l'educazione nazionale:
BOTTAI

TABELLA *G*.

Istituto tecnico commerciale

CONCORSI	CATTEDRE a cui il concorso dà accesso	TITOLI DI AMMISSIONE che hanno pieno valore di abilitazione per le materie messe a concorso Categoria *a*) (1)	TITOLI DI AMMISSIONE che non hanno pieno valore di abilitazione per le materie messe a concorso Categoria *b*)	DIPLOMI di abilitazione che si rilasciano ai concorrenti classificati idonei, ammessi al concorso in virtù di uno dei titoli di categoria *b*)	INSEGNAMENTI per i quali sono validi i diplomi di abilitazione indicati nella precedente colonna
** I. Scienze naturali e geografia generale e economica.	*Istituto tecnico commerciale:* Scienze naturali, geografia generale ed economica, chimica e merceologia. Scienze naturali e fisiche e tecnologia industriale.	*a*) Diploma di abilitazione di scienze e chimica rilasciato in base al regolamento 4 settembre 1924, n. 1533 o al regolamento 9 dicembre 1926, n. 2480. *b*) Diploma di abilitazione di scienze naturali e geografia generale ed economica rilasciato in base al R. decreto 5 luglio 1934 n. 1185.	*a*) Diploma di abilitazione di scienze o di chimica rilasciato in base al regolamento 4 settembre 1924, n. 1533, o al regolamento 9 dicembre 1926, n. 2480. *b*) Diploma di abilitazione di chimica e merceologia rilasciato in base al R. decreto 5 luglio 1934 n. 1185. *c*) Diploma di abilitazione di scienze e merceologia rilasciato in base al R. decreto 5 luglio 1934 n. 1185. *d*) Laurea in scienze, o in chimica, o in chimica e farmacia, o in chimica industriale, o in scienze naturali e fisiche o in scienze agrarie. *e*) Diploma di scienze fisiche e naturali rilasciato dalle Regie università di Roma e di Napoli e dall'Istituto di studi superiori di Firenze alle alunne delle soppresse sezioni di scienze degli istituti superiori di magistero femminile (R. decreto 25 novembre 1920, n. 1736). *f*) Laurea in geografia o in scienze geologiche o in scienze biologiche o in scienze naturali o in chimica tecnica o in ingegneria chimica.	Diploma di scienze naturali e geografia generale ed economica.	Scienze naturali, geografia, chimica, merceologia, igiene in qualunque scuola media (fatta eccezione per la chimica e merceologia negli istituti tecnici commerciali ad indirizzo mercantile e della chimica negli istituti tecnici industriali per geometri).
** II. Geografia generale ed economica.	*Istituti tecnici commerciali:* Geografia generale ed economica.	*a*) Diploma di abilitazione in geografia generale ed economica, conseguito in base al R. decreto 5 luglio 1934 n. 1185. *b*) Idoneità conseguita in concorso a cattedre di regio istituto commerciale equiparate a norma del R. decreto 31 agosto 1933, n. 1162, alla cattedra di cui alla presente classe di concorso, congiunta a laurea o ad uno dei diplomi di studio indicati nella colonna seguente.	*a*) Laurea in geografia. *b*) Diploma di abilitazione di scienze e chimica rilasciato in base al regolamento 4 settembre 1924, n. 1533, o al regolamento 9 dicembre 1926, n. 2480. *c*) Diploma di abilitazione di scienze naturali e geografia generale ed economica, rilasciato in base al Regio decreto 5 luglio 1934. n. 1185.	Diploma di geografia generale ed economica.	Geografia in qualunque scuola media.

(1) I professori di ruolo delle scuole ed istituti di istruzione media tecnica regi o pareggiati di qualunque ordine e grado, che occupino una cattedra equiparata a quella cui dà adito il concorso, si considerano pienamente abilitati sempre che posseggano uno dei prescritti titoli di categoria *b*).

** Le donne sono ammesse anche al fine dell'assunzione in ruolo.

CONCORSI	CATTEDRE a cui il concorso dà accesso	TITOLI DI AMMISSIONE che hanno pieno valore di abilitazione per le materie messe a concorso Categoria *a*) (1)	TITOLI DI AMMISSIONE che non hanno pieno valore di abilitazione per le materie messe a concorso Categoria *b*)	DIPLOMI di abilitazione che si rilasciano ai concorrenti classificati idonei, ammessi al corso in virtù di uno dei titoli di categoria *b*)	INSEGNAMENTI per i quali sono validi i diplomi di abilitazione indicati nella precedente colonna
			d) Laurea in lettere. *e*) Diploma d'italiano, latino, storia e geografia degli istituti superiori di magistero. *f*) Diploma di materie letterarie o di storia o geografia, conseguito negli istituti superiori di magistero femminile. *g*) Laurea in scienze naturali, o in scienze naturali e fisiche. *h*) Diploma di scienze fisiche e naturali rilasciato dalle Regie università di Roma e Napoli e dall'Istituto di studi superiori di Firenze alle alunne delle soppresse sezioni di scienze degli istituti superiori di magistero femminile (R. decreto 25 novembre 1920 n. 1736). *i*) Laurea in scienze economico-marittime, rilasciata dal R. istituto superiore navale di Napoli (sezione armamento). *l*) Laurea in scienze politiche e coloniali rilasciata dal Regio istituto superiore di studi commerciali, coloniali ed attuariali di Roma (Regi decreti 12 marzo 1908, n. 104 e 28 settembre 1911, n. 1109). *m*) Laurea in scienze sociali economiche e politiche del Regio istituto superiore di scienze sociali « C. Alfieri » di Firenze. *n*) Laurea in scienze economiche e commerciali, ed altre lauree o diplomi di scuole di perfezionamento rilasciati da università o istituti superiori, per il cui conseguimento si sia seguito un corso di geografia. *o*) Laurea in materie letterarie o in pedagogia rilasciata dalle Facoltà di magistero.		

(1) I professori di ruolo delle scuole ed istituti di istruzione media tecnica regi e pareggiati di qualunque ordine e grado, che occupino una cattedra equiparata a quella cui dà adito il concorso, si considerano pienamente abilitati sempre che posseggano uno dei prescritti titoli di categoria *b*)

CONCORSI	CATTEDRE a cui il concorso dà accesso	TITOLI DI AMMISSIONE che hanno pieno valore di abilitazione per le materie messe a concorso Categoria *a*) (1)	TITOLI DI AMMISSIONE che non hanno pieno valore di abilitazione per le materie messe a concorso Categoria *b*)	DIPLOMI di abilitazione che si rilasciano ai concorrenti classificati idonei, ammessi al concorso in virtù di uno dei titoli di categoria *b*)	INSEGNAMENTI per i quali sono validi i diplomi di abilitazione indicati nella precedente colonna
** III. Geografia generale ed economica e storia.	*Istituto tecnico commerciale:* Geografia generale ed economica e storia.	*a*) Diploma di abilitazione in geografia generale ed economica e storia conseguito in base al R. decreto 5 luglio 1934 n. 1185.	*a*) Laurea in geografia rilasciata dalla scuola di geografia della Regia università di Roma. *b*) Diploma di abilitazione di scienze e chimica rilasciato in base al regolamento 4 settembre 1924, n. 1533, o al regolamento 9 dicembre 1926, n. 2480. *c*) Diploma di abilitazione di scienze naturali e geografia generale ed economica, rilasciato in base al regolamento 5 luglio 1934 n. 1185. *d*) Laurea in lettere o in materie letterarie. *e*) Diploma d'italiano, latino, storia e geografia degli istituti superiori di Magistero. *f*) Diploma di materie letterarie o di storia e geografia, conseguito negli istituti superiori di Magistero femminile. *g*) Laurea in scienze naturali, o in scienze naturali e fisiche. *h*) Diploma di scienze fisiche e naturali rilasciato dalle regie università di Roma e Napoli e dall'istituto di studi superiori di Firenze alle alunne delle soppresse sezioni di scienze degli istituti superiori di Magistero femminile (R. decreto 25 novembre 1920 n. 1736). *i*) Laurea in scienze economico-marittime, rilasciata dal Regio istituto superiore navale di Napoli (sezione armamento). *l*) Laurea in scienze politiche e coloniali rilasciata dal regio istituto superiore di studi commerciali, coloniali ed attuariali di Roma (R. decreto 12 marzo 1908, n. 104, e 28 settembre 1911 n. 1109). *m*) Laurea in scienze sociali, economiche e politiche del regio istituto superiore di scienze sociali « C. Alfieri » di Firenze.	Diploma di geografia generale ed economica e storia.	Geografia generale ed economica e storia negli istituti tecnici commerciali. Geografia in qualunque scuola media.

(1) I professori di ruolo delle scuole ed istituti di istruzione media tecnica regi o pareggiati di qualunque ordine e grado, che occupino una cattedra equiparata a quella cui dà adito il concorso, si considerano pienamente abilitati sempre che posseggano uno dei prescritti titoli di categoria *b*).

** Le donne sono ammesse anche al fine dell'assunzione in ruolo.

CONCORSI	CATTEDRE a cui il concorso dà accesso	TITOLI DI AMMISSIONE che hanno pieno valore di abilitazione per le materie messe a concorso Categoria *a)* (1)	che non hanno pieno valore di abilitazione per le materie messe a concorso Categoria *b)*	DIPLOMI di abilitazione che si rilasciano ai concorrenti classificati idonei, ammessi al concorso in virtù di uno dei titoli di categoria *b)*	INSEGNAMENTI per i quali sono validi i diplomi di abilitazione indicati nella precedente colonna
			n) Laurea in scienze economiche e commerciali, ed altre lauree o diplomi di scuole di perfezionamento rilasciati da università o istituti superiori per il cui conseguimento si sia seguito un corso di geografia e di storia.		
IV. Ragioneria e tecnica commerciale.	*Istituto tecnico commerciale:* Computisteria, ragioneria, tecnica commerciale, dogane e trasporti. Computisteria, ragioneria ed esercitazioni. Tecnologia commerciale, trasporti e dogane ragioneria e tecnica amministrativa delle aziende industriali in genere e tessili laniere in particolare.	*a)* Diploma di abilitazione di ragioneria rilasciato in base al regolamento 4 settembre 1924, n. 1533, o al regolamento 9 dicembre 1926, n. 2480. *b)* Diploma di abilitazione di ragioneria e tecnica commerciale rilasciato in base al R. decreto 5 luglio 1934 n. 1185. *c)* Diploma rilasciato dalla sezione magistrale di computisteria e ragioneria del R. istituto superiore di scienze economiche e commerciali di Venezia anteriormente al 2 febbraio 1924. *d)* Idoneità conseguita in un concorso a cattedre di R. istituto commerciale, equiparate a norma del R. decreto 31 agosto 1933, n. 1162, alla cattedra di cui alla presente classe di concorso, congiunta a laurea o al diploma di cui nella colonna seguente.	*a)* Diploma rilasciato dalla sezione magistrale di computisteria e ragioneria del Regio istituto superiore di scienze economiche e commerciali di Venezia dal 2 febbraio 1924 in poi. *b)* Laurea in ragioneria del Regio istituto superiore di scienze economiche e commerciali di Venezia, o laurea in scienze economiche e commerciali. *c)* Laurea in matematica finanziaria ed attuariale rilasciata dal Regio istituto di studi commerciali, coloniali ed attuariali di Roma (Regi decreti 5 novembre 1906 n. 591, e 12 marzo 1908, n. 104). *d)* Laurea in scienze economicho-marittime, rilasciata dal Regio istituto superiore navale di Napoli (sezione armamento) o laurea in scienze applicate al commercio rilasciate dalle Regie scuole superiori di commercio. *e)* Laurea in economia e commercio o in scienze statistiche ed attuariali.	Diploma di ragioneria e tecnica commerciale.	Computisteria, ragioneria, tecnica commerciale, dogane e trasporti nelle scuole ed istituti di istruzione tecnica.
V. Materie giuridiche ed economiche.	*Istituto tecnico commerciale:* Istituzioni di diritto, economia politica, scienza finanziaria e statistica. Istituzioni di diritto. Economia politica, ele-	*a)* Diploma di abilitazione di materie giuridiche ed economiche conseguito in base al regolamento 4 settembre 1924, n. 1533, o al regolamento 9 dicembre 1926 n. 2480, o al regolamento 5 luglio 1934 n. 1185. *b)* Laurea in giurisprudenza conseguita entro il 31 dicembre 1924 o, nel caso previsto dall'art. 326 del testo unico approvato	*a)* Laurea in giurisprudenza conseguita dopo il 31 dicembre 1924, salvo il caso previsto alla lettera *b)* della colonna precedente. *b)* Laurea in scienze politiche e coloniali rilasciata dal Regio istituto superiore di studi commerciali, coloniali ed attuariali di Roma (Regi decreti 12 marzo 1908, n. 104 e 28 settembre 1911. n. 1109).	Diploma di materie giuridiche ed economiche.	Materie giuridiche ed economiche in qualunque istituto d'istruzione tecnica.

(1) I professori di ruolo delle scuole o istituti d'istruzione media tecnica regi o pareggiati di qualunque ordine e grado che occupino una cattedra equiparata a quella cui dà adito il concorso, si considerano pienamente abilitati sempre che posseggano uno dei prescritti titoli di categoria *b)*.

CONCORSI	CATTEDRE a cui il concorso dà accesso	TITOLI DI AMMISSIONE: che hanno pieno valore di abilitazione per le materie messe a concorso Categoria *a*) (1)	TITOLI DI AMMISSIONE: che non hanno pieno valore di abilitazione per le materie messe a concorso Categoria *b*)	DIPLOMI di abilitazione che si rilasciano ai concorrenti classificati idonei, ammessi al concorso in virtù di uno dei titoli di categoria *b*)	INSEGNAMENTI per i quali sono validi i diplomi di abilitazione indicati nella precedente colonna
	menti di scienza finanziaria statistica. Legislazione sociale, istituzioni di diritto, economia politica, elementi di legislazione finanziaria, statistica.	con R. decreto 31 agosto 1933, n. 1592, entro il 31 dicembre 1925. *c*) Diploma rilasciato dalla sezione magistrale di economia e diritto del Regio istituto superiore di scienze di Venezia anteriormente al 2 febbraio 1924. *d*) Idoneità conseguita in un concorso a cattedre di Regio istituto commerciale equiparate, a norma del R. decreto 31 agosto 1933, n. 1162, alle cattedre di cui alla presente classe di concorso, congiunta a laurea o ad uno dei diplomi di studio di cui nella colonna seguente.	*c*) Diploma rilasciato dalla sezione magistrale di economia e diritto del regio istituto superiore di scienze economiche e commerciali di Venezia, dal 2 febbraio 1924 in poi. *d*) Laurea in economia e diritto della sezione magistrale del Regio istituto superiore di scienze economiche e commerciali di Venezia e laurea in scienze economiche e commerciali o laurea in economia e commercio. *e*) Laurea in scienze sociali economiche e politiche del Regio istituto superiore di scienze sociali « C. Alfieri » di Firenze. *f*) Diploma di dottore in scienze sociali rilasciato dal Regio istituto superiore « C. Alfieri » di Firenze, anteriormente al nuovo ordinamento, a persone provviste di regolare diploma finale di studi di scuola media superiore. *g*) Laurea in scienze economiche marittime rilasciata dal Regio istituto superiore navale di Napoli (sezione armamento). *h*) Lauree in scienze politiche, politico-amministrative, politico-corporative, politiche economiche e sociali, economiche, economico-politiche, economiche commerciali, economiche e sociali, sociali, sociali e politiche, sociali e sindacali, statistiche ed attuariali, statistiche e demografiche, conseguite nelle università ed istituti superiori del Regno.		
VI. Tecnologia industriale tessile.	*Istituto tecnico commerciale* (specializzato per la amministrazione delle aziende industriali tessili): Tecnologia industriale ed esercitazioni.	*a*) Diploma di abilitazione di tecnologia industriale tessile rilasciato in base al regolamento 5 luglio 1934-XII, n. 1185.	*a*) Laurea in ingegneria industriale.	Diploma di tecnologia industriale « tessile »	Tecnologia industriale ed esercitazioni negli istituti tecnici commerciali specializzati per la amministrazione di aziende industriali tessili.

(1) I professori di ruolo delle scuole ed istituti di istruzione media tecnica regi o pareggiati di qualunque ordine e grado, che occupino una cattedra equiparata a quella cui dà adito il concorso, si considerano pienamente abilitati sempre che posseggano uno dei prescritti titoli di categoria *b*).

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re d'Italia e di Albania
Imperatore d'Etiopia

Il Ministro per l'educazione nazionale:
BOTTAI

TABELLA *H.*

Istituto tecnico per geometri

CONCORSI	CATTEDRE a cui il concorso dà accesso	TITOLI DI AMMISSIONE — che hanno pieno valore di abilitazione per le materie messe a concorso. Categoria *a*) (1)	TITOLI DI AMMISSIONE — che non hanno pieno valore di abilitazione per le materie messe a concorso. Categoria *b*)	DIPLOMI di abilitazione che si rilasciano ai concorrenti classificati idonei, ammessi al concorso in virtù di uno dei titoli di categoria *b*)	INSEGNAMENTI per i quali sono validi i diplomi di abilitazione indicati nella precedente colonna
I. Agronomia ed estimo.	*Istituto tecnico per geometri*: Elementi di agronomia, di economia e tecnologia rurale, estimo catastale, contabilità dei lavori.	*a*) Diploma di abilitazione di agraria conseguito in base al regolamento 4 settembre 1924, n. 1533, o al regolamento 9 dicembre 1926, n. 2480). *b*) Diploma di abilitazione di agronomia ed estimo, o di agricoltura, o di economia ed estimo rurale, rilasciato in base al R. decreto 5 luglio 1934-XII n. 1185. *c*) Laurea in scienze agrarie conseguita anteriormente al 2 febbraio 1924. *d*) Idoneità conseguita in concorso a cattedre di agraria nelle Regie Scuole agrarie medie congiunta a laurea.	*a*) **Laurea in scienze agrarie conseguita dal 2 febbraio 1924 in poi.**	Diploma di agronomia ed estimo.	Agronomia, economia e tecnologia rurale, estimo catastale, contabilità dei lavori negli istituti tecnici per geometri.
II Topografia.	*Istituto tecnico per geometri*: Topografia e disegno topografico.	*a*) Diploma di costruzioni e topografia rilasciato in base al regolamento 4 settembre 1924, n. 1533, o al regolamento 9 dicembre 1926, n. 2480. *b*) Diploma di abilitazione di topografia rilasciato in base al R. decreto 5 luglio 1934 n. 1185. *c*) Laurea di ingegnere civile conseguita entro il 31 dicembre 1924 o, nel caso previsto dall'art. 326 del testo unico approvato con R. decreto 31 agosto 1933, n. 1592, entro il 31 dicembre 1925. *d*) Idoneità conseguita in concorso a cattedre di trigonometria, topografia e costruzioni in Regi istituti industriali e in Regie scuole medie minerarie congiunta a laurea.	*a*) Laurea in ingegneria salvo il caso previsto dalla lettera *c*) della precedente colonna.	Diploma di topografia.	Topografia istituti industriali e per geometri.

(1) I professori di ruolo delle scuole ed istituti di istruzione media tecnica regi o pareggiati di qualunque ordine e grado, che occupino una cattedra equiparata a quella cui dà adito il concorso, si considerano pienamente abilitati, sempre che posseggano uno dei prescritti titoli di categoria *b*).

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re d'Italia e di Albania
Imperatore d'Etiopia

Il Ministro per l'educazione nazionale:
BOTTAI

TABELLA I.

Istituto tecnico nautico

CONCORSI	CATTEDRE a cui il concorso dà accesso	TITOLI DI AMMISSIONE: che hanno pieno valore di abilitazione per le materie messe a concorso Categoria *a*) (1)	TITOLI DI AMMISSIONE: che non hanno pieno valore di abilitazione per le materie messe a concorso Categoria *b*)	DIPLOMI di abilitazione che si rilasciano ai concorrenti classificati idonei, ammessi al concorso in virtù di uno dei titoli di categoria *b*)	INSEGNAMENTI per i quali sono validi i diplomi di abilitazione indicati nella precedente colonna
I. Storia e geografia.	*Istituto tecnico nautico* (corso superiore): Storia, geografia e geografia commerciale.	*a*) Diploma di abilitazione di lettere rilasciato in base al regolamento 4 settembre 1924, n. 1533, o al regolamento 9 dicembre 1926, n. 2480. *b*) Diploma di abilitazione di storia e geografia, rilasciato in base al R. decreto 5 luglio 1934 n. 1185. *c*) Laurea in lettere conseguita entro il 31 dicembre 1924, o nel caso previsto dall'art. 326 del testo unico approvato con R. decreto 31 agosto 1933, n. 1592, entro il 31 dicembre 1925. *d*) Idoneità in concorso a cattedre di storia e geografia nei Regi Istituti nautici, commerciali e industriali, congiunta a laurea o ad uno dei diplomi di studio di cui alla colonna seguente.	*a*) Diploma di abilitazione (rilasciato in base al regolamento settembre 1924, n. 1533, o al regolamento 9 dicembre 1926, n. 2480) d'italiano, storia e geografia, o d'italiano, latino, storia e geografia o d'italiano (lettere italiane) e storia, o d'italiano, latino (lettere italiane e latine) e storia. *b*) Laurea in lettere conseguita dopo il 31 dicembre 1924, salvo il caso previsto alla lettera *c*) della precedente colonna. *c*) Laurea in filosofia. *d*) Diploma di italiano, latino, storia e geografia, o di filosofia e pedagogia degli istituti superiori di magistero. *e*) Diploma di lingua e letteratura italiana, o di storia e geografia o di materie letterarie (che non abbiano già pieno valore di abilitazione), o di pedagogia e morale degli Istituti superiori di magistero femminile. *f*) Laurea in geografia o laurea in materie letterarie o in pedagogia rilasciata dalle facoltà di magistero.	Diploma di storia e geografia.	Storia e geografia in qualunque scuola media.
II. Fisica, elementi di chimica e di macchine.	*Istituto tecnico nautico* (corso superiore): Fisica, elementi di chimica misure elettriche, elementi di macchine.	*a*) Diploma di abilitazione di fisica, elementi di chimica e di macchine, o di fisica rilasciato in base al R. decreto 5 luglio 1934 n. 1185. *b*) Idoneità in concorso a cattedre di fisica nei Regi istituti industriali od a cattedre di fisica ed elementi di chimica nei Regi istituti nautici, congiunta a laurea.	*a*) Laurea in fisica o in matematica e fisica od in ingegneria o in scienze fisiche e matematiche.	Diploma di fisica, elementi di chimica e di macchine.	Fisica, elementi di chimica, misure elettriche, elementi di macchine nei Regi Istituti tecnici nautici.
III. Astronomia e navigazione.	*Istituto tecnico nautico* (corso superiore): Astrono-	*a*) Diploma di abilitazione di astronomia e navigazione rilasciato in base al regolamento 5 luglio 1934 n. 1185.	*a*) Laurea in discipline nautiche rilasciata dal R. Istituto Superiore navale di Napoli.	Diploma di astronomia e navigazione.	Astronomia, navigazione, oceanografia e meteorolo-

(1) I professori di ruolo delle scuole ed istituti di istruzione media tecnica regi o pareggiati di qualunque ordine e grado che occupino una cattedra equiparata a quella cui dà adito il concorso, si considerano pienamente abilitati sempre che posseggano uno dei prescritti titoli di categoria *b*).

CONCORSI	CATTEDRE a cui il concorso dà accesso	TITOLI DI AMMISSIONE che hanno pieno valore di abilitazione per le materie messe a concorso Categoria *a*) (1)	TITOLI DI AMMISSIONE che non hanno pieno valore di abilitazione per le materie messe a concorso Categoria *b*)	DIPLOMI di abilitazione che si rilasciano ai concorrenti classificati idonei, ammessi al concorso in virtù di uno dei titoli di categoria *b*)	INSEGNAMENTI per i quali sono validi i diplomi di abilitazione indicati nella precedente colonna
	mia, navigazione, oceanografia e meteorologia.	*b*) Idoneità in concorsi a cattedre di astronomia e navigazione nei Regi istituti nautici congiunta a laurea.	*b*) Titolo di cui agli articoli 1 e 16 del R. decreto 20 luglio 1928, n. 1954, per gli ufficiali della Regia marina.		gia negli istituti tecnici nautici.
IV. Attrezzatura e manovra.	*Istituto tecnico nautico* (corso superiore): Attrezzatura e manovra, elementi di costruzione navale.	*a*) Diploma di abilitazione di attrezzatura e manovra, rilasciato in base al R. decreto 5 luglio 1934 n. 1185. *b*) Idoneità in concorso a cattedre di arte navale e di attrezzatura e manovra nei Regi istituti tecnici nautici, congiunta a laurea. *c*) Laurea in ingegneria navale, conseguita entro il 31 dicembre 1924, salvo il caso previsto dall'art. 326 del testo unico approvato con R. decreto 31 agosto 1933, n. 1592.	*a*) Laurea in discipline nautiche rilasciata dal R. istituto superiore navale di Napoli. *b*) Titolo di cui agli articoli 1 e 16 del Regio decreto 20 luglio 1928, n. 1954, per gli ufficiali della R. marina. *c*) Laurea in ingegneria navale ottenuta dopo il 31 dicembre 1924, salvo il caso previsto alla lettera *c*) della precedente colonna. Laurea in ingegneria navale e meccanica.	Diploma di attrezzatura e manovra.	Attrezzatura e manovra, elementi di costruzione navale nei Regi Istituti nautici.
V. Macchine marine e disegno.	*Istituto tecnico nautico* (corso superiore): Macchine e disegno di macchine, meccanica applicata, disegno di geometria descrittiva.	*a*) Diploma di abilitazione di macchine marine e disegno, rilasciato in base al R. decreto 5 luglio 1934 n. 1185. *b*) Diploma di abilitazione di meccanica, macchine e disegno relativo rilasciato in base al regolamento 5 luglio 1934, n. 1185. *c*) Laurea in ingegneria navale o industriale conseguita entro il 31 dicembre 1924 salvo il caso previsto dall'art. 326 del testo unico approvato con R. decreto 31 agosto 1933, n. 1592. *d*) Idoneità in concorso a cattedre di macchine e disegno relativo nei Regi istituti nautici congiunta a laurea.	*a*) Laurea in ingegneria navale e industriale conseguita dopo il 31 dicembre 1924, salvo il caso previsto alla lettera *c*) della precedente colonna. *b*) Lauree in ingegneria non previste dalla lettera precedente. *c*) Titolo di cui all'art. 16 del Regio decreto 20 luglio 1928, n. 1954, per gli ufficiali della Regia marina.	Diploma di macchine marine e disegno.	Macchine e disegno di macchine, meccanica applicata, disegno di geometria descrittiva nei Regi Istituti tecnici nautici.
VI. Teoria e costruzione della nave.	*Istituto tecnico nautico* (corso superiore): Teoria della nave; meccanica applicata, disegno	*a*) Diploma di abilitazione di teoria e costruzione della nave, rilasciato in base al Regio decreto 5 luglio 1934 n. 1185. *b*) Laurea in ingegneria navale conseguita entro il 31 dicembre 1924, salvo il caso	*a*) Laurea in ingegneria navale ottenuta dopo il 31 dicembre 1924, salvo il caso previsto alla lettera *b*) della precedente colonna.	Diploma di teoria e costruzione della nave	Teoria della nave, costruzione navale, meccanica applicata, disegno di geometria de-

(1) I professori di ruolo delle scuole o distituti di istruzione media tecnica regi o pareggiati di qualunque ordine e grado, che occupino una cattedra equiparata a quella cui dà adito il concorso, si considerano pienamente abilitati sempre che posseggano uno dei prescritti titoli di categoria *b*).

CONCORSI	CATTEDRE a cui il concorso dà accesso	TITOLI DI AMMISSIONE che hanno pieno valore di abilitazione per le materie messe a concorso Categoria a) (1)	TITOLI DI AMMISSIONE che non hanno pieno valore di abilitazione per le materie messe a concorso Categoria b)	DIPLOMI di abilitazione che si rilasciano ai concorrenti classificati idonei, ammessi al concorso in virtù di uno dei titoli di categoria b)	INSEGNAMENTI per i quali sono validi i diplomi di abilitazione indicati nella precedente colonna
	di geometria descrittiva, disegno di costruzione navale, elementi di costruzione navale.	previsto dall'art. 326 del testo unico approvato con R. decreto 31 agosto 1933, n. 1592. c) Idoneità in concorsi a cattedre di teoria della nave, costruzione navale e disegno relativo nei Regi istituti nautici, congiunta a laurea.	b) Laurea in ingegneria non prevista dalla lettera precedente.		scrittiva, disegno di costruzione navale, nei Regi Istituti tecnici nautici.

(1) I professori di ruolo delle scuole od istituti d'istruzione media tecnica regi o pareggiati di qualunque ordine e grado che occupino una cattedra equiparata a quella cui dà adito il concorso, si considerano pienamente abilitati sempre che posseggano uno dei prescritti titoli di categoria b).

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re d'Italia e di Albania
Imperatore d'Etiopia

Il Ministro per l'educazione nazionale:
BOTTAI

TABELLA *L.*

Scuola professionale femminile

CONCORSI	CATTEDRE a cui il concorso dà accesso	TITOLI DI AMMISSIONE — che hanno pieno valore di abilitazione per le materie messe a concorso Categoria *a*) (1)	TITOLI DI AMMISSIONE — che non hanno pieno valore di abilitazione per le materie messe a concorso Categoria *b*)	DIPLOMI di abilitazione che si rilasciano ai concorrenti classificati idonei, ammessi al concorso in virtù di uno dei titoli di categoria *b*)	INSEGNAMENTI per i quali sono validi i diplomi di abilitazione indicati nella precedente colonna
* I. Matematica, nozioni di contabilità, scienze naturali, merceologia. **	*Scuola professionale femminile*: Matematica, nozioni di contabilità, scienze naturali, merceologia. Matematica, nozioni di contabilità.	*a*) Diploma di abilitazione di matematica (anche di primo grado) o di scienze, rilasciato in base al regolamento 4 settembre 1924, n. 1533. *b*) Diploma di abilitazione di matematica e scienze, rilasciato in base al regolamento 9 dicembre 1926, n. 2480. *c*) Diploma di abilitazione di matematica, scienze fisiche e naturali, igiene e merceologia, rilasciato in base al regolamento 27 gennaio 1933, n. 153, se congiunto a laurea. *d*) Diploma di abilitazione di matematica, contabilità, scienze o merceologia, rilasciato in base al R. decreto 5 luglio 1934, n. 1185. *e*) Idoneità in concorso a cattedre di Regie Scuole professionali femminili equiparate, a norma del Regio decreto 31 agosto 1933, n. 1162, ad una delle cattedre di cui alla presente classe di concorso, congiunta a laurea o ad uno dei diplomi di studio di cui nella colonna seguente.	*a*) Diploma di abilitazione di matematica e fisica, o di scienze e chimica, rilasciato in base al regolamento 4 settembre 1924, n. 1533, o al regolamento 9 dicembre 1926 n. 2480. *b*) Diploma di abilitazione di matematica rilasciato in base al R. decreto 26 aprile 1930, n. 485. *c*) Laurea in matematica, o in fisica, o in scienze, o in chimica, o in scienze fisiche o matematiche, o in scienze fisiche e naturali o in ingegneria, o in discipline nautiche, o in chimica industriale o in chimica tecnica o in scienze matematiche o in matematica e fisica o in scienze naturali. *d*) Diploma di scienze fisiche e naturali, rilasciato dalle Regie Università di Roma e di Napoli e dall'Istituto di studi superiori di Firenze, alle alunne delle soppresse sezioni di scienze degli Istituti superiori di Magistero femminile (R. decreto 25 novembre 1929, n. 1736).	Diploma di matematica, contabilità, scienze e merceologia.	Matematica, nozioni di contabilità, scienze naturali, merceologia nelle scuole professionali femminili e nelle scuole secondarie di avviamento professionale.
*. II Disegno. **	*Scuola professionale femminile*: Disegno, nozioni di storia dell'arte.	*a*) Diploma di abilitazione all'insegnamento del disegno, conseguita in base alle disposizioni anteriori al regolamento 4 settembre 1924 n. 1533 o di abilitazione all'insegnamento del disegno professionale femminile conseguito in base al R. decreto 5 luglio 1934 n. 1185. *b*) Diploma di architetto civile, o laurea delle scuole superiori di architettura o dalle antiche sezioni di architettura delle scuole di applicazione dei politecnici se	*a*) Diploma di maturità propria del Liceo Artistico; licenza da Istituto d'Arte; Licenza da Liceo femminile (art. 68 del R. decreto 31 dicembre 1923, n. 3123). *b*) Diploma di architetto civile, o laurea dalle scuole superiori di architettura o delle antiche sezioni di architettura delle scuole di applicazione e dei politecnici, se conseguiti dopo il 31 dicembre 1924, salvo il caso previsto dalla lettera *b*) della precedente colonna.	Diploma di disegno professionale femminile.	Disegno e nozioni di storia dell'arte nelle scuole professionali femminili.

(1) I professori di ruolo delle scuole ed istituti di istruzione media tecnica, regi o pareggiati di qualunque ordine e grado, che occupino una cattedra equiparata a quella cui dà adito il concorso, considerano pienamente abilitati sempre che posseggano uno dei prescritti titoli di categoria *b*).

* Dei 100 punti a disposizione della Commissioni giudicatrice, 75 sono attribuiti alle prove di esame e 25 ai titoli.

** Ai fini dell'assunzione in ruolo tale concorso è riservato esclusivamente alle donne.

CONCORSI	CATTEDRE a cui il concorso dà accesso	TITOLI DI AMMISSIONE: che hanno pieno valore di abilitazione per le materie messe a concorso Categoria *a*) (1)	TITOLI DI AMMISSIONE: che non hanno pieno valore di abilitazione per le materie messe a concorso Categoria *b*)	DIPLOMI di abilitazione che si rilasciano ai concorrenti classificati idonei, ammessi al concorso in virtù di uno dei titoli di categoria *b*)	INSEGNAMENTI per i quali sono validi i diplomi di abilitazione indicati nella precedente colonna
		conseguiti entro il 31 dicembre 1924 o, nel caso previsto dall'art. 326 del testo unico approvato con Regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, entro il 31 dicembre 1925. *c*) Diploma di professore di disegno architettonico conseguito prima del 2 febbraio 1924. *d*) Diploma di abilitazione della Scuola superiore d'ornato presso il R. Politecnico di Torino, rilasciato sino a tutto l'anno 1923. *e*) Patente di abilitazione all'insegnamento artistico nelle scuole già dipendenti dal Ministero di agricoltura industria e commercio e dal Ministero dell'economia nazionale, conseguita in base al regolamento 9 marzo 1905 e successive modificazioni. *f*) Idoneità in concorso a cattedre di disegno di Regie scuole professionali femminili equiparate, a norma del R. decreto 31 agosto 1933, n. 1162, alla cattedra messa a concorso, congiunta a laurea o ad uno dei diplomi di studio di cui nella colonna seguente.	*c*) Diploma di professore di disegno architettonico conseguito dal 2 febbraio 1924 in poi. *d*) Diploma o certificato rilasciato negli anni 1924 e 1925 agli alunni inscritti negli anni precedenti alla antica scuola superiore di ornato presso il Regio Politecnico di Torino *e*) Diploma di licenza dal corso medio o dai corsi speciali, rilasciato dalle Accademie o Istituti di Belle Arti, sino a tutta la sessione autunnale dell'anno 1924.		
* III. Economia domestica, esercitazioni ed igiene. **	*Scuola professionale femminile:* Economia domestica esercitazioni ed igiene.	*a*) Diploma di abilitazione di economia domestica, esercitazioni ed igiene, rilasciato in base al regolamento cui va annessa la presente tabella. *b*) Diploma di abilitazione di economia domestica ed igiene, rilasciati in base al detto regolamento. *c*) Diploma di abilitazione all'insegnamento di economia domestica rilasciato dalla	*a*) Diploma di abilitazione di economia domestica rilasciato per le scuole secondarie di avviamento professionale in base al regolamento 27 gennaio 1933, n. 153, congiunto a laurea o a diploma di cui alla lettera *c*) della colonna precedente. *b*) Diploma di abilitazione di lavori femminili, rilasciato dalla scuola di magistero	Diploma di economia, domestica, esercitazioni ed igiene	Economia domestica, esercitazioni e igiene nelle scuole professionali femminili.

(1) I professori di ruolo delle scuole ed istituti di istruzione media tecnica regi o pareggiati di qualunque ordine e grado, che occupino una cattedra equiparata a quella cui dà adito il concorso, si considerano pienamente abilitati sempre che posseggano uno dei prescritti titoli di categoria *b*).

* Dei 100 punti a disposizione della Commissione giudicatrice, 75 sono attribuiti alle prove di esame e 25 ai titoli.

*** Ai fini dell'assunzione in ruolo tale concorso è riservato esclusivamente alle donne.

CONCORSI	CATTEDRE a cui il concorso dà accesso	TITOLI DI AMMISSIONE che hanno pieno valore di abilitazione per le materie messe a concorso Categoria *a*) (1)	TITOLI DI AMMISSIONE che non hanno pieno valore di abilitazione per le materie messe a concorso Categoria *b*)	DIPLOMI di abilitazione che si rilasciano ai concorrenti classificati idonei, ammessi al concorso in virtù di uno dei titoli di categoria *b*)	INSEGNAMENTI per i quali sono validi i diplomi di abilitazione indicati nella precedente colonna
		scuola di magistero professionale per la donna, congiunto a laurea o a diploma degli istituti superiori di magistero o di magistero femminile.	professionale per la donna, congiunto a laurea o a diploma di cui alla lettera *c*) della colonna precedente. *c*) Diploma rilasciato dalla scuola superiore di economia domestica del P. N. F. in Roma, congiunto a laurea o a diploma di cui alla lettera *c*) della colonna precedente.		

(1) I professori di ruolo delle scuole ed istituti di istruzione media tecnica regi o pareggiati di qualunque ordine e grado, che occupino una cattedra equiparata a quella cui dà adito il concorso, si considerano pienamente abilitati sempre che posseggano uno dei prescritti titoli di categoria b).

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re d'Italia e di Albania
Imperatore d'Etiopia

Il Ministro per l'educazione nazionale:
BOTTAI

TABELLA *M.*

Scuola di magistero professionale per la donna

CONCORSI	CATTEDRE a cui il concorso dà accesso	TITOLI DI AMMISSIONE che hanno pieno valore di abilitazione per le materie messe a concorso Categoria *a*) (1)	TITOLI DI AMMISSIONE che non hanno pieno valore di abilitazione per le materie messe a concorso Categoria *b*)	DIPLOMI di abilitazione che si rilasciano ai concorrenti classificati idonei, ammessi al concorso in virtù di uno dei titoli di categoria *b*)	INSEGNAMENTI per i quali sono validi i diplomi di abilitazione indicati nella precedente colonna
* * I. Italiano, storia, geografia.	*Scuola di magistero professionale per la donna*: Italiano, storia e geografia.	*a*) Diploma di abilitazione di lettere o d'italiano (lettere italiane) e storia, o di italiano, latino (lettere italiane e latine) e storia, rilasciato in base al regolamento 4 settembre 1924 n. 1533, o al regolamento 9 dicembre 1926, n. 2480. *b*) Diploma di abilitazione di lettere italiane, storia e geografia, rilasciato in base al R. decreto 5 luglio 1934 n. 1185. *c*) Laurea in lettere conseguita entro il 31 dicembre 1924 o, nel caso previsto dall'articolo 326 del testo unico approvato con Regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, entro il 31 dicembre 1925. *d*) Diploma di abilitazione di materie letterarie degli Istituti Superiori di Magistero femminile conseguito entro il 31 dicembre 1924, o, nel caso previsto dall'art. 326 del testo unico approvato con R. decreto 31 agosto 1933, n. 1592, entro il 31 dicembre 1925.	*a*) Diploma di abilitazione di italiano, storia e geografia, o d'italiano, latino, storia e geografia, o di lettere classiche, rilasciato in base al regolamento 4 settembre 1924, n. 1533, o al regolamento 9 dicembre 1926, n. 2480. *b*) Diploma di abilitazione d'italiano, storia, geografia e cultura fascista, o di lettere italiane e storia, o di lettere italiane, rilasciato in base al R. decreto 5 luglio 1934 n. 1185. *c*) Laurea in lettere, conseguita dopo il 31 dicembre 1924, salvo il caso previsto nella lettera *c*) della precedente colonna. *d*) Laurea in filosofia. *e*) Diploma d'italiano, latino, storia e geografia, o di filosofia e pedagogia, degli Istituti superiori di magistero. *f*) Diploma di lingua e letteratura italiana, o di storia e geografia, o di materie letterarie, salvo il caso previsto alla lettera *d*) della precedente colonna, o di pedagogia e morale degli Istituti superiori di magistero femminile. *g*) Laurea in materie letterarie o in pedagogia rilasciata dalle Facoltà di Magistero in base ai Regi decreti 7 maggio 1936-XIV n. 882 e 30 settembre 1938-XVI, n. 1652.	Diploma di lettere italiane, storia e geografia.	Italiano, storia e geografia nelle scuole, di magistero professionale per la donna. Lingua e letteratura italiana e storia in qualunque scuola media.
* * II. Scienze naturali, merceologia, agraria.	*Scuola di magistero professionale per la donna*: Scienze naturali, merceologia, agraria.	*a*) Diploma di abilitazione di scienze, merceologia ed agraria rilasciato in base al R. decreto 5 luglio 1934 n. 1185.	*a*) Diploma di abilitazione di chimica, o di scienze e chimica, rilasciato in base al regolamento 4 settembre 1924, n. 1533, o al regolamento 9 dicembre 1926, n. 2480. *b*) Diploma di abilitazione di scienze, geografia, chimica e merceologia, o di chi-	Diploma di scienze, merceologia ed agraria.	Scienze naturali, merceologia, agraria nelle scuole di magistero professionali per la donna.

(1) I professori di ruolo delle scuole ed istituti di istruzione media tecnica regi o pareggiati di qualunque ordine e grado, che occupino una cattedra equiparata a quella cui dà adito il concorso, si considerano pienamente abilitati sempre che posseggano uno dei prescritti titoli di categoria *b*).

* * Le donne sono ammesse anche al fine dell'assunzione in ruolo.

CONCORSI	CATTEDRE a cui il concorso dà accesso	TITOLI DI AMMISSIONE che hanno pieno valore di abilitazione per le materie messe a concorso Categoria *a*) (1)	TITOLI DI AMMISSIONE che non hanno pieno valore di abilitazione per le materie messe a concorso Categoria *b*)	DIPLOMI di abilitazione che si rilasciano ai concorrenti classificati idonei, ammessi al concorso in virtù di uno dei titoli di categoria *b*)	INSEGNAMENTI per i quali sono validi i diplomi di abilitazione indicati nella precedente colonna
			mica e merceologia, o di scienze e merceologia, rilasciato in base al regolamento 5 luglio 1934 n. 1185. *c*) Laurea in scienze, o in chimica, o in chimica e farmacia, o in chimica industriale, o in scienze naturali e fisiche, o in scienze agrarie. *d*) Diploma di scienze fisiche e naturali, rilasciato dalle Regie Università di Roma e di Napoli, e dall'Istituto di studi superiori di Firenze, alle alunne delle soppresse sezioni di scienze degli Istituti superiori di magistero femminile (R. decreto 25 novembre 1920, n. 1736). *e*) Laurea in chimica tecnica o in ingegneria chimica o in scienze forestali o in scienze biologiche.		
* * III. Disegno, storia dell'arte.	*Scuola di magistero professionale per la donna:* Disegno, storia dell'arte.	*a*) Diploma di abilitazione di disegno e storia dell'arte, rilasciato in base al Regio decreto 5 luglio 1934 n. 1185.	*a*) Diploma di abilitazione di disegno rilasciato in base al regolamento 4 settembre 1924, n. 1533, o al regolamento 9 dicembre 1926, n. 2480, o al regolamento 5 luglio 1934 n. 1185. *b*) Licenza da accademia di belle arti, o laurea delle scuole superiori di architettura, o dalle antiche sezioni di architettura delle Scuole di applicazione o dei politecnici, o diploma di abilitazione dalla scuola superiore di ornato, presso il R. Politecnico di Torino, fino al 1925.	Diploma di disegno e storia dell'arte.	Disegno e storia dell'arte nelle scuole di magistero professionale per la donna.
* * * IV. Economia domestica, igiene.	*Scuola di magistero professionale per la donna:* Economia domestica, igiene.	*a*) Diploma di abilitazione di economia domestica ed igiene rilasciato in base al R. decreto 5 luglio 1934 n. 1185. *b*) Diploma di abilitazione all'insegnamento di economia domestica, rilasciato dalla scuola di magistero professionale per la	*a*) Diploma di abilitazione di economia domestica, rilasciato per le Scuole secondarie di avviamento professionale, in base al regolamento 27 gennaio 1933, n. 153, congiunto a laurea o a diploma di cui alla lettera *b*) della colonna precedente.	Diploma di economia domestica ed igiene.	Economia domestica e igiene nelle scuole di magistero professionale della donna.

(1) I professori di ruolo delle scuole ed istituti di istruzione media tecnica regi o pareggiati di qualunque ordine e grado, che occupino una cattedra equiparata a quella cui dà adito il concorso, si considerano pienamente abilitati sempre che posseggano uno dei prescritti titoli di categoria *b*).

* * Le donne sono ammesse anche al fine dell'assunzione in ruolo.

* * * Al fine dell'assunzione in ruolo tale concorso è riservato esclusivamente alle donne.

CONCORSI	CATTEDRE a cui il concorso dà accesso	TITOLI DI AMMISSIONE		DIPLOMI di abilitazione che si rilasciano ai concorrenti classificati idonei, ammessi al concorso in virtù di uno dei titoli di categoria *b)*	INSEGNAMENTI per i quali sono validi i diplomi di abilitazione indicati nella precedente colonna
		che hanno pieno valore di abilitazione per le materie messe a concorso Categoria *a)* (1)	che non hanno pieno valore di abilitazione per le materie messe a concorso Categoria *b)*		
		donna, congiunto a laurea, e a diploma dagli Istituti superiori di magistero o di magistero femminile.	*b)* Diploma di abilitazione di lavori femminili, rilasciato dalla scuola di magistero professionale per la donna, congiunto a laurea o a diploma di cui alla lettera *b)* della precedente colonna. *c)* Diploma, rilasciato dalla Scuola superiore di economia domestica del Partito Nazionale Fascista in Roma, congiunto a laurea, o a diploma, di cui alla lettera *b)* della colonna precedente.		

(1) I professori di ruolo delle scuole ed istituti d'istruzione media tecnica regi o pareggiati di qualunque ordine e grado, che occupino una cattedra equiparata a quella cui dà adito il concorso, si considerano pienamente abilitati sempre che posseggano uno dei prescritti titoli di categoria *b)*.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re d'Italia e di Albania
Imperatore d'Etiopia

Il Ministro per l'educazione nazionale
BOTTAI

TABELLA *N.*

Classi di concorso a cattedre nelle Regie Scuole e nei Regi istituti tecnici dichiarate corrispondenti, ai fini del secondo comma dell'articolo 64, a classi di concorso a Cattedre in istituti di altro ordine.

ISTITUTI E SCUOLE TECNICHE	ISTITUTI DI ALTRO TIPO
Italiano, storia, geografia e cultura fascista nella Scuola tecnica e nella Scuola professionale femminile (tabella *A*, classe I).	Italiano, storia, geografia e cultura fascista nella Scuola secondaria di avviamento professionale (Regolamento 27 gennaio 1933, n. 153. Tabella *B*, classe I).
Lettere italiane e storia nell'istituto tecnico agrario, industriale, commerciale e per geometri (tabella *A*, classe II).	Lettere italiane e storia, nell'istituto magistrale (R. decreto 26 aprile 1930 n. 485 e successive modifiche).
Lingua e letteratura straniera nella Scuola tecnica commerciale e nell'Istituto tecnico inferiore, (tabella *A*, classe IV – tabella *A*. classe III del R. decreto 5 luglio 1934-XII, n. 1185).	Lingua e letteratura straniera nel ginnasio e nel corso inferiore dell'Istituto magistrale (R. decreto 26 aprile 1930. numero 485 e successive modifiche).
Lingua e letteratura straniera nell'istituto tecnico industriale, commerciale e nautico (tabella *A*, classe V – tabella *A*, classe IV del R. decreto 5 luglio 1934, Anno XII, n. 1185).	Lingua e letteratura straniera nel liceo scientifico (R. derceto 26 aprile 1930, n. 485 e successive modifiche.
Matematica e fisica nell'istituto industriale, commerciale e per geometri (tabella *A*, classe VII — tabella *A*, classe VI del R. decreto 5 luglio 1934. n. 1185.	Matematica e fisica nel liceo, nel liceo scientifico e nell'istituto magistrale (Regio decreto 26 aprile 1930, n. 485 e sucsive modifiche)
Disegno (tabella *A*, classe X – tabella *A*, classe IX del R. decreto 5 luglio 1934-XII, n. 1185).	Disegno nell'istituto magistrale e nel liceo scientifico (Regio decreto 26 aprile 1930, n. 485 e successive modifiche).
Italiano, latino, storia, geografia e cultura fascista negli istituti tecnici inferiori (tabella *B*, classe I del Regio decreto 5 luglio 1934-XII, n. 1185).	Italiano, latino, storia e geografia nei ginnasi e nel corso inferiore dell'istituto magistrale (R. decreto 26 aprile 1930, n. 485. Tabella *A*, classe I).
Matematica nell'istituto tecnico inferiore (tabella *B*, classe II del R. decreto 5 luglio 1934-XII, n. 1185).	Matematica nel ginnasio isolato (R. decreto 26 aprile 1930, n. 485 e successive modifiche).
Scienze naturali geografia, chimica e merceologia nell'istituto tecnico commerciale (tabella *G*, classe I – tabella *H*, classe I del R. decreto 5 luglio 1934-XII, n. 1185).	Scienze naturali, chimica e geografia nel liceo e nel liceo scientifico e nell'Istituto magistrale (R. decreto 26 aprile 1930, n. 485 e successive modifiche)

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re d'Italia e di Albania
Imperatore d'Etiopia

Il Ministro per l'educazione nazionale:
BOTTAI

LONGO LUIGI VITTORIO, *direttore* — GIOLITTI GIUSEPPE, *direttore agg.* SANTI RAFFAELE, *gerente*

(4104848) Roma — Istituto Poligrafico dello Stato — G. C.

PREZZO L. 4 —